

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

305^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2002

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente DINI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XXVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-78

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) 79-250*

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) 251-268*

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE	2, 4, 6 e passim
GRILLOTTI (AN), relatore	2, 4, 6 e passim
VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	2, 4, 6 e passim
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE)	5, 6, 46 e passim
MORANDO (DS-U)	8, 12
GRILLO (FI)	11
DETTORI (Mar-DL-U)	12, 67
MARINO (Misto-Com)	12, 26, 27 e passim
PILONI (DS-U)	13, 22
CADDEO (DS-U)	14
BETTAMIO (FI)	15, 21
ASCIUTTI (FI)	15, 22
CAMBURSANO (Mar-DL-U)	16, 26
MENARDI (AN)	17, 28
EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE)	17, 29, 50
CHIUSOLI (DS-U)	17
D'IPPOLITO (FI)	22, 62
MONTICONE (Mar-DL-U)	23

BASTIANONI (Mar-DL-U)	Pag. 23
TESSITORE (DS-U)	23
BORDON (Mar-DL-U)	24
ALBERTI CASELLATI (FI)	24
MUGNAI (AN)	25
DEMASI (AN)	25, 30
FASSONE (DS-U)	25, 26
MALABARBA (Misto-RC)	26
LAURO (FI)	29, 40, 49
BARATELLA (DS-U)	30
DONATI (Verdi-U)	31
IZZO (FI)	32, 37
FLAMMIA (DS-U)	32, 60
CARELLA (Verdi-U)	32
ROLLANDIN (Aut)	33
GARRAFFA (DS-U)	33, 38, 42 e passim
BRUTTI Paolo (DS-U)	34, 35
MICHELINI (Aut)	39, 47
FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE)	40, 62
MACONI (DS-U)	41, 54
SAMBIN (FI)	41
CAVALLARO (Mar-DL-U)	41, 44, 61 e passim
BATTAFARANO (DS-U)	42, 44
SODANO Tommaso (Misto-RC)	43
SPECCHIA (AN)	45, 54, 57 e passim
TURRONI (Verdi-U)	45, 66
TAROLLI (UDC:CCD-CDU-DE)	48
FABRIS (Mar-DL-U)	50
COZZOLINO (AN)	50, 52
SALZANO (Aut)	51
SCALERA (Mar-DL-U)	51, 56, 57
IERVOLINO (UDC:CCD-CDU-DE)	51
CRINÒ (Misto-NPSI)	55
MAGNALBÒ (AN)	56, 62
MAGISTRELLI (Mar-DL-U)	56
CONSOLO (AN)	57
MONTAGNINO (Mar-DL-U)	59
D'ANDREA (Mar-DL-U)	61
MANCINO (Mar-DL-U)	61

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

GIOVANELLI (DS-U)	Pag. 63	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 48	Pag. 110
RIPAMONTI (Verdi-U)	67	Articolo 51 ed emendamenti	112
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .13, 23, 28 e <i>passim</i>		Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 51	120
COMMISSIONI PERMANENTI		Articolo 52, emendamenti e ordini del giorno	121
Autorizzazione alla convocazione	68	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 52 e ordini del giorno	132
DISEGNI DI LEGGE		Articolo 53 ed emendamenti	143
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826:		Articolo 54, emendamenti e ordini del giorno	145
BERGAMO (UDC:CCD-CDU-DE)	68, 74	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 54	156
* BASSO (DS-U)	69	Articolo 56, emendamenti e ordini del giorno	176
TREU (Mar-DL-U)	70	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 56	207
GRILLOTTI (AN), relatore	71, 74, 75	Articolo 57 ed emendamenti	223
VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	71, 74	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 57	225
D'ANDREA (Mar-DL-U)	72	Articolo 58 ed emendamenti	225
MARINO (Misto-Com)	73	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 58	246
MENARDI (AN)	73, 74		
MACONI (DS-U)	74	ALLEGATO B	
NANIA (AN)	75	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	251
BRUTTI Paolo (DS-U)	75	GOVERNO	
TOIA (Mar-DL-U)	76	Trasmissione di documenti	262
DONATI (Verdi-U)	77	INTERROGAZIONI	
SODANO Tommaso (Misto-RC)	77, 78	Annunzio	78
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .72, 76			
ALLEGATO A			
DISEGNO DI LEGGE N. 1826:			
Articolo 44 ed emendamenti	79		
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 44	86		
Articolo 46 ed emendamenti	89		
Articolo 47 ed emendamenti	100		
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 47 e ordine del giorno	103		
Articolo 48 ed emendamenti	108		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 41. Essendo stati accantonati gli articoli 42 e 43, passa all'esame dell'articolo 44 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde con il parere del relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 44.24, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6 e la prima parte dell'emendamento 44.7; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 44.8. Sono inoltre respinti gli emendamenti 44.9, 44.10, 44.11, 44.12 e 44.13, nonché gli emendamenti 44.14, 44.16 e 44.18, tra loro sostanzialmente identici.

Il Senato approva quindi l'articolo 44. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 44.0.1, 44.0.3 e 44.0.4.

PRESIDENTE. Essendo stato accantonato l'articolo 45, passa all'esame dell'articolo 46 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde con il parere del relatore.

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 46.2, 46.4, gli identici 46.7, 46.8, 46.9 e 46.11, nonché l'emendamento 46.15. È inoltre respinta la prima parte dell'emendamento 46.20; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti fino al 46.30. Il Senato, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 46.34 e la prima parte dell'emendamento 46.35; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti fino al 46.41. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 46.42, 46.43 e 46.44. Il Senato approva quindi l'articolo 46.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 47 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). L'emendamento 47.0.4 consente agli agricoltori di effettuare il trasporto della neve ai fini della manutenzione del territorio montano.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde con il parere del relatore, ad eccezione dell'emendamento 47.0.4, per il quale è disponibile ad accogliere un ordine del giorno.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Accoglie l'invito del rappresentante del Governo, ritenendo sufficiente un'indicazione agli organi ammi-

nistrativi che devono applicare la normativa. Presenta pertanto l'ordine del giorno G47.200. (v. *Allegato A*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G47.200, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti presentati all'articolo 47. È quindi approvato l'articolo 47. Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 47.0.1, 47.0.900 e 47.0.3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 48 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il parere del relatore.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 48.30 e 48.31.

Il Senato approva quindi l'articolo 48. Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 48.0.1, 48.0.2 e 48.0.3.

PRESIDENTE. Essendo stati accantonati gli articoli 49 e 50, passa all'esame dell'articolo 51 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORANDO (*DS-U*). L'emendamento 51.0.1 prevede l'istituzione di un fondo rotativo per assicurare una soluzione strutturale, anche attraverso la costituzione di società miste pubblico-private, al problema del recupero e del pieno riutilizzo delle aree industriali dismesse.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. E' contrario a tutti gli emendamenti e ricorda che le procedure per il recupero delle aree industriali dismesse coinvolgono i comuni e le province, rendendo superfluo l'emendamento aggiuntivo del senatore Morando.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme al relatore, segnalando l'opportunità di seguire la strada, al posto dell'istituzione di un apposito fondo rotativo, dei grandi interventi infrastrutturali, come è accaduto in altri Paesi europei, quale l'Irlanda.

Il Senato respinge gli emendamenti 51.1, 51.7, 51.10, 51.19 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 51.18), 51.26, 51.34 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 51.35), 51.45, 51.44 e 51.56, nonché gli emendamenti 51.51, 51.52 e 51.50, tra loro identici, 51.53 e 51.54, tra loro sostanzialmente

identici, e 51.61, 51.63, 51.64 e 51.65, anch'essi tra loro sostanzialmente identici.

GRILLO (*FI*). Sollecita l'approvazione dell'emendamento 51.2000, che propone una omogeneizzazione delle norme per la tutela giurisdizionale e quindi agevola il superamento del contenzioso in materia di lavori pubblici.

Il Senato respinge gli emendamenti 51.2000, 51.68, 51.69 e 51.70 e approva l'articolo 51.

MORANDO (*DS-U*). Mantiene l'emendamento 51.0.1.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Anche a nome del senatore Cambursano, sottoscrive l'emendamento 51.0.1 che consentirebbe il recupero dell'area di Porto Torres e del Golfo dell'Asinara, compromessa dagli insediamenti industriali poi dismessi.

MARINO (*Misto-Com*). Aggiunge la propria firma all'emendamento del senatore Morando, che indica una soluzione seria e complessiva per le conseguenze della crisi industriale nelle aree dismesse, e ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 51.0.1. E' quindi respinto l'emendamento 51.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 52 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PILONI (*DS-U*). L'emendamento 52.25 propone di estendere la norma di salvaguardia contenuta nel comma 5 alla legge n. 215 del 1992, relativa all'imprenditoria femminile, anche in considerazione del recente richiamo della Unione europea in ordine al sostegno del lavoro autonomo delle donne.

CADDEO (*DS-U*). Il complesso degli emendamenti di cui è primo firmatario tende a salvaguardare gli incentivi alle imprese gestiti dalle Regioni, in aggiunta ai fondi per i patti territoriali ed ai contratti di programma di cui alla legge n. 488 del 1992, data la necessità di rilanciare l'economia e considerato il termine di scadenza, fissato nel 2006 dall'Unione europea, per la Carta degli aiuti alle imprese italiane; in subordine, propone una maggiore flessibilità nell'attuazione della norma e il rimborso decennale delle quote di contributo, in luogo di quello quinquennale previsto.

BETTAMIO (*FI*). L'emendamento 52.13 esclude l'applicazione del comma 2 relativo alla concessione dei contributi allo sviluppo industriale

alla legge n. 215 del 1992, relativa all'imprenditoria femminile, che si tradurrebbe soprattutto nel Mezzogiorno in un sostegno alle piccole e medie imprese a conduzione familiare.

ASCIUTTI (*FI*). L'emendamento 52.35 prevede un'ulteriore deroga per la concessione degli incentivi alla ricerca applicata, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1999. Si tratta di una modifica che non comporta costi aggiuntivi ma che costituisce una contribuzione significativa alla ricerca nell'interesse del Paese. (*Applausi del senatore Monticone*).

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Sottoscrive l'emendamento 52.0.9 del senatore Menardi ed auspica che il Governo recepisca la proposta contenuta nel 52.0.6. Oltre alla previsione di ammortizzatori sociali per i lavoratori della FIAT e dell'indotto, occorre realizzare una politica attiva complessiva per il distretto industriale automobilistico, attraverso la realizzazione di programmi di ricerca e di innovazione tecnologica finalizzati alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del settore. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI*).

MENARDI (*AN*). Anche l'emendamento 52.0.9 propone misure per il sostegno della filiera dell'automobile incidenti particolarmente sullo sviluppo dell'indotto; sarebbe un segnale concreto alla crisi del settore, che non comprende solo la FIAT.

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Dando atto al Governo di avere recepito nell'articolo 52-bis le indicazioni provenienti dalla sua parte politica per la Sviluppo Italia spa, auspica che si riesca a far fronte alle oltre 69.000 richieste di prestito d'onore e alle 1.200 domande per l'imprenditoria giovanile.

CHIUSOLI (*DS-U*). L'assenza di una politica industriale del secondo Governo Berlusconi emerge con chiarezza dalla lettura delle poche norme contenute nel disegno di legge finanziaria, rispetto alle quali gli emendamenti 52.0.13 e 52.0.15 propongono un modello di intervento basato sul sostegno della ricerca tecnologica applicata. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Pur essendo sostanzialmente favorevole, si rimette al Governo per l'emendamento 52.25 sul sostegno all'imprenditoria femminile; invita inoltre i presentatori degli emendamenti 52.42, 52.43, 52.44 e 52.45 a trasformarli in ordini del giorno, invitando altresì i presentatori degli emendamenti 52.0.6 e 52.0.9 a ritirarli, avendo già presentato un emendamento per il sostegno dell'indotto automobilistico. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Preciso in premessa che il contenuto dell'articolo 52, dopo la lunga elaborazione in seno al Consiglio dei Ministri, tiene conto delle compatibilità finanziarie con l'attuazione del Patto per l'Italia, invita i presentatori degli emendamenti 52.2, 52.13, 52.25 e 52.0.50 a trasformarli in ordini del giorno. Nel concordare con il relatore per il parere contrario agli altri emendamenti, rileva per il 52.35 che già esiste un apposito stanziamento per la ricerca applicata e, per il 52.0.6 e il 52.0.9, che il tema dell'indotto automobilistico è stato affrontato pur all'interno dei limiti di copertura.

Il Senato respinge l'emendamento 52.1 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 52.5) e gli emendamenti 52.8 e 52.10.

BETTAMIO (*FI*). Trasforma l'emendamento 52.13 nell'ordine del giorno G52.100 (*v. Allegato A*).

Sono quindi respinti gli emendamenti da 52.14 a 52.21.

PILONI (*DS-U*). Trasforma l'emendamento 52.25 nell'ordine del giorno G52.101.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accoglie.

D'IPPOLITO (*FI*). Sottoscrive l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si intende che i presentatori degli emendamenti 52.22, 52.27 e 52.46, sostanzialmente identici al 52.25, abbiano aderito all'ordine del giorno.

Vengono poi respinte la prima parte del 52.37 (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e il successivo 52.39) nonché la prima parte del 52.29, con la conseguente preclusione della restante parte e del successivo 52.34.

ASCIUTTI (*FI*). Non accoglie l'invito a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 52.35, che chiede quindi di approvare soprattutto al fine di dimostrare che la ricerca è realmente un settore fondamentale, secondo l'indirizzo politico manifestato dalla 7^a Commissione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

MONTICONE (*Mar-DL-U*). Sottoscrive l'emendamento su cui dichiara il voto favorevole.

TESSITORE (*DS-U*). Anch'egli lo sottoscrive.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASTIANONI (Mar-DL-U), il Senato approva l'emendamento 52.35. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-SDI).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Alla luce dell'esito della votazione chiede la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,31, è ripresa alle ore 11, 01.

BORDON (Mar-DL-U). La discussione della finanziaria è ancora in alto mare, considerato che molti articoli ed emendamenti sono stati accantonati e che la 5ª Commissione non ha ancora terminato l'esame delle proposte di modifica del relatore. Di fronte a tale situazione di sbando imputabile alla maggioranza, il Governo deve assumersi il ruolo di guida politica facendo chiarezza su come intende proseguire nei lavori. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. La migliore risposta è nella ripresa dei lavori.

ALBERTI CASELLATI (FI). Ritira l'emendamento 52.42.

MUGNAI (AN). Trasforma nell'ordine del giorno G52.103 (v. Allegato A) gli emendamenti 52.43, 52.44 e 52.45.

PRESIDENTE. In quanto accolto dal Governo l'ordine del giorno non viene posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 52, nel testo emendato.

DEMASI (AN). Anche a nome dei senatori Cozzolino e Pontone sottoscrive l'emendamento 52.0.1 su cui richiama l'attenzione del Governo.

Il Senato respinge la prima parte del 52.0.1, con la conseguente preclusione della restante parte e del 52.0.3, nonché gli emendamenti 52.0.4 e 52.0.5.

FASSONE (DS-U). Anche a nome della senatrice Acciarini sottoscrive gli emendamenti 52.0.6, 52.0.9 e 52.0.12, su cui dichiara il voto favorevole.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Mantiene l'emendamento 52.0.6 perché destina risorse alla ricerca volta all'innovazione nel settore auto, non adeguatamente prevista in altri interventi.

MARINO (Misto-Com). Sottoscrive l'emendamento.

Con votazione nominale elettronica, disposta dal Presidente, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 52.0.6. È quindi respinto l'emendamento 52.0.7.

MALABARBA (*Misto-RC*). L'emendamento 52.0.500, che chiede di votare con il sistema elettronico, interviene sulla questione FIAT e propone di destinare le risorse all'Agenzia per la mobilità pubblica e privata evitando così il rischio che l'intervento pubblico sia magari indirizzato al pagamento dei debiti con le banche.

MARINO (*Misto-Com*). Dichiaro l'astensione sull'emendamento 52.0.500 ritenendo impraticabile dal punto di vista giuridico la strada delineata per l'acquisizione della proprietà FIAT. Nel contempo, intende esprimere solidarietà al senatore Malabarba e alle famiglie coinvolte nel dramma della perdita del lavoro.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 52.0.500.

MENARDI (*AN*). Trasforma l'emendamento 52.0.9 nell'ordine del giorno G52.104 (*v. Allegato A*).

Sono quindi respinti gli emendamenti dal 52.0.12 al 52.0.16.

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Trasforma l'emendamento 52.0.50 nell'ordine del giorno G52.105. (*v. Allegato A*).

LAURO (*FI*). Lo sottoscrive. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G52.104, cui aggiunge la firma il senatore Cambursano, e G52.105, accolti dal Governo, non verranno posti ai voti. Essendo stato accantonato l'articolo 52-bis, passa all'esame dell'articolo 53 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è contrario.

Sono quindi respinti gli emendamenti 53.1 e 53.2.

BARATELLA (*DS-U*). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 53.7 che precisa le imprese cui applicare gli incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali, su cui l'opposizione si è battuta, pur tenendo conto che le risorse destinate a tale intervento sono decisamente insufficienti.

DEMASI (AN). Aggiunge la firma all'emendamento 53.8.

È quindi respinta la prima parte del 53.7, con la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 53.9. Il Senato approva l'articolo 53.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 54 e dei relativi emendamenti.

DONATI (*Verdi-U*). L'emendamento 54.15 chiede di limitare i finanziamenti per gli investimenti destinati alle infrastrutture ferroviarie da parte di Infrastrutture S.p.a. alle tratte i cui cantieri siano già avviati e cioè alla Torino-Milano-Napoli. L'emendamento 54.0.12 intende fare in modo che i residui derivanti dalle risorse non spese destinate alle reti metropolitane e tranviarie delle città siano utilizzate per una accelerazione della realizzazione di tali infrastrutture. (*Applausi del senatore Zancan*).

IZZO (*FI*). Illustra l'emendamento 54.800 che, al primo comma, fornisce un'interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 45 del collegato alla finanziaria dello scorso anno precisando che si applica ai bandi di gara attinenti allo svolgimento di servizi di trasporto su gomma. (*Applausi del senatore Giuliano*).

FLAMMIA (*DS-U*). L'emendamento 54.48 richiama l'attenzione sulla necessità di procedere al raddoppio della tratta ferroviaria Caserta-Foggia. È disponibile alla trasformazione in ordine del giorno.

MARINO (*Misto-Com*). Sottoscrive l'emendamento.

CARELLA (*Verdi-U*). Anch'egli lo sottoscrive.

IZZO (*FI*). Aggiunge la firma all'emendamento.

ROLLANDIN (*Aut*). Illustra l'emendamento 54.0.14 che propone di estendere il periodo transitorio per la gestione dei servizi ferroviari e automobilistici integrativi di trasporto locale già affidati ad un unico gestore al fine di consentire il completamento degli interventi di miglioramento dell'efficienza e della sicurezza della rete.

GARRAFFA (*DS-U*). L'emendamento 54.0.15 propone il completamento degli interventi relativi al raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Messina e della Messina-Siracusa. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Chiede che l'emendamento 54.800 venga votato per parti separate, dovendo esprimere un parere negativo sui primi

due commi e un parere positivo sulla parte che propone di aggiungere il comma 5-*quater*. Invita i presentatori a trasformare l'emendamento 54.48 in un ordine del giorno ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti, sottolineando che la Infrastrutture S.p.a. ha già un elenco di progetti, tra i quali verranno privilegiati quelli immediatamente cantierabili.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Invita i presentatori di emendamenti tendenti a compartimentare l'attività di Infrastrutture S.p.a. a trasformarli in ordini del giorno. Concorda con le indicazioni del relatore, rilevando in particolare che l'emendamento 54.0.12 contrasta con le esigenze di razionalizzazione della spesa e di utilizzo dei residui passivi poste alla base del decreto-legge n. 194. Sottolinea infine, a proposito dell'emendamento 54.0.14, che una proroga di otto anni appare eccessiva.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). I progetti per l'alta velocità, tutti localizzati nel Centro-Nord monopolizzeranno le risorse di Infrastrutture S.p.a. per i prossimi anni. Poiché il Mezzogiorno verrà di fatto escluso da investimenti sulle infrastrutture ferroviarie ancora per molti anni, l'emendamento 54.3 propone di destinarne una quota non inferiore al 20 per cento al potenziamento ed ammodernamento della linea Messina-Palermo.

Il Senato respinge gli emendamenti 54.3 e 54.4, tra loro identici. Vengono quindi respinti l'emendamento 54.5, gli identici 54.9 e 54.10 ed i successivi 54.12, 54.13, 54.14, 54.15, 54.16, 54.18, 54.21, 54.25, 54.32, 54.35 ed il 54.44, sostanzialmente identico al 54.46.

IZZO (*FI*). Trasforma i primi due commi dell'articolo 54.800 nell'ordine del giorno G54.100 (v. *Allegato A*).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno.

Il Senato approva l'emendamento 54.800 (testo 2). (v. Allegato A). Viene invece respinto l'emendamento 54.47.

PRESIDENTE. L'emendamento 54.48 è stato trasformato nell'ordine del giorno G54.101 (v. *Allegato A*), a cui hanno aggiunto la firma anche i senatori Giuliano, Nocco, Gentile, Tommaso Sodano, Morra e Tessitore. Essendo stato accolto dal Governo, esso non viene posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 54.49, 54.50, 54.51 e 54.52.

Il Senato approva l'articolo 54 nel testo emendato.

Risultano quindi respinti gli emendamenti 54.0.150 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi 54.0.7 e 54.0.9), 54.0.11, 54.0.12, 54.0.13, 54.0.14, 54.0.21 e 54.0.22. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GARRAFFA (DS-U), il

Senato respinge l'emendamento 54.0.15. Vengono quindi respinti gli emendamenti 54.0.16, 54.0.35 e 54.0.36, nonché gli emendamenti dal 54.0.26 al 54.0.34, tra loro sostanzialmente identici.

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. Essendo stato accantonato l'articolo 55, passa all'esame dell'articolo 56 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MICHELINI (*Aut.*). L'emendamento 56.26 mira a salvaguardare, per quanto riguarda l'autorizzazione integrata ambientale sugli impianti industriali, la competenza primaria delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia ambientale.

FORLANI (*UDC:CCD-CDU-DE*). L'emendamento 56.46 precisa la norma contenuta all'articolo 113 della finanziaria per il 2001 in materia di tributi erariali con finalità ambientali, la cui interpretazione restrittiva non ha permesso di individuare le imposte e le tasse per cui era prevista la compartecipazione.

LAURO (*FI*). Auspica un atteggiamento positivo da parte del relatore e del Governo sugli emendamenti 56.49 e 56.50, dichiarando la disponibilità, se necessario, a modificarli o trasformarli in ordini del giorno. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MACONI (*DS-U*). Gli emendamenti 56.74 e 56.78 richiedono interventi nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico, il primo per un monitoraggio degli effetti prodotti dalla permanenza di impianti da riscaldamento ad uso civile alimentati a gasolio e dei costi di trasformazione, il secondo per la realizzazione del porto fluviale di Cremona, che consentirebbe di alleggerire la viabilità nell'area.

SAMBIN (*FI*). L'emendamento 56.0.16 prevede l'istituzione del Centro nazionale di ricerche e sperimentazione in materia di bonifica di siti contaminati. Sottolineando l'importanza della creazione di un centro nazionale di eccellenza in un settore dalle ampie prospettive, dichiara la disponibilità a trasformarlo in un ordine del giorno.

BATTAFARANO (*DS-U*). L'emendamento 56.0.15 è identico a quello del senatore Sambin. Sottolinea che il Centro sarebbe articolato in laboratori aventi sede in siti particolarmente inquinati. Auspica quanto meno l'accoglimento di un ordine del giorno.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Gli emendamenti 56.0.22 e 56.0.23 recano modestissime risorse per le iniziative di celebrazione del cinquantesimo anniversario della morte di Ugo Betti e per l'Associazione arena sferisterio di Macerata. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

GARRAFFA (*DS-U*). L'emendamento 56.0.24 reca interventi a favore del patrimonio edilizio pubblico e privato di interesse storico e artistico della città di Palermo, colpita dai recenti eventi sismici.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Gli emendamenti 56.0.9 e 56.0.10 hanno per oggetto l'utilizzo delle risorse idriche. Il primo istituisce un fondo a sostegno delle imprese agricole che attivino tecniche di razionale utilizzo dell'acqua; il secondo istituisce un canone per le concessioni di estrazione di acqua minerale, volto a finanziare progetti e interventi, nazionali ed internazionali, per il migliore accesso possibile alle risorse idriche. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC*).

GRILLOTTI, *relatore*. Propone la trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti 56.78, 56.0.9 e 56.0.10. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde con il relatore. Invita anche i presentatori degli emendamenti 56.0.15, 56.0.16, 56.0.22 e 56.0.23 a trasformarli in ordini del giorno. Al senatore Cavallaro suggerisce in alternativa di individuare delle finalizzazioni nelle Tabelle.

Il Senato respinge gli emendamenti 56.4, 56.5, 56.11 e 56.14.

SPECCHIA (*AN*). Gli emendamenti 56.15, 56.16 e 56.17 pongono il problema del finanziamento e della messa in sicurezza, non ulteriormente rinviabili, dell'area industriale Fibronit di Bari.

TURRONI (*Verdi-U*). Si associa alle considerazioni del senatore Specchia, segnalando la situazione pericolosissima creata da quell'area industriale situata al centro di Bari. Chiede l'accantonamento degli emendamenti per consentire al relatore ed al Governo una valutazione più approfondita.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere contrario alla proposta di accantonamento.

Il Senato respinge gli emendamenti 56.15 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi 56.16 e 56.17), 56.18 e 56.24.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Se il Governo assicura che vale la clausola generale di compatibilità con gli Statuti speciali, è disposto a ritirare l'emendamento 56.25.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Assicura in tal senso i presentatori degli emendamenti 56.25 e 56.26.

MICHELINI (*Aut*). Ritira anche il 56.26.

Il Senato respinge gli emendamenti 56.900, 56.901, 56.30, 56.31, 56.800, 56.33 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 56.34), 56.37 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 56.38), 56.39 e 56.42.

PRESIDENTE. L'emendamento 56.43 viene accantonato per essere esaminato con riferimento all'articolo 59.

Il Senato respinge gli emendamenti 56.44, 56.46 e 56.47.

TAROLLI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Dichiaro la disponibilità a ritirare l'emendamento 56.48 se il Governo si impegna ad approfondire successivamente la materia delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Fornisce assicurazioni in tal senso.

LAURO (*FI*). Trasforma gli emendamenti 56.49 e 56.50 rispettivamente negli ordini del giorno G56.100 e G56.101. (*v. Allegato A*).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie gli ordini del giorno del senatore Lauro.

PRESIDENTE. L'emendamento 56.51 si intende ritirato.

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Trasforma l'emendamento 56.52 nell'ordine del giorno G56.102. (*v. Allegato A*).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno del senatore Eufemi.

Il Senato respinge gli emendamenti 56.53 e 56.54.

COZZOLINO (*AN*). L'emendamento 56.55 richiede un ulteriore finanziamento per l'eliminazione dei fanghi tossici nel bacino idrografico del fiume Sarno, il cui altissimo livello di inquinamento crea gravi pericoli per la salute di circa due milioni di abitanti delle province di Napoli, Salerno e Avellino. Qualora l'emendamento ponesse problemi di copertura, è

disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno. (*Applausi del senatore Fasolino*).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. I problemi di copertura sussistono e, del resto, le risorse indicate appaiono esigue rispetto alle necessità poste dall'inquinamento del fiume Sarno, che richiederebbero un piano ambientale articolato. Suggerisce la presentazione di un ordine del giorno sulla base del quale il Governo potrebbe reperire le risorse necessarie tra la Protezione civile e il Ministero delle infrastrutture.

COZZOLINO (AN). Trasforma l'emendamento 56.55 nell'ordine del giorno G56.103, (*v. Allegato A*), rilevando che nell'area già si stanno eseguendo lavori e che le risorse richieste servono ad affrontare l'emergenza posta dai fanghi tossici. (*Applausi del senatore Specchia*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G56.103, sottoscritto anche dai senatori Salzano, Scalera, Liguori, Manzione e Iervolino, accolto dal Governo non viene posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 56.57, 56.58, 56.59 e gli identici 56.60 e 56.61. Risultano quindi respinti gli emendamenti 56.62, 56.65, 56.67, 56.69, 56.72, 56.73, 56.74 e 56.76.

PRESIDENTE. L'emendamento 56.78 è stato trasformato nell'ordine del giorno G56.104. (*v. Allegato A*).

GRILLOTTI, *relatore*. Suggerisce di trasformare il termine «impegna» con l'altro «invita».

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con la modifica proposta dal relatore, accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori accettano la proposta del relatore, l'ordine del giorno G56.104, accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

Il Senato respinge l'emendamento 56.79.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 56.80 è stato ritirato.

SPECCHIA (AN). Gli emendamenti 56.82 e 56.96 sono stati sollecitati dallo stesso Ministro dell'ambiente per far fronte alle necessità di importanti servizi del Ministero.

Il Senato respinge l'emendamento 56.82.

PRESIDENTE. L'emendamento 56.83 (testo corretto) è stato trasformato nell'ordine del giorno G56.105 (*v. Allegato A*).

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno.

Il Senato respinge l'emendamento 56.86.

CRINÒ (*Misto-NPSI*). Trasforma l'emendamento 56.90 nell'ordine del giorno G56.106 (*v. Allegato A*).

GRILLOTTI, *relatore*. Non ritiene accoglibile l'ordine del giorno in quanto l'emendamento prevede una precisa indicazione di spesa.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno, a condizione che non preveda la quantificazione del finanziamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, modificato dal presentatore nel senso indicato dal Governo, non viene posto in votazione.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 56.91, 56.92, 56.87 e 56.89.

MAGNALBÒ (*AN*). Aggiunge la firma all'emendamento 56.93 e ne sollecita la trasformazione in ordine del giorno.

MAGISTRELLI (*Mar-DL-U*). Accetta la proposta del senatore Magnalbò e trasforma l'emendamento nell'ordine del giorno G56.107 (*v. Allegato A*).

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno a condizione che non preveda la quantificazione del finanziamento.

SCALERA (*Mar-DL-U*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 56.94, finalizzato al miglioramento della compatibilità tra attività industriale e tutela ambientale, che è disponibile a trasformare in ordine del giorno.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno, purché impegni il Governo a valutare l'opportunità di realizzare le iniziative proposte.

SCALERA (*Mar-DL-U*). Trasforma l'emendamento 56.94 nell'ordine del giorno G56.108 (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G56.107, modificato nel senso indicato dal Governo, e G56.108 non vengono posti in votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 56.95.

CONSOLO (*AN*). Con il consenso del primo firmatario, sottoscrive l'emendamento 56.96 e lo trasforma nell'ordine del giorno G56.109 (*v. Allegato A*).

GRILLOTTI, *relatore*. L'ordine del giorno è accoglibile come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore, in quanto l'inquadramento del personale precario comporta oneri.

SPECCHIA (*AN*). Esprime delusione per i pareri del relatore del Governo, che ritiene offensivi rispetto all'importanza dell'argomento. Si tratta di personale indispensabile all'espletamento dei compiti del Ministero dell'ambiente e l'argomentazione del sottosegretario avrebbe valore se fosse stato mantenuto l'emendamento. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La proroga di un anno per il personale a contratto rappresenta il massimo sforzo possibile rispetto alle condizioni della finanza pubblica; esigenze di uguale trattamento per tale personale impediscono di esprimere un parere diverso.

SPECCHIA (*AN*). Non insiste per la votazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G56.109, cui aggiunge la firma il senatore Montagnino, accolto dal Governo come raccomandazione, non viene posto in votazione.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 56.97 e approva l'articolo 56. È inoltre respinto l'emendamento 56.0.7.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Trasforma l'emendamento 56.0.10 nell'ordine del giorno G56.200 (*v. Allegato A*).

GRILLOTTI, *relatore*. L'ordine del giorno è accoglibile come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Non insiste per la votazione.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 56.0.11 e 56.0.12.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Trasforma l'emendamento 56.0.9 nell'ordine del giorno G56.201 (*v. Allegato A*).

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 56.0.15 e 56.0.16 sono stati trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G56.202 e G56.203 (*v. Allegato A*).

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie gli ordini del giorno.

Il Senato respinge l'emendamento 56.0.17.

FLAMMIA (*DS-U*). Sottoscrive l'emendamento 56.0.18 invitando i proponenti a trasformarlo in ordine del giorno.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Accetta il suggerimento del senatore Flammia e trasforma l'emendamento 56.0.18 nell'ordine del giorno G56.204 (*v. Allegato A*).

GRILLOTTI, *relatore*. L'ordine del giorno è accoglibile come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore a condizione che l'ordine del giorno non preveda la quantificazione.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Aggiunge la firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, modificato nel senso indicato dal Governo, non viene posto in votazione.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 56.0.19 e 56.0.20.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Trasforma l'emendamento 56.0.22 nell'ordine del giorno G56.205 (*v. Allegato A*).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno.

MAGNALBÒ (*AN*). Aggiunge la firma all'ordine del giorno.

D'IPPOLITO (*FI*). Sottoscrive l'ordine del giorno G56.205.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Trasforma l'emendamento 56.0.23 nell'ordine del giorno G56.206 (*v. Allegato A*).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno.

MAGNALBÒ (*AN*). Aggiunge la firma di tutto il Gruppo di Alleanza Nazionale all'ordine del giorno.

FORLANI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Sottoscrive i due ordini del giorno del senatore Cavallaro.

Il Senato respinge l'emendamento 56.0.21.

GARRAFFA (*DS-U*). Intende trasformare l'emendamento 56.0.24 in ordine del giorno.

GRILLOTTI, *relatore*. L'ordine del giorno potrebbe essere accolto come raccomandazione, in quanto gli interventi per calamità sono già previsti in un altro articolo della finanziaria.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

GARRAFFA (*DS-U*). Mantiene l'emendamento.

Il Senato respinge l'emendamento 56.0.24.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 57 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GIOVANELLI (*DS-U*). In una finanziaria estremamente carente dal punto di vista ambientale e dello sviluppo sostenibile, gli emendamenti 57.7 e 57.10 propongono il finanziamento di progetti sulle celle a combustibili ad idrogeno, una misura coerente con le scelte ambientali adottate

dal Governo anche a livello internazionale. Lo sviluppo sostenibile non è patrimonio dell'opposizione, ma è una scelta necessaria per rispettare il Protocollo di Kyoto ed evitare le conseguenze disastrose determinate a livello ambientale dallo squilibrio delle fonti energetiche sul petrolio. Il Governo deve inoltre considerare che l'Unione europea ha approvato il finanziamento di un programma in tal senso e che anche il Governo degli Stati Uniti sta sviluppando questo settore della ricerca. Inoltre tali finanziamenti avrebbero ricadute positive sulla competitività dell'industria italiana, contribuendo anche, in prospettiva, a proteggere l'economia dalle eccessive oscillazioni del prezzo del petrolio. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 57.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorde con il parere contrario, segnalando al senatore Giovanelli che il relatore ha presentato un emendamento che prevede un fondo per la ricerca applicata, nel quale potrebbe essere richiamato il programma di ricerca previsto dai suoi emendamenti.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Anche a nome del senatore Vallone, sottoscrive l'emendamento 57.10.

Il Senato respinge gli emendamenti 57.3, 57.7 e 57.10. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è respinto anche il 57.8.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Il Gruppo Verdi voterà contro l'articolo 57 perché ipocritamente destina risorse del fondo per lo sviluppo sostenibile al sostegno delle aree ad elevata crisi ambientale, mentre contemporaneamente si decurtano i finanziamenti per la difesa del suolo. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U*).

Il Senato approva l'articolo 57 e respinge l'emendamento 57.0.1.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Poiché la Camera dei deputati ha modificato il disegno di legge n. 1805-B, di conversione del decreto-legge in materia di termini legislativi, già approvato dal Senato, le Commissioni competenti per il merito e per i pareri sono autorizzate a convocarsi in orari non coincidenti con le sedute di Assemblea, per consentirne l'esame prima della sospensione dei lavori per la pausa natalizia.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 58 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BERGAMO (*UDC:CCD-CDU-DE*). Nel dare atto al Governo di aver avviato l'attuazione del progetto Mose per la città di Venezia, richiama l'attenzione sugli emendamenti 58.24 e 58.29, che salvaguardano il flusso dei finanziamenti per gli altri interventi pluriennali in corso di realizzazione. (*Applausi del senatore Magri*).

BASSO (*DS-U*). L'emendamento 58.30 garantisce continuità di risorse per i diversi progetti in attuazione nella città di Venezia, in particolare per il risanamento igienico ed edilizio, il recupero del patrimonio immobiliare pubblico e la contribuzione al restauro di quello privato, il recupero dei grandi complessi immobiliari, il completamento della rete antincendio, il restauro dei musei cittadini, l'insediamento delle attività produttive anche con il ricorso ai fondi europei, in contrasto con la realizzazione del progetto Mose, una pura operazione di immagine, ormai tecnicamente superata ma dalle conseguenze irreversibili sotto il profilo del forte impatto ambientale. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

TREU (*Mar-DL-U*). Analogamente ai precedenti emendamenti di entrambi gli schieramenti politici, anche il 58.1 concerne la salvaguardia della città di Venezia e dell'area lagunare e pertanto sollecita l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario agli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Invita i presentatori degli emendamenti relativi alla città di Venezia a trasformarli in ordini del giorno e concorda con il parere del relatore per gli altri emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 58.8, 58.7 e 58.57, tra loro identici, nonché gli emendamenti 58.1, 58.3, 58.5, 58.6, 58.9 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte, del 58.10 e del 58.11) e 58.12.

D'ANDREA (Mar-DL-U). Sollecita l'approvazione del 58.14 e ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico, facendo parte del complesso delle proposte relative all'edilizia scolastica le cui esigenze, anche sotto il profilo della sicurezza, oltre ai recenti gravi episodi, sono state sottolineate da un documento unitario degli assessori provinciali. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 58.14 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte, del 58.15 e del 58.16). Risulta altresì respinto il 58.17.

MARINO (Misto-Com). Sottoscrive l'emendamento 58.19, relativo alla ricostruzione delle zone terremotate della Basilicata e della Campania.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 58.19, risultando di conseguenza preclusi la restante parte e il 58.20.

MENARDI (AN). Ritira l'emendamento 58.22 e presenta l'ordine del giorno G58.100. (v. Allegato A).

GRILLOTTI, *relatore*. E' favorevole al suo accoglimento come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Non insistendo il presentatore per la votazione, l'ordine del giorno G58.100 non è posto ai voti.

Il Senato respinge l'emendamento 58.18.

MACONI (DS-U). Ritira l'emendamento 58.23, che riguarda la realizzazione del porto di Cremona e la sistemazione del tratto idroviario padano-veneto, con l'intenzione di ripresentarlo in sede di esame delle tabelle.

MENARDI (AN). Ritira gli emendamenti 58.24 e 58.29 e presenta l'ordine del giorno G58.101. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Stante l'assenso del relatore e poiché il rappresentante del Governo lo ha preventivamente accolto, l'ordine del giorno G58.101 non è posto in votazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 58.900 (testo 2) e 58.901 (testo 2), tra loro identici, nonché il 58.26.

GRILLOTTI, *relatore*. Chiede di ai presentatori di ritirare l'emendamento 58.31.

PRESIDENTE. Dato l'assenso dei presentatori, l'emendamento 58.31 è ritirato.

Il Senato respinge gli emendamenti 58.70 e 58.32.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Sollecita l'approvazione dell'emendamento 58.33 e ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico, trattandosi del rifinanziamento della legge n. 211 del 1992 concernente il sistema di trasporto rapido di massa ed in particolare l'installazione e lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane.

TOIA (*Mar-DL-U*). Sottoscrive l'emendamento 58.33, in considerazione dei positivi risultati che l'attuazione della legge citata ha consentito di ottenere, non solo nella città di Milano, sui quali richiama l'attenzione della Lega.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 58.33.

DONATI (*Verdi-U*). L'emendamento 58.35 propone il rifinanziamento della legge n. 194 del 1998, per l'ammodernamento del parco autobus e quindi per incentivare il trasporto pubblico nelle città, con i benefici che da tale certezza possono trarre anche le imprese ai fini degli investimenti nell'innovazione tecnologica e sui sistemi di risparmio energetico. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Sottoscrive l'emendamento 58.35 e dichiara voto favorevole.

Il Senato respinge l'emendamento 58.35.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,31.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, D'Alì, De Corato, Degennaro, Guzzanti, Mantica, Moncada, Saporito, Sestini, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Crema, Danieli Franco, Giovanelli, Gubert e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Forcieri, Brignone e Palombo, a Mosca, per incontro di lavoro tra la delegazione Duma di Stato e la delegazione parlamentare italiana della NATO; De Zulueta, per coordinare gli osservatori dell'Unione europea in occasione delle elezioni in Madagascar; Pedrizzi, per partecipare alle celebrazioni del 70° anniversario della fondazione della città di Latina.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,34).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1826, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 41. Ricordo altresì che gli articoli 42 e 43 sono stati accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 44, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorro con quanto espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.24, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.1, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.2, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.3, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.4, presentato dalla senatrice Piloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.5, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.6, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 44.7, presentato dal senatore Curto, fino alle parole «*le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 44.7 e l'emendamento 44.8.

Metto ai voti l'emendamento 44.9, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.10, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.11, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.12, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.13, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.14, presentato dal senatore Curto, sostanzialmente identico agli emendamenti 44.16, presentato dai senatori D'Ippolito e Girfatti, e 44.18, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 44.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.0.1, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.0.3, presentato dal senatore Montagnino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.0.4, presentato dai senatori Longhi e Caddeo.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 45 è stato accantonato.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 46, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 46.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.2, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.4, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.7, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, identico agli emendamenti 46.8, presentato dal senatore

Gubert, 46.9, presentato dai senatori Eufemi e Iervolino, e 46.11, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.15, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 46.20, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, fino alle parole «dell'acquacoltura».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 46.20 e gli emendamenti successivi, fino all'emendamento 46.30.

Metto ai voti l'emendamento 46.34, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 46.35, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, fino alle parole «CE n. 2080/93».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 46.35 e gli emendamenti 46.36, 46.37, 46.38, 46.40 e 46.41.

Metto ai voti l'emendamento 46.42, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.43, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.44, presentato dalla senatrice Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 46.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 47, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 47.0.4.

Nelle politiche per l'agricoltura si è affermata l'ipotesi, ancora con la cosiddetta legge sulla montagna del 1994, che gli agricoltori in montagna possono svolgere più attività; tuttavia vi sono norme che sostanzialmente rendono difficile questa pratica. Ad esempio, se gli agricoltori usano i trattori per sistemare la neve, per attività connesse alla montagna, incontrano ostacoli in tale attività.

Il caso specifico che ho sottomano è quello della marcialonga: si usano stradette di campagna per trasportare la neve, qualora ci siano dei punti lungo la pista nei quali essa è insufficiente e viene contestata ai contadini la possibilità di usare i trattori per compiere tale lavoro.

Allora, per evitare questo contenzioso, l'emendamento, richiamando la legge n. 97 del 1994, esplicita che tra i lavori di sistemazione e manutenzione del territorio montano è compreso anche il trasporto neve.

Mi auguro che il Governo e il relatore stiano attenti a questa segnalazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, sono d'accordo con il parere espresso dal relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 47.0.4, mi pare si tratti di una questione ordinamentale che francamente c'entra poco con la finanziaria, attenendo alla circolazione. Inviterei pertanto il presentatore a trasformarlo in un ordine del giorno che sarei favorevole ad accogliere.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Gubert se accoglie l'invito del Sottosegretario.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, il Governo può avere ragione: forse è sufficiente un'attività di indirizzo da parte dell'Esecutivo agli organi che applicano le leggi. Quindi, formulo l'ordine del giorno nel senso di invitare il Governo ad interpretare quella disposizione della legge n. 97 del 1994 come comprendente anche il trasporto neve nella sistemazione e manutenzione del territorio montano.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G47.200 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 47.2, presentato dal senatore Filippelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.3, presentato dal senatore Filippelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.4, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.5, presentato dal senatore Filippelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.2000, presentato dai senatori Manfredi e Guasti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.9, presentato dai senatori Manfredi e Guasti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.11, presentato dai senatori Manfredi e Guasti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.1, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 47.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.0.1, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.0.900, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.0.3, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 48, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.30, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori, identico all'emendamento 48.31, presentato dal senatore Gaburro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 48.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.0.1, presentato dai senatori Montagnino e Lauria.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.0.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.0.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli articoli 49 e 50 sono stati accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 51, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 51.0.1 per sottoporlo all'attenzione del relatore e del Governo.

Si tratta di affrontare in termini strutturali, cioè attraverso una politica che abbia permanenza e stabilità nel tempo, un problema che abbiamo affrontato invece attraverso interventi che hanno assunto a riferimento specifiche aree del Paese: il problema della presenza nella stragrande maggioranza delle nostre città, sia del Sud che del Nord, di vaste aree industriali dismesse, che per il loro risanamento hanno bisogno di investimenti tali che i privati da soli non sono in grado di intervenire per il riuso, il recupero e il pieno utilizzo delle aree stesse a fini di sviluppo economico e sociale delle città.

Attraverso questo emendamento si vogliono costituire le premesse per un intervento di tipo strutturale che consenta ai comuni e anche alla Infrastrutture S.p.A. di garantire, attraverso un Fondo rotativo, la loro presenza dentro società di intervento miste, cioè pubblico-private, per il riutilizzo delle aree industriali dismesse. A mio parere, ciò potrebbe dare una svolta all'iniziativa del Governo su questo problema, che fino ad oggi è stata sporadica (ora l'area industriale di Bagnoli, ora qualche iniziativa sul versante delle aree di Sesto San Giovanni), e sempre inserita in un'ottica assai limitata, del caso per caso.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo.

In risposta al senatore Morando, sull'emendamento aggiuntivo 51.0.1 vorrei dire che ritengo questo articolo superfluo in quanto la procedura di recupero delle aree industriali – come è scritto anche nella Bassanini – per quanto riguarda l'identificazione, la localizzazione, il recupero e la ristrutturazione di queste aree è competenza specifica dei comuni dal punto di vista amministrativo e il recupero deve rientrare in piani provinciali sovra-comunali.

Quindi, tale aspetto è già regolato dalle normative vigenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda il problema del recupero delle aree industriali, sicuramente molto interessante, mi domando se la strada da seguire sia proprio quella di un Fondo rotativo, oppure (a parte la questione sollevata dal relatore sulla competenza regionale o statale) se la materia non debba rientrare tra le missioni per i grandi interventi infrastrutturali.

Prevedere un fondo con queste modalità presso la Cassa depositi e prestiti forse non è congruo; sarebbe meglio comprendere tale questione tra le missioni della Cassa, che – come è noto – sta modificando la sua struttura e sta cercando di spostarsi più a favore dell'attività di promozione e di guida dell'attività di infrastrutturazione degli enti locali.

In questo senso – non voglio tornare ad un *refrain* che potrebbe essere quasi ridicolo – potrebbe essere opportuno un ordine del giorno di indirizzo, come nel caso del prolungamento della durata dei mutui, che attribuisca alla Cassa una di queste missioni, definendo, nell'ambito dell'attività della Infrastrutture S.p.A., un canale di indirizzo verso il recupero delle aree dismesse (si tratta di prospettive molto interessanti, basti pensare a quanto è accaduto a Dublino o in realtà di questo genere). Potrebbe essere una prospettiva più interessante che non dedicare un fondo *ad hoc*, con capitali definiti, che non è detto sia del tutto funzionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.1, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.7, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.10, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 51.19, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, fino alle parole «è autorizzato».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 51.19 e l'emendamento 51.18.

Metto ai voti l'emendamento 51.26, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 51.34, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, fino alle parole «la realizzazione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 51.34 e l'emendamento 51.35.

Metto ai voti l'emendamento 51.45, presentato dal senatore Bonavita.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.44, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.51, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, identico agli emendamenti 51.52, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, e 51.50, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.53, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 51.54, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.56, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.61, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 51.63, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, 51.64, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, e 51.65, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.2000.

GRILLO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione del Governo e del relatore su questo emendamento, che è di importanza straordinaria; parlo come Presidente della Commissione lavori pubblici. Questo emendamento non presenta alcun costo; si tratta soltanto di omogeneizzare la materia riguardante il contenzioso sulle opere pubbliche. La legge Merloni prevede che la disputa sui contenziosi venga deferita ad una procedura arbitrale amministrata presso la camera arbitrale, mentre il collegato sulle infrastrutture stabilisce che per le controversie relative alle opere di cui alla medesima legge il contenzioso si risolva attraverso il ricorso alla procedura arbitrale previsto dal codice di procedura civile.

Tutto questo può generare molta confusione, e sicuramente anche controversie di legittimità costituzionale. Nell'emendamento 51.2000 si prevede che, in attesa di una riforma organica che omogeneizzi il trattamento giurisprudenziale delle opere pubbliche cosiddette strategiche e delle opere pubbliche di tipo ordinario, ci si rifaccia al decreto legislativo n. 190 del 2002. Si tratta di una questione di interpretazione giurisprudenziale, sulla quale chiamerei il Governo a rivedere il proprio orientamento perché, torno a dire, questo emendamento non comporta alcun costo bensì prevede una omogeneizzazione della materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.2000, presentato dai senatori Grillo e Cicolani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.68, presentato dal senatore Cicolani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.69, presentato dal senatore Cicolani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.70, presentato dal senatore Cicolani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 51.

È approvato.

Chiedo al senatore Morando se intende mantenere l'emendamento 51.0.1.

MORANDO (*DS-U*). sì, signor Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è un emendamento molto importante, perché consente il recupero di aree che, diversamente, non vedrebbero mai più il ripristino, così come sarebbe opportuno. Penso, ad esempio, all'area di Porto Torres, al golfo dell'Asinara, una zona fortemente degradata e compromessa dall'insediamento industriale che via via sta dismettendo le proprie iniziative. Suggerirei un'attenzione particolare su questo versante giacché l'emendamento è anche – mi permetto di dire – intelligente.

Infine, chiedo al presentatore di poter apporre la mia firma e quella del senatore Cambursano all'emendamento.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, per Sesto San Giovanni e per Bagnoli abbiamo provveduto diversamente, però il problema delle aree industriali dismesse ormai riguarda tutto il territorio di questo Paese. Purtroppo la crisi industriale inevitabilmente porterà ad acuirlo. Ritengo che da parte del Governo ci debba essere una particolare attenzione alla que-

sione sollevata dal senatore Morando, per cui chiedo anch'io di poter apporre la mia firma a questo emendamento.

Signor Presidente, il problema deve essere affrontato seriamente, non solamente nei termini già esposti dal senatore Morando, ma in termini complessivi, nel senso di prevedere anche la disponibilità delle aree, possibilmente con un'acquisizione da parte del patrimonio comunale del luogo ove esse si trovano.

Chiedo, infine, su questo emendamento la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Marino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 51.0.1, presentato dal senatore Morando.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.0.2, presentato dai senatori Battaglia Giovanni e Montalbano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 52, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

PILONI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del relatore e del Governo sull'emendamento 52.25, considerato che anche il sottosegretario Vegas ha ricordato ieri l'importanza dell'imprenditoria femminile. La legge n. 215 del 1992, pur avendo finanziato in misura modesta gli investimenti, ha avuto una funzione molto importante.

Recentemente anche l'Unione europea ha richiamato la necessità di interventi attivi di supporto al lavoro autonomo delle donne; la misura di questi interventi nell'Unione europea è del 28 per cento, negli Stati uniti è del 35 per cento. Questa finanziaria è in totale controtendenza perché le modifiche apportate alle forme di finanziamento previste dalla legge n. 488 del 1992 non sono state estese alla già ricordata legge sull'imprenditoria femminile. La situazione è aggravata dal fatto che, essendo di prossima emanazione il bando, si perderà un intero anno: le domande dovranno essere ripresentate sulla base delle nuove regole e l'intervento non avrà più la forma dell'incentivo bensì quella del finanziamento agevolato da restituire. L'emendamento è volto ad aggiungere, al comma 5, la menzione della legge n. 215 accanto a quella della legge n. 488. Chiedo una valutazione positiva di questa proposta.

CADDEO (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei proporre all'Assemblea, al relatore e al Governo una riflessione sul Fondo rotativo per le imprese.

La norma vuole regolare in modo nuovo i contributi alle imprese, incidendo pesantemente sui nuovi investimenti per lo sviluppo. In luogo di un contributo a fondo perduto, si stabilisce che la quota da rimborsare allo Stato non deve essere inferiore al 50 per cento, con un tasso di interesse dello 0,5 per cento. Sono esclusi da questa normativa soltanto i fondi di cui alla legge n. 488 del 1992, relativi ai patti territoriali e ai contratti di programma. La norma incide quindi pesantemente sulle altre leggi di incentivazione statali e depotenzia totalmente le leggi di incentivazione regionali.

La nuova normativa dovrà essere approvata dall'Unione europea; conseguentemente, per l'intero anno 2003 le leggi regionali di incentivazione alle imprese saranno prive di effetti e perderemo incentivi allo sviluppo per un anno. In una fase di stagnazione economica come questa, ci priviamo di strumenti di stimolo dell'economia, che avrà più difficoltà ad essere rilanciata. Inoltre, si strangolano le Regioni dopo la regionalizzazione dell'incentivazione di tutte le attività imprenditoriali e delle iniziative di sviluppo locale. L'operato del Governo rivela una schizofrenia distruttiva; dal fondo di ogni proposta emerge puntualmente un riflesso anti-autonomistico a danno delle Regioni, una disprezzo per le iniziative locali.

Per vostra iniziativa viene depotenziata la carta degli aiuti alle imprese italiane, già approvata a Bruxelles e valida fino al 2006, e le imprese, che avranno più difficoltà ad affrontare i competitori europei, sono private di sostegno pubblico.

Noi stiamo rinunciando a quello che l'Unione europea concede agli imprenditori. Vi chiediamo quindi di evitare questo danno alla competitività e alla crescita nazionale e di lasciare libere le Regioni di sviluppare le loro politiche.

Se non intendete approvare la nostra proposta vi chiediamo, in subordine, di allentare almeno questi vincoli: diamo attenzione ai problemi delle nostre autonomie permettendo alle Regioni più flessibilità nell'attuare questa norma, prevedendo per esempio un margine che dia loro la

possibilità di regolare la parte a carico del privato con un mutuo non al 50 per cento ma fino al 50 per cento, per permettere anche di fare scelte selettive a seconda dei settori economici. Diamo la possibilità, cioè, alle Regioni di esplicitare le competenze che hanno acquisito.

Con l'emendamento 52.10 proponiamo un'attenuazione di questa politica per consentire alle imprese che beneficeranno del credito agevolato, ma pur sempre da restituire, di rimborsarlo non più in cinque anni ma almeno in dieci.

Sono due proposte di attenuazione del danno. Ci piacerebbe che il relatore rispondesse a questi problemi e che l'Aula riflettesse per il bene delle nostre imprese e per consentire alle Regioni di sviluppare le attività di loro competenza.

PRESIDENTE. Senatore Caddeo, temo che la sua proposta sia stata ascoltata solo da me. Mi dispiace per questo brusio, che è assolutamente trasversale, e mi scuso da parte dei due schieramenti del Parlamento.

BETTAMIO (*FI*). Signor Presidente, l'emendamento 52.13 si riferisce alla legge n. 215 del 1992. Se applicassimo quanto previsto dal comma 2 di detta legge, ossia una riduzione del 50 per cento del contributo che la stessa legge concede alle imprese piccole e alle imprese familiari soprattutto localizzate nel Mezzogiorno (laddove la disoccupazione è più forte e dove maggiormente dovrebbe essere incrementato il tasso di occupazione anche femminile, come sottolineava la collega Piloni), si decurterebbe la possibilità di azione di queste piccole e medie imprese.

Per tale motivo, con l'emendamento in esame chiedo che le disposizioni di cui al comma 2 non si applichino in questo caso.

ASCIUTTI (*FI*). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 52.35 è di particolare importanza. Infatti, l'articolo 52 prevede la confluenza in appositi fondi rotativi delle somme destinate alle imprese per contributi e alla produzione e agli investimenti. Al comma 5 del medesimo articolo sono esclusi dall'applicazione della norma i contributi in conto interessi, nonché le risorse destinate alla concessione di incentivi per attività produttive previsti dalla legge n. 488 del 1992.

L'emendamento proposto intende estendere tale deroga anche alla gestione dei fondi per la concessione di contributi per la ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo n. 297 del 1999. In effetti, tale normativa prevede una serie di strumenti di intervento che già gravano su un fondo – il Fondo per le agevolazioni alla ricerca – che ha natura rotativa. In particolare, attraverso il FAR si garantisce il sostegno a progetti di ricerca industriale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti e/o nuovi processi, alla creazione o al potenziamento di distretti tecnologici, alla formazione di ricercatori per l'industria, alla mobilità dei ricercatori pubblici verso il mondo delle imprese, all'assunzione di personale qualificato nelle piccole e medie imprese, alla creazione di centri di ri-

cerca a carattere misto pubblico e privato, allo *spin off* della ricerca pubblica di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico.

Gli interventi finanziari sono di tipo misto, composti da una quota di contributo a fondo perduto pari al 25 per cento dei costi dei progetti ed a una quota di credito agevolato pari al 70 per cento soggetto a restituzione. Ciò si traduce in una effettiva sovvenzione lorda dei costi pari al 39 per cento circa, con quota privata pari al 61 per cento.

Immagino che quest'Aula, maggioranza e opposizione, debba fare una forte meditazione sul tema della ricerca e mi auguro che sia il relatore che il Governo, dal momento che non si prevedono costi aggiuntivi ma che si tratta soltanto di immaginare un'apertura verso la ricerca industriale, rivolgano la massima attenzione a tale questione, di estremo rilievo per la nostra Nazione. Senza una contribuzione significativa alla ricerca il nostro Paese – lo diciamo tutti – non può risorgere. Mi auguro che il Governo, ma soprattutto l'Aula, dia un contributo significativo a questo emendamento. (*Applausi del senatore Monticone*).

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 52.0.6 tende sostanzialmente a compensare e ad integrare le iniziative previste in questa finanziaria, e soprattutto negli emendamenti presentati dal relatore, per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali per i lavoratori della FIAT e del suo indotto, così come previsto anche dagli emendamenti 28.2000 e 28.2001, che prospettano interventi di politica attiva per il settore trainante dell'industria automobilistica in Italia, che sta attraversando un momento di grave crisi.

Credo che tutti i colleghi senatori debbano avere ben chiaro in mente che, dopo le dichiarazioni fatte nei tanti dibattiti in Aula alla presenza del ministro Marzano, è necessario passare dalle parole ai fatti.

Questo emendamento tende a destinare risorse nell'ambito del Fondo unico per le imprese, ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 488 del 1998, per la realizzazione di programmi volti al miglioramento della rete di servizio e dell'attività di ricerca ed innovazione nei distretti automobilistici e dunque in tutte quelle realtà italiane in cui sono presenti impianti industriali e stabilimenti automobilistici che si trovano in difficoltà. Occorre davvero dare gli strumenti per rinnovare ed essere all'altezza della competizione internazionale.

Pertanto, invito caldamente tutti i colleghi a prendere in seria considerazione l'emendamento in esame, al di là del fatto che sia stato proposto da un senatore dell'opposizione. Sono altresì disponibile a ritirare la mia firma, se esso dovesse essere fatto proprio dal Governo. Qui non è in discussione la paternità di una proposta, ma l'obiettivo, tant'è che ne approfitto, signor Presidente, per chiedere di aggiungere la mia firma all'emendamento 52.0.9, il cui primo firmatario è il collega della maggioranza Menardi, proprio per dare un segnale che va nella stessa direzione, se si vuole davvero fare proposte concrete. Altrimenti, ai nostri operai e lavoratori, che attendono dal Senato, da tutto il Parlamento, un segnale forte, la-

sciamo soltanto vuote parole. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI*).

MENARDI (AN). Signor Presidente, come ha ricordato il collega Cambursano, l'emendamento 52.0.9 tende a sostenere la filiera del settore dell'automobile e il suo indotto con misure che incidono sugli sviluppi del comparto medesimo, con questo emendamento si intende favorire gli accessi al credito.

Pertanto, chiedo al Governo di esprimersi in senso favorevole almeno rispetto a uno dei due emendamenti in questione, anche per dare un segnale concreto nei confronti dell'impresa automobilistica e non soltanto della FIAT.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, intervengo molto brevemente.

Occorre dare atto al Governo di aver recepito alcune nostre indicazioni riferite all'articolo 52, e ora all'articolo 52-*bis*, in ordine alla società Sviluppo Italia e alla sua linea di azione. Tuttavia, rispetto a quanto indicato occorre procedere, secondo noi, ad un ulteriore affinamento, per consentire la piena realizzabilità della norma.

Mi rivolgo in particolare al sottosegretario Vegas e al relatore Grillotti. Questo affinamento, così come previsto dalla norma aggiuntiva da noi presentata con l'emendamento 52.0.50, si ritiene indispensabile perché il Governo, pur consentendo a Sviluppo Italia, una volta attuato il procedimento di cartolarizzazione, di *securitization*, di procedere alle anticipazioni delle relative risorse, rendendole immediatamente disponibili, non permette tuttavia di avere risorse aggiuntive.

Pertanto, sarebbe opportuno, sottosegretario Vegas, se non un rifinanziamento, quanto meno quel miglioramento che ho appena indicato, in quanto sono state presentate 60.000 domande per il prestito d'onore e 1.200 domande per l'imprenditorialità giovanile.

Le risorse rivenienti dalla sola operazione di cartolarizzazione dei mutui potrebbero non essere sufficienti per coprire gli oneri derivanti dall'evasione delle domande giacenti e, men che meno, delle nuove domande.

CHIUSOLI (DS-U). Signor Presidente, svolgerò solo alcune brevissime considerazioni, perché restino agli atti di questa liturgia ormai obsoleta, che ogni minuto che passa dimostra quanto sia bisognosa di una profonda ridefinizione, onde evitare che subisca la degenerazione finale che la porti a trasformarsi in quelle trattative sindacali che terminano inevitabilmente alle 4 di mattina in sale fumosissime, con gli interlocutori sdraiati sui tavoli.

Signor Presidente, sostiene un illustre collega che la miglior politica industriale che un Governo possa avere è, paradossalmente, il non averla: se questo fosse vero, il Berlusconi II sarebbe il miglior Governo della storia repubblicana. Siamo arrivati ad alcuni atti e decisioni che sembravano

sancire l'abolizione delle funzioni del Ministro e dei compiti del Ministero, dai caminetti di Arcore sulla FIAT, alle rapine di competenza da parte del Tesoro.

Ma, tornando alla finanziaria e restandoci, il testo originario presentato alla Camera dei deputati fotografava perfettamente la misura dell'impegno di questo Governo per l'industria, l'artigianato, la piccola e media impresa e il commercio; tre misere norme, con la prepotente reintroduzione della contrattazione politica. Camera e Senato hanno tentato e tentano ancora di imbastire un filo di politica per lo sviluppo imprenditoriale, il lavoro, la creazione di ricchezza e sviluppo, ma l'impresa si sta rivelando disperata. Il Governo chieda agli artigiani cosa pensano di questa finanziaria: sarebbe uno splendido sondaggio che si potrebbe affidare a Datamedia; lo chieda alle piccole imprese, ai commercianti.

I nostri emendamenti, in particolare il 52.0.13, illustrano quello che avrebbe potuto essere un sentiero praticabile, organico, certamente non sufficiente, ma indicativo della nostra visione del problema, in questo caso sulla ricerca e l'innovazione. Con l'emendamento 52.0.13 si propone il rifinanziamento del Fondo per l'innovazione tecnologica, per il sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali; poi, attraverso un credito di imposta e agevolazioni specifiche, si affrontano sostanziosamente le questioni legate alla ricerca e agli oneri di personale qualificato conseguenti; inoltre, si prevede l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa del 75 per cento degli investimenti in formazione e sviluppo professionalità qualificate per sostenere il trasferimento di conoscenza dall'ambito della ricerca scientifica pura a quello della ricerca applicata.

Condivisibile o meno, credo che questo sia un modello di intervento sul quale confrontarsi positivamente. Ma c'è da chiedersi con chi ci si confronta, visto che il Ministro è latitante e se ci fosse forse non potrebbe nemmeno decidere; ormai solo il nostro dovere di eletti ci tiene legati al nostro impegno verso il Paese, ma il sistema produttivo ne subirà inevitabilmente le conseguenze. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. In considerazione del dibattito che si è svolto in ordine all'articolo 52 mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento 52.25, identico agli emendamenti 52.22, 52.27 e 52.46. Dico questo perché la legge n. 488 riguarda appunto gli incentivi agli investimenti e l'inserimento dell'imprenditoria femminile non credo che cambierebbe di molto i termini della questione.

Inoltre, sarei favorevole alla trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti 52.43, 52.44 e 52.45.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Cambursano e tutti quelli riguardanti l'indotto della FIAT e le

politiche di investimenti, chiedo ai presentatori di ritirarli. Nel maxiemendamento sono previsti 800 miliardi destinati all'università e alla ricerca che mi sembra rappresentino una cifra considerevole. Di conseguenza, di ricerca bisognerebbe parlare in quel contesto, mentre per quanto riguarda i problemi della FIAT e del suo indotto essi trovano collocazione in uno degli emendamenti presentati dal relatore che disciplina appunto tale tematica. Qualora non venissero ritirati, esprimo parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, questo articolo, come altri che abbiamo esaminato o che dovremo esaminare, è il risultato di una lunga elaborazione avvenuta in Consiglio dei ministri, che tiene conto anche dei dettami del Patto per l'Italia. Risulta dunque arduo, se non addirittura impossibile, avendo ricadute da quel punto di vista, apportare modifiche sostanziali a tale normativa.

Detto questo vi sono alcuni emendamenti (a partire dal 52.2, per arrivare ad altri, fra cui il 52.25 della senatrice Piloni, riguardanti la questione dell'imprenditoria femminile) che credo possano essere valutati anche nell'ambito delle proposte del relatore. Allo stato attuale è difficile pensare che ampliando la platea dei beneficiari degli interventi sostanzialmente il prodotto non cambi. Se le risorse sono destinate a quanto stabilito nell'articolo 52 è opportuno non introdurre altre materie perché altrimenti verrebbe modificato il quadro di riferimento.

Pertanto, rivolgo ai presentatori un invito a trasformare questi emendamenti in ordini del giorno.

Lo stesso vale per l'emendamento 52.13, di cui è firmatario il senatore Bettamio.

L'emendamento 52.42, della senatrice Alberti Casellati, prevede che i contributi relativi alla legge n. 215 siano totalmente a fondo perduto: questa è una logica assolutamente contraria a quella adottata da ultimo dal Governo, e quindi in questo caso non sarei neanche in grado di accogliere un ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'emendamento 52.35, a firma del senatore Asciutti e di altri senatori, relativo alla ricerca industriale, sottolineo che bisogna tenere presente il ragionamento che ho svolto poc'anzi circa il fatto che introdurre ulteriori finalizzazioni significa modificare l'assetto complessivo di questa normativa; poi, vi è l'ulteriore questione che in un emendamento del relatore è previsto un apposito stanziamento destinato alla ricerca, e si potrà decidere se indirizzarlo alla ricerca di base o a quella industriale. Comunque, fondi nuovi per la ricerca già esistono e, quindi, francamente non sono in grado di esprimere un parere favorevole su questo emendamento, anche se ovviamente ne condivido la finalità.

Per quanto concerne l'emendamento 52.0.6, del senatore Cambursano, relativo alle politiche del distretto, si tratta di una tematica interessante, che però viene affrontata in modo alquanto *tranchant*, perché ci si limita sostanzialmente a concedere benefici a questo tipo di insediamenti; è ovvio che l'ideale sarebbe dare benefici a tutti, ma bisogna vedere se c'è

una compatibilità europea e finanziaria. Quindi, in questo senso, il parere è contrario.

L'emendamento 52.0.9, presentato dai senatori Menardi e Massucco, riguarda la nota questione delle garanzie per l'indotto dell'auto. È un problema all'attenzione del Governo, sicuramente rilevante e sollevato anche in sede regionale; tuttavia, allo stato attuale la copertura non può essere assentita e, quindi, questo emendamento non è accoglibile. Vedremo se, successivamente, in qualche modo si potrà fare fronte a tale esigenza.

L'ultima questione è quella posta dal senatore Eufemi con l'emendamento 52.0.50. Anche in questo caso si tratta di una questione rilevante, vale a dire quella dell'autoimprenditorialità, però bisogna prestare attenzione al fatto che tutti i fondi devono stare all'interno degli appositi stanziamenti riguardanti lo sviluppo delle aree depresse e di questo tipo di imprenditorialità. Andare ad utilizzare, come si fa in tale emendamento, i fondi di cui all'articolo 42 significa pregiudicare l'equilibrio complessivo e il Patto per l'Italia. Pertanto, non posso esprimere parere favorevole, pur rendendomi conto delle necessità evidenziate nell'emendamento. Anche in questo caso, potrebbe essere utile sottolineare l'esigenza con una sorta di invito al Governo organizzata sotto la forma dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Mi scusi, sottosegretario Vegas, a pagina 588 del fascicolo vi sono gli emendamenti 52.22, 52.25, 52.27 e 52.46, di contenuto sostanzialmente identico, sui quali il relatore si è rimesso al Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si tratta degli emendamenti riferiti al lavoro femminile, per i quali suggerirei la presentazione di un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 52.1, presentato dal senatore Battaglia Antonio, fino alle parole «la stessa data».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 52.1 e gli emendamenti 52.6, 52.2 e 52.5.

Metto ai voti l'emendamento 52.8, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.10, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 52.13, c'è un invito a trasformarlo in ordine del giorno. Senatore Bettamio, accoglie tale invito?

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, innanzi tutto sono sensibile agli appelli che il sottosegretario Vegas ci lancia già da qualche giorno di non continuare a «caricare», perché conosciamo le disponibilità.

In secondo luogo, si tratta di un articolo che prevede che gli sgravi o si applicano o non si applicano: non c'è una terza via.

In terzo luogo, se devo scegliere fra l'impiccagione e la ghigliottina, scelgo la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, nella speranza che ciò voglia dire che il Ministro competente farà una riflessione, con i suoi colleghi, per cercare di risolvere in qualche modo la questione.

PRESIDENTE. Senatore Bettamio, dopo ci spiegherà se l'ordine del giorno è la ghigliottina o la corda!

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G52.100, testé presentato, non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 52.14, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.15, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.16, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.17, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.19, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.20, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.21, presentato dai senatori Balboni e Kappler.

Non è approvato.

Sull'emendamento 52.25 è stato rivolto un invito a trasformarlo in ordine del giorno. Senatrice Piloni, accoglie tale invito?

PILONI (*DS-U*). Signor Presidente, trasformo l'emendamento 52.25 in un ordine del giorno, chiedendo al Governo se concorda sull'inserimento di un riferimento specifico al bando di imminente apertura, che è il quinto del 2002, e sull'impegno a valutare la possibilità di applicare le norme attualmente in vigore.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sono d'accordo e accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli emendamenti 52.22, 52.27 e 52.46, di contenuto sostanzialmente identico, non avanzano obiezioni, anche tali emendamenti si intendono trasformati nell'ordine del giorno G52.101 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

D'IPPOLITO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'IPPOLITO (*FI*). Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 52.37, presentato dal senatore Cavallaro, fino alle parole «non si applicano».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 52.37 e l'emendamento 52.39.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 52.29, presentato dai senatori D'Ippolito e Girfatti, fino alle parole «n. 608».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 52.29 e l'emendamento 52.34.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 52.35 se accolgono l'invito a trasformarlo in ordine del giorno.

ASCIUTTI (*FI*). Signor Presidente, non posso accettare tale invito.

Dobbiamo metterci d'accordo se la ricerca oggi è fondamentale per il Paese o no. È una scelta.

Come Presidente della 7ª Commissione, ho portato avanti questo unanime indirizzo della Commissione stessa, che invito l'Aula a mantenere anche oggi. Pertanto, insisto per la votazione dell'emendamento 52.35. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 52.35.

MONTICONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, desidero apporre la mia firma all'emendamento e dichiarare il mio voto favorevole.

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

TESSITORE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORE (*DS-U*). Signor Presidente, con il consenso del senatore Asciutti, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento e dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.35, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-SDI*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, visto l'esito della votazione, il Governo chiede una sospensione della seduta per trenta minuti.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del Governo, sospendo la seduta fino alle ore 11.

(La seduta, sospesa alle ore 10,31, è ripresa alle ore 11,01).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

BORDON (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, colleghi, non voglio indulgere in riflessioni particolari su quello che è avvenuto pochi minuti fa.

Siamo giunti all'esame dell'articolo 52 accantonando circa la metà degli articoli della finanziaria, cioè quelli più rilevanti per la qualità dei contenuti. Ieri il presidente Azzollini ha lamentato i tempi scarsissimi di lavoro per la Commissione bilancio, che non ha ancora espresso il parere sulla copertura di importanti emendamenti presentati dal relatore.

A me pare si ponga un problema di chiarezza e di guida politica; non voglio imputare la responsabilità della situazione al solo sottosegretario Vegas, che è qui presente a portare la croce, ma in questo momento non possiamo non avere chiarezza sulla guida politica. Il ministro Tremonti è stato presente cinque minuti e non è più venuto in Aula. Il Governo e la maggioranza sono, per così dire, allo sbando rispetto alla manovra finanziaria. L'Assemblea vuole sapere come intendete procedere. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Credo che il miglior modo di procedere sia proseguire i lavori, per avere il tempo di analizzare le altre situazioni.

Chiedo alla senatrice Alberti Casellati se, udito il parere del Governo, intende mantenere l'emendamento 52.42.

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Lo ritiro, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Mugnai se accoglie l'invito a trasformare gli emendamenti 52.43, 52.44 e 52.45 in un ordine del giorno.

MUGNAI (AN). Ritiro gli emendamenti 52.43, 52.44 e 52.45 e li trasformo nell'ordine del giorno G52.103.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G52.103 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 52, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 52.0.1.

DEMASI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI (AN). Signor Presidente, insieme ai senatori Cozzolino e Pontone, sottoscrivo l'emendamento 52.0.1. La proposta prevede l'istituzione di consorzi per settori di attività caratterizzati dalla presenza diffusa di piccole imprese. È un comparto molto delicato, il cui avvenire può essere assicurato soltanto in forma comprensoriale e associativa. L'accoglimento di questo emendamento, che istituisce una nuova forma di associazione e compartecipazione per risolvere i problemi del settore, darebbe una spinta innovativa e propulsiva, di cui tutti avvertiamo il bisogno. Sottopongo alla benevola attenzione del Governo questa proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 52.0.1, presentato dal senatore Battaglia Antonio e da altri senatori, fino alle parole «n. 662».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 52.0.1 e l'emendamento 52.0.3.

Metto ai voti l'emendamento 52.0.4, presentato dai senatori Balboni e Kappler.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.0.5, presentato dai senatori Balboni e Kappler.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.0.6, in relazione al quale è stato formulato un invito al ritiro.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, insieme alla senatrice Acciarini, se i presentatori lo consentono, desidero sottoscrivere gli emendamenti 52.0.6 e 52.0.12 e 52.0.9, dichiarando il voto favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Cambursano se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 52.0.6.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non posso accogliere tale invito, anche perché l'emendamento presentato dal relatore non prevede fondi congrui per sostenere la ricerca e l'innovazione, soprattutto nel settore maggiormente in crisi in questo momento, cioè quello dell'auto.

Quindi, o il Governo ha il coraggio delle proprie azioni e mette mano – come si suol dire – al portafoglio, se davvero crede ancora nel rilancio dell'industria automobilistica, oppure si assume la responsabilità di votare contro insieme alla sua maggioranza.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 52.0.6.

PRESIDENTE. Onde evitare incertezze sull'esito della votazione dell'emendamento 52.0.6, dispongo che la stessa sia effettuata mediante procedimento elettronico.

Metto ai voti l'emendamento 52.0.6, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.0.7, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.0.500.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, l'emendamento attiene alle modalità di intervento e di spesa relative alla crisi FIAT e conseguentemente del suo indotto. Poiché, volenti o nolenti, i finanziamenti sono già stati nuovamente disposti e altri ne arriveranno, il problema non è se sborsare quattrini pubblici, ma se questi servano per chiudere sta-

bilimenti e cancellare posti di lavoro o per indirizzare quell'attività imprenditoriale verso un rilancio produttivo. L'emendamento 52.0.500 è chiaramente contrario a dare i soldi alla FIAT per pagare magari i suoi debiti con le banche e propone un intervento pubblico tramite l'Agenzia per la mobilità pubblica e privata con una dotazione di 10 milioni di euro.

Pare ci siano interessi crescenti in settori economici e politici rispetto a una rivalutazione dell'intervento pubblico. Il sottosegretario Vegas non è di questa scuola, almeno per ora, tanto da non prendere in considerazione neppure nei suoi pareri questo emendamento. Ebbene, io credo che tra qualche mese, con il fallimento del piano FIAT, il problema sarà all'ordine del giorno. Non sarebbe male pensarci da oggi. Quindi, diciamo no a soldi alla FIAT per licenziare.

Nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento in esame da parte del Gruppo di Rifondazione Comunista, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, mi asterrò sull'emendamento 52.0.500, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba. Non posso votare a favore perché ritengo inidonei gli strumenti individuati. Con una dotazione di un solo euro, potrei presentare un subemendamento per un centesimo di euro; con un fondo si pensa di acquisire la proprietà della FIAT auto. Credo che ciò sia impraticabile anche dal punto di vista giuridico; tra l'altro, non si capisce da parte di chi vi sarebbe l'acquisizione.

Nel comma 2 è prevista un'Agenzia a proprietà mista per il monitoraggio e la gestione dei processi di mobilità, quando a livello regionale già vi sono agenzie pubbliche che provvedono a tal fine.

Ora, anche in riferimento a quanto diceva il relatore Grillotti, quanto proposto dal Governo e dal relatore per la FIAT in termini di cassa integrazione e mobilità va a prosciugare totalmente, almeno per due terzi, il fondo per l'occupazione. Tra l'altro, questo Governo nella scorsa finanziaria aveva cancellato una leggina che la mia parte politica era riuscita a far approvare, con la quale gli utili e i dividendi sopravvenienti, cioè in aggiunta a quelli previsti, delle società tipo ENEL, ENI ed altre, di cui lo Stato ha ancora il pacchetto azionario, potevano per il 20 per cento andare a rendere più congrua la dotazione del fondo per l'occupazione.

Inspiegabilmente quella leggina, che costituiva un salvadanaio di fronte ad emergenze che potevano intervenire in un settore così delicato, la si è voluta sospendere per un triennio. È previsto un emendamento che mi auguro possa essere esaminato a breve e spero anche in un ripensamento da parte del Governo.

Avendo ricordato brevemente questi aspetti, nei limiti di tempo di questa discussione, non posso votare contro. Pertanto mi asterrò, per esprimere ancora una volta la mia sincera e piena solidarietà al senatore Malabarba e alle migliaia di famiglie che vivono drammaticamente la crisi del settore automobilistico. Auspico da parte del Governo un ripensamento che consenta di affrontare il problema in termini giusti, secondo quanto già indicato negli interventi dei senatori Pagliarulo e Muzio, ai quali mi richiamo per brevità.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malabarba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.0.500, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Senatore Menardi, intende trasformare l'emendamento 52.0.9 in un ordine del giorno?

MENARDI (AN). Sì, lo trasformo nell'ordine del giorno G52.104.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G52.104 non sarà posto ai voti.

(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firma: all'ordine del giorno G52.104 dal senatore Cambursano).

Metto ai voti l'emendamento 52.0.12, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.0.13, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.0.15, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.0.16, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Eufemi, accoglie l'invito a trasformare il suo emendamento 52.0.50 in ordine del giorno?

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, accolgo l'invito del Governo e lo trasformo nell'ordine del giorno G52.105.

LAURO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (*FI*). Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere la mia firma sull'ordine del giorno del senatore Eufemi. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G52.105 non sarà posto ai voti.

Ricordo che l'articolo 52-*bis* è stato accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 53, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 53.1, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.2, presentato dal senatore Baratella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 53.7.

BARATELLA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARATELLA (*DS-U*). L'articolo 53 nasce da una delle poche disponibilità della maggioranza ad ascoltare le proposte dell'opposizione. In pratica, si accetta di sostenere le piccole e medie imprese commerciali che – secondo la mappatura prevista dal Ministro dell'interno, in collaborazione con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sentita la Conferenza Stato-Regioni – entro il 31 maggio siano nella condizione di operare in aree a forte rischio di criminalità.

Noi ci preoccupiamo di dare sostanza alle dichiarazioni di principio, prevedendo che tra i costi siano riconosciute le spese relative alla copertura degli oneri correnti del servizio di cassa continua, a cura di apposito servizio di vigilanza. L'essenziale è che questa misura sia reale e non sia solo uno *spot* pubblicitario, poiché tale risulta essere, con una disponibilità risibile di 10 milioni di euro. La nostra richiesta era invece di incrementare il fondo disponibile a 100 milioni di euro. So che non sarà accolta, per la già ricordata miopia di questo Governo e per l'arroganza derivante dai numeri parlamentari. Comunque, lo ribadisco, arroganza e miopia presto o tardi si pagano.

DEMASI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI (*AN*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 53.8, nel caso in cui venga votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 53.7, presentato dal senatore Baratella e da altri senatori, fino alle parole «istituto di vigilanza».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 53.7 e gli emendamenti 53.8 e 53.9.

Metto ai voti l'articolo 53.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 54, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, rispetto al complesso degli emendamenti da noi presentati, voglio illustrarne due.

Il primo di essi, il 54.15, è relativo alla missione di Infrastrutture S.p.A.. Com'è noto, l'articolo 54 attribuisce a questa società neocostituita per le grandi infrastrutture, l'obbligo di realizzare l'alta velocità ferroviaria. Se da un lato quest'obiettivo in termini strategici è condivisibile, preoccupa che la missione sia assai estesa in alcune aree del Paese ed escluda sostanzialmente il Mezzogiorno.

Con questo emendamento, chiediamo di limitare l'obiettivo sostanzialmente alle tratte già cantierizzate, cioè il tratto Torino-Milano-Bologna-Firenze-Napoli, e quindi, trattandosi di un progetto molto costoso che mette a rischio lo stesso equilibrio economico-finanziario di Infrastrutture S.p.A., attribuire a detta società una missione più circoscritta, relativamente alle tratte già cantierizzate, ma che non hanno risorse sufficienti per essere completate. Invece di cominciare nuovi cantieri dal destino altamente incerto, è bene completare quelli in corso. Questo è il senso dell'emendamento 54.15.

Vorrei poi illustrare l'emendamento aggiuntivo 54.0.12, che riguarda le reti metropolitane e tranviarie delle città italiane. Il decreto «blocca-spesa» o «taglia-residui» di Tremonti, approvato da Governo e Parlamento, fa sì (è in corso una trattativa, ma sicuramente i rischi sono enormi) che una quota delle risorse non ancora impegnate in appalti da parte delle città per questi due obiettivi, cioè le reti metropolitane e tranviarie, possa a fine anno rientrare nella più generale ricognizione dei residui non spesi. L'ordine di grandezza viene stimato intorno ai 5.000 miliardi di vecchie lire, su un totale di 15.000 miliardi, tra risorse dello Stato e risorse degli enti locali, che insieme concorrono al finanziamento di queste opere.

Credo che le nostre città siano talmente congestionate e abbiano così bisogno di realizzare queste infrastrutture, ovviamente in modo accelerato, che togliere risorse per questi scopi sia assolutamente fuori luogo e sbagliato.

Per questa ragione, propongo che sia sostanzialmente esclusa questa eventualità e vengano mantenuti anche per l'anno 2003 questi residui, in modo da consentire a tutte le grandi e medie città italiane di proseguire, fino ad arrivare all'appalto, e concludere la realizzazione di queste urgenti infrastrutture per la mobilità delle nostre città. (*Applausi del senatore Zancan*).

IZZO (*FI*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 54.800, che tratta tre argomenti, l'ultimo dei quali intende creare una uniformità di condizioni.

Il primo, invece, costituisce un'interpretazione autentica delle disposizioni introdotte dall'articolo 45 della legge n. 166 del 2002, il collegato alla finanziaria dell'anno scorso. L'interpretazione in effetti corrisponde a quanto emerso già dal dibattito parlamentare, che fu oggetto di un ordine del giorno, il 9/2032/B/25, già accolto dal Governo. Ciò vuol dire che il disposto dell'articolo 45 in questione si applica esclusivamente ai bandi di gara attinenti allo svolgimento di servizi di trasporto su gomma.

La seconda parte dell'emendamento, invece, riguarda la possibilità di pagare in maniera dilazionata l'ICI sulle grandi stazioni. (*Applausi del senatore Giuliano*).

FLAMMIA (*DS-U*). Signor Presidente, ho presentato vari emendamenti all'articolo 54, ma, considerato l'andamento dei lavori, interverrò brevemente soltanto con riguardo all'emendamento 54.48 nella speranza di attirare l'attenzione del rappresentante del Governo e dei colleghi su un problema di fondamentale importanza: il raddoppio della tratta ferroviaria Caserta-Foggia.

Si tratta di un'opera estremamente necessaria. Allo stato attuale esiste un unico binario con gravi pericoli anche per il trasporto. È già stato predisposto un progetto e stanziato un modesto finanziamento da vari anni. Addirittura, una piccola parte di quest'opera è già stata avviata; però i lavori languono, i finanziamenti sono insufficienti per cui non si riesce a portare a termine l'opera.

Mi rendo conto che non è facile approvare in quest'Aula un emendamento che comporta spese abbastanza rilevanti. Pertanto, pur auspicando l'approvazione dell'emendamento, mi dichiaro anche disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno che il Governo – a mio parere – dovrebbe accogliere perché si tratta di un'opera di fondamentale importanza.

Chiedo anche ai senatori, soprattutto della Campania e della Puglia, di sostenere questo impegno a cui il rappresentante del Governo ritengo debba prestare la dovuta attenzione.

MARINO (*Misto-Com*).Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*).Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento 54.48.

CARELLA (*Verdi-U*). Anch'io signor Presidente, vorrei apporre la mia firma a questo emendamento.

IZZO (*FI*). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma a questo emendamento.

ROLLANDIN (*Aut.*). Signor Presidente, sottolineo l'importanza dell'emendamento 54.0.14, che propone una proroga per le Regioni in merito ai servizi di trasporto pubblico locale a mezzo ferrovia.

La norma si propone di assicurare, prima dell'apertura del mercato, un adeguato periodo di transizione per la gestione dei servizi ferroviari e automobilistici integrativi di trasporto pubblico locale già affidati direttamente ad un unico gestore in base all'attuale disciplina (articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto sia anche gestore della rete e su di essa siano in corso di esecuzione investimenti pubblici per interventi di ammodernamento e di messa a norma della rete. In quel caso, infatti, il gestore attuale è al contempo gestore del trasporto e della rete e in tal modo è anche esercente o committente degli interventi infrastrutturali in corso di esecuzione sulla rete stessa.

È evidente perciò che nessuna gara per l'aggiudicazione di servizi di trasporto a mezzo ferrovia potrà essere efficacemente espletata se la rete su cui tale servizio debba svolgersi non sarà in grado di garantire regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario in quanto le condizioni della rete incidono direttamente sul servizio di trasporto e, quindi, sulla remunerabilità delle condizioni economiche della gara stessa. Si rende, pertanto, necessario, da un lato, porre in essere le condizioni indispensabili per la messa a gara dei servizi di trasporto pubblico locale a mezzo ferrovia che postulano una rete efficiente e la messa a norma sotto il profilo dei servizi *standard* di funzionalità e sicurezza, dall'altro, ottimizzare i costi di esercizio dei servizi di trasporto e di gestione della rete durante il periodo della realizzazione degli investimenti infrastrutturali.

Il periodo di transizione prevede opportunamente la conservazione degli attuali affidamenti ai soggetti individuati secondo la normativa vigente e secondo gli accordi di programma stipulati tra il Ministero e le Regioni. La durata del periodo di transizione è fissata in otto anni, coerentemente con quanto previsto per il periodo di durata degli affidamenti diretti dal testo del regolamento in tema di obblighi di servizio pubblico e di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri per ferrovia su strada o per via navigabile interna, definito dalla Commissione europea il 21 febbraio 2002.

In tal senso, chiedo che si ponga attenzione a questo emendamento.

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, volete fare in pochi anni il ponte sullo Stretto, ma non pensate alla linea ferroviaria Palermo-Messina e a quella Messina-Catania-Siracusa. L'emendamento 40.0.15 vuole superare la vostra ricercata e voluta disattenzione: prima del pane, vi preoccupate della posateria; prima dell'efficienza, preferite l'immagine e l'effetto mediatico! (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, innanzi tutto, in relazione all'emendamento 54.800, chiedo una votazione per parti separate, giacché tratta tre argomenti diversi. Intendo, pertanto, esprimere parere contrario sul primo e sul secondo comma e favorevole sul terzo.

Per quanto riguarda l'emendamento 54.48, chiedo la trasformazione in un ordine del giorno.

Esprimo poi parere contrario su tutti gli altri emendamenti, non perché non si voglia fare la tratta Messina-Palermo, ma perché alla Infrastrutture S.p.A. sono già affidati i lavori urgenti; come è stato ribadito più volte in quest'Aula, i progetti che devono essere finanziati sono quelli immediatamente cantierabili. Se questa tratta si trovasse in quelle condizioni, sicuramente verrebbe realizzata.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, con alcune precisazioni.

Innanzitutto, ci sono alcuni emendamenti (emendamento 54.3 e successivi) che intendono compartimentare l'intervento di Infrastrutture S.p.A. dedicando quote a singoli settori. È chiaro che, se operassimo questa suddivisione, al resto non andrebbe sostanzialmente niente. Quindi, anche in questo caso, gli emendamenti possono essere trasformati in ordini del giorno per le finalizzazioni, ma non si possono decidere *ex ante* gli interventi di una società che si deve occupare di tutto il territorio nazionale.

Sull'emendamento 54.800, concordo con il relatore.

Sono poi previste (come nell'emendamento 54.48) alcune destinazioni di interventi ferroviari per singole tratte. Anche in questo caso, sarebbe opportuno un atto di indirizzo più che un emendamento perché, poi, se facessimo la somma, essa risulterebbe superiore al totale e, quindi, i conti non tornerebbero.

L'emendamento 54.0.12, a firma della senatrice Donati e di altri senatori, ed altri emendamenti successivi tendono a bypassare il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, il cosiddetto decreto «taglia-spesa». È chiaro che, se la linea del Governo è quella di cercare di riportare a regolarità la gestione e, quindi, anche i residui e gli impegni, non si può consentire che, da una parte, si chiuda la porta e, dall'altra, si apra la finestra.

Quindi, mi rendo conto che esistono dei problemi attuativi, ma il parere non può che essere contrario.

In riferimento all'emendamento 54.0.14, francamente una proroga di otto anni sembra un po' eccessiva e non so come possiamo giustificarla rispetto alla normativa europea, pertanto il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.3, identico all'emendamento 54.4.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, proprio in relazione a quanto diceva poco fa il sottosegretario Vegas, l'emendamento 54.3 si preoccupa di compartimentare una quota degli investimenti di Infrastrutture S.p.A. riservandone almeno il 20 per cento al potenziamento ed ammodernamento della linea ferroviaria Messina-Palermo.

Il motivo per il quale caldeggio che l'emendamento venga preso in considerazione positivamente dall'Aula è il seguente. Proprio ieri, nell'audizione in Commissione, il presidente di Infrastrutture S.p.A., professor Monorchio, ci ha fatto presente che l'impegno previsto in questa legge, cioè di finanziare prioritariamente l'alta velocità, assorbirà pressoché totalmente le disponibilità finanziarie di Infrastrutture S.p.A. per i prossimi anni. È noto che gli investimenti di alta velocità sono tutti localizzati nel Centro-Nord con una lontana e nebulosa previsione di realizzare qualche opera anche al di sotto di Napoli. Ciò significa che Infrastrutture S.p.A., ente primario per la realizzazione di investimenti ferroviari in alta velocità, opererà sostanzialmente al di fuori del Mezzogiorno, contro tutte le promesse fatte fino ad oggi ed anche le indicazioni contenute nella stessa legge finanziaria.

Per questo, quantificare una quota delle risorse relative agli interventi di Infrastrutture S.p.A., devoluta esplicitamente ad interventi sulle linee meridionali, sembra fondamentale per poter avere qualche investimento di carattere ferroviario nel Sud.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.3, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori, identico all'emendamento 54.4, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.5, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.9, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, identico all'emendamento 54.10, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.12, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.13, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.14, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.15, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.16, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.18, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.21, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.25, presentato dal senatore Battaglia Antonio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.32, presentato dal senatore Battaglia Antonio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.35, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.44, presentato dal senatore Danieli Paolo, sostanzialmente identico all'emendamento 54.46, presentato dalla senatrice Alberti Casellati.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori se accolgono la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 54.800.

IZZO (FI). Signor Presidente, sono d'accordo. Chiedo soltanto al relatore e al Governo se sono disponibili all'inserimento delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter in un ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sono d'accordo e accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G54.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 54.800 (testo 2), presentato dai senatori Izzo e Greco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.47, presentato dai senatori Ferrara e Zorzoli.

Non è approvato.

L'emendamento 54.48 è stato trasformato dai presentatori nell'ordine del giorno G54.101 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firme: all'ordine del giorno G54.101 dai senatori Giuliano, Morra, Nocco, Sodano Tommaso, Gentile e Tessitore).

Metto ai voti l'emendamento 54.49, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.50, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.51, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.52, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 54, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 54.0.150, presentato dalla senatrice D'Ippolito, fino alle parole «dei servizi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 54.0.150 e gli emendamenti 54.0.7 e 54.0.9.

Metto ai voti l'emendamento 54.0.11, presentato dal senatore Menardi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.0.12, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.0.13, presentato dal senatore Ferrara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.0.14, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.0.21, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.0.22, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.0.15.

GARRAFFA (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Garraffa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 54.0.15, presentato dai senatori Montagnino e Garraffa.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.0.16, presentato dal senatore Firrarello.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.0.26, presentato dal senatore Gaburro, sostanzialmente identico agli emendamenti 54.0.27, presentato dal senatore Crema e da altri senatori, 54.0.28, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, 54.0.29, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, 54.0.30, presentato dal senatore Curto, 54.0.32, presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori, e 54.0.34, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.0.35, presentato dal senatore Gruosso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.0.36, presentato dal senatore Gruosso e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 55 è stato accantonato.

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 56, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MICHELINI (*Aut*). L'emendamento 56.26, identico agli emendamenti 56.25 e 56.24, è inteso a dare correttezza istituzionale all'autorizza-

zione integrata ambientale, prevista dal comma 3, per tutti gli impianti esistenti a carattere industriale. Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le province autonome non si può scrivere semplicemente «sentite», bensì occorre prevedere una intesa. È per questo motivo che proponiamo di aggiungere al comma 4, secondo periodo, le seguenti parole: «e d'intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

La proposta non è volta a modificare il testo nei suoi contenuti, ma a dare ragione delle competenze in materia primaria di cui dispongono le Regioni a statuto speciale sugli interventi ambientali. Mi auguro che il Governo ed il relatore vogliano accedere a questa proposta emendativa.

FORLANI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, l'emendamento 56.46 intende introdurre una precisazione letterale della normativa. Esso, infatti, intende interpretare lo spirito originario dell'articolo 113 della legge finanziaria per il 2001, che dispone di concedere agli enti locali, sede di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai tributi erariali, una compartecipazione ad alcuni tributi per interventi con finalità ambientale.

Fino ad oggi la questione è stata oggetto di un approfondimento sotto il profilo interpretativo, dal momento che l'applicazione della norma suddetta risultava impedita, ostacolata proprio dal suo stesso tenore. Infatti, l'espressione «tributi erariali con finalità ambientale» dava luogo ad una interpretazione restrittiva sulla fonte dei finanziamenti, poiché i tributi erariali con finalità ambientali rappresentano una parte esigua e indefinita di tali tributi; inoltre non permette di individuare con precisione le imposte e le tasse di cui si prevede la compartecipazione.

Dobbiamo ricordare che la presenza di questo tipo di impianti, proprio perché rientranti, ai sensi della classificazione comunitaria, tra le attività a rischio di incidente rilevante, impone al territorio dei comuni in cui sorgono, ma anche di quelli circostanti, una serie di limitazioni ed oneri in materia di urbanizzazione, sulla base dei provvedimenti attuativi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999, con il quale è stata recepita la direttiva 96/82 della Commissione europea, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

I fondi di cui si parla, previsti dall'articolo 113 della legge finanziaria del 2001, non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario, che rientra negli impegni dei titolari dei predetti impianti di raffinazione, ma sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del territorio. Tale destinazione potrebbe risolvere gran parte dei problemi provocati ai comuni, in particolare alle popolazioni residenti nelle adiacenze degli stabilimenti di raffinazione, favorendo programmi di riqualificazione, messa in sicurezza e sviluppo di interi quartieri, ora in degrado e senza prospettive di miglioramento.

LAURO (*FI*). Signor Presidente, sono già intervenuto ampiamente in Commissione sull'argomento oggetto degli emendamenti 56.49 e 56.50.

Spero che sia il relatore sia il Governo abbiano potuto verificare meglio la questione. Eventualmente sono disponibile a ritirare questi due emendamenti e a trasformarli in un ordine del giorno, su indicazione del Governo. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MACONI (*DS-U*). Signor Presidente, agli emendamenti 56.74 e 56.78 sono diversi, ma tendono entrambi a ridurre gli effetti dell'inquinamento.

Il primo propone di istituire un fondo nazionale per il monitoraggio degli effetti prodotti sull'inquinamento atmosferico dalla consistente permanenza di impianti di riscaldamento ad uso civile alimentati da combustibile gasolio, di cui si propone la trasformazione in impianti alimentati dal metano.

La seconda proposta prevede il completamento delle opere relative al porto di Cremona al fine di rendere navigabile il Po in quel tratto. Ciò darebbe un contributo al miglioramento della viabilità, un tema rispetto al quale il Governo ha assunto uno specifico impegno.

SAMBIN (*FI*). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 56.0.16 prevede l'istituzione del Centro per lo sviluppo delle tecnologie ambientali, il primo centro di eccellenza italiano per la ricerca in un settore di forte sviluppo e di necessità come quello della bonifica e messa in sicurezza dei siti industriali dismessi. L'obiettivo è quello di dare vita ad un soggetto certificatore di metodologie e tecnologie di bonifica a livello nazionale, che fornisca supporto tecnico anche alle pubbliche amministrazioni per la valutazione dei progetti di bonifica.

La nascita del CEST potrà dare impulso ad un settore che ha enormi esigenze; basti pensare che solo in Liguria esistono aree come quella delle acciaierie di Cornigliano (Genova), la Stoppani a Cogoleto e la discarica Pitelli a La Spezia, dove a breve termine saranno necessari interventi. Chiedo il voto favorevole a questo emendamento e, se il Governo non intenderà accoglierlo, propongo la sua trasformazione in ordine del giorno.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Segnalo all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti 56.0.22 e 56.0.23, che sono entrambi iterativi di disegni di legge. La prima proposta è stata oggetto di un ordine del giorno, presentato in occasione della discussione congiunta di disegni di legge relativi alle celebrazioni per lo scrittore, poeta e drammaturgo Ugo Betti, che ha ricevuto il consenso del Governo con l'assicurazione di procedere in tempo utile. Nel 2003 scade infatti il termine per la celebrazione del cinquantenario dell'anniversario dello scrittore. Le risorse finanziarie appostate sarebbero modestissime. Si tratta di aderire ad un'iniziativa già assunta dalla terra natale del noto drammaturgo, di cui ricordo la famosa opera «Corruzione a Palazzo di giustizia», che è stata oggetto di rappresentazioni teatrali e di riproduzioni cinematografiche. La critica ha riconosciuto l'importanza di Ugo Betti nella drammaturgia del

Novecento italiano, un'importanza quasi equivalente a quella di Pirandello nella storia del teatro italiano.

Questa è una sorta di ultima spiaggia, poiché i tempi e i termini per poter reiterare nuovamente le istanze per il finanziamento sarebbero impossibili. Richiamo l'attenzione sul fatto che oltretutto si tratta di un modestissimo intervento finanziario e di sovvenire non solo ad un'iniziativa celebrativa, ma ad una struttura permanente già posta in essere dal comune interessato – un centro studi e ricerche –, il quale fra l'altro opera già lodevolmente, ma ha bisogno – come è chiaro – di un significativo intervento.

Stesso discorso (non intendo dilungarmi, dal momento che la sua opera e la sua attività è già abbastanza nota) debbo fare per l'Associazione Arena Sferisterio di Macerata, di cui all'emendamento 56.0.23, che ogni anno organizza una celebre stagione lirica all'aperto, seconda a Verona (lo dico per non dispiacere ai colleghi che provengono da quella terra), di cui noi abbiamo l'ambizione di affermare il valore anche a livello internazionale. È l'unica struttura che esercita questa attività all'aperto senza essere ente lirico, quindi senza alcuna sovvenzione organica della natura e consistenza dell'ente lirico.

È dunque necessario, per le ricorrenti crisi finanziarie, un sostegno permanente e sicuro all'attività di questa Associazione, che peraltro è pubblica e ovviamente vede protagonisti il comune, la provincia, la Regione e anche numerosi *sponsor* privati. C'è già un tentativo di investimento e di interesse.

Chiedo, con il cuore in mano, per queste due iniziative emendative, trattandosi fra l'altro di richieste finanziarie del tutto contenute, una sensibile dimostrazione di attenzione da parte del relatore e del Governo. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

BATTAFARANO (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 56.0.15 è identico al 56.0.16, a firma del collega Sambin e si propone di istituire il Centro nazionale di ricerca e sperimentazione, nonché di certificazione delle relative tecnologie, in materia di bonifiche nelle città di Cengio in Piemonte, Venezia in Veneto e Taranto in Puglia, che sono tre siti particolarmente contaminati da inquinamento industriale.

Propongo al Governo di accogliere l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione di tale emendamento e lo invito a tenerne conto almeno per il futuro.

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, l'obiettivo dell'emendamento 56.0.24 è mettere in sicurezza e recuperare gli edifici monumentali di interesse storico e artistico della città di Palermo colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 settembre 2002 e mai cessata; sono ancora 1.000 i senzatetto a Palermo.

Con l'emendamento in esame si vogliono porre in essere, attraverso il miglior utilizzo delle risorse fin qui stanziare, gli atti necessari ad evitare ulteriori danni, utilizzando peraltro il fondo della Protezione civile,

creando sinergie tecnico-scientifiche per conseguire la massima compatibilità tra messa in sicurezza, da una parte, e tutela e valorizzazione degli elementi di pregio storico-artistico e degli edifici, dall'altra. Voi procedete con i condoni, ma dimenticate le priorità del Paese!

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, chiedo al relatore un attimo di attenzione sugli emendamenti 56.0.10 e 56.0.9, che riguardano la questione dell'acqua e che rientrano nella richiesta che il *Forum* dell'acqua e una serie di associazioni stanno ponendo all'attenzione dei parlamentari, anche di diversi schieramenti, per la tutela del bene più prezioso per l'umanità.

In particolare, l'emendamento 56.0.10 interviene rispetto all'estrazione di acque minerali e prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà derivante dal canone che dovrebbero pagare i gestori in funzione dell'acqua estratta. Tale fondo dovrebbe servire a finanziare i progetti di ricerca per l'accesso alle risorse idriche.

L'emendamento 56.0.9 prevede invece – in tal senso avevo sentito il Ministro competente – un fondo, da istituire presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, a sostegno di tutte quelle imprese agricole che attivano tecnologie atte a realizzare impianti di irrigazione che realizzino un risparmio nell'utilizzazione dell'acqua.

È prevista una copertura finanziaria, ma rendendomi conto delle difficoltà in termini economici, ma anche dell'importanza che riveste l'emendamento, se il rappresentante del Governo e il relatore sono d'accordo, sarei disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno, purché il Governo si impegni successivamente a valutare la possibilità di accedere a questa richiesta. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 56.78, chiedo ai presentatori la trasformazione in un ordine del giorno, considerato che il senatore De Corato ha presentato un emendamento che affronta lo stesso problema.

Sull'emendamento 56.74, come su tutti gli altri, esprimo parere contrario, perché la campagna di trasformazione degli impianti da riscaldamento da gasolio a metano è stata prorogata per sei volte dalla SNAM che ha attuato gratis la trasformazione dei bruciatori. Poiché si suppone che chi era interessato a tale trasformazione vi abbia provveduto in questi ultimi 10 anni, non mi pare necessario prevedere finanziamenti *ad hoc*.

Con riferimento infine agli emendamenti 56.0.10 e 56.0.9, illustrati poc'anzi dal senatore Sodano Tommaso, dichiaro la mia disponibilità ad esprimere un parere favorevole nel caso siano trasformati in ordini del giorno, in quanto mi sembra che vadano nella direzione di cercare di ricostruire in maniera corretta un sistema irriguo nazionale che presenta

due problemi: da un lato, riuscire a favorire lo sviluppo agricolo e, dall'altro, tenere sotto controllo i corsi d'acqua.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo concorda con il parere del relatore, salvo alcune precisazioni.

L'emendamento 56.26 prevede una procedura d'intesa, mentre in tutti i casi analoghi si prevede una mera consultazione. Ritengo non sia il caso modificare tale dizione; pertanto, il parere è contrario.

Il 56.46 in realtà è un emendamento oneroso, perché, se includiamo anche le accise, poi bisogna in qualche modo compensare i destinatari di qualche accisa con delle altre entrate; quindi, forse tale emendamento doveva prevedere una copertura finanziaria. Allo stato attuale il mio parere non può che essere contrario, anche se mi rendo conto della validità del suo contenuto.

Sugli altri emendamenti esprimo parere contrario, mentre circa le proposte del relatore di trasformare taluni emendamenti in ordini del giorno, il Governo è favorevole ad accogliere questi ultimi.

BATTAFARANO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (*DS-U*). Signor Presidente, il Governo e il relatore non si sono pronunciati in merito alla mia proposta di trasformare gli emendamenti 56.0.15 e 56.0.16 in ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Chiedo scusa, signor Presidente, avevo trascurato altre due cose. Una è questa, che riguarda l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione degli emendamenti 56.0.15 e 56.0.16, su cui il Governo è favorevole.

Poi, relativamente agli emendamenti 56.0.22 e 56.0.23, in realtà mi rendo conto del loro alto valore culturale, però una delle poche cose rimaste a caratterizzare questa finanziaria è che gli interventi microsettoriali non hanno ancora fatto ingresso. Quindi, consiglierei di predisporre un ordine del giorno o di operare una finalizzazione nelle tabelle.

PRESIDENTE. Senatore Cavallaro, accoglie l'invito del Governo?

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.4, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.5, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.11, presentato dai senatori Chinca-rini e Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.14, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 56.15.

SPECCHIA (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA (*AN*). Signor Presidente, intervengo su quest'emenda-mento, sostanzialmente identico ai due successivi, uno che reca come prima la mia firma, il 56.16, e l'altro a firma del senatore Turrone, il 56.17.

I tre emendamenti si riferiscono al finanziamento della messa in si-curezza dell'area industriale Fibronit di Bari. Questo caso è davvero em-blematico e ritengo che, al di là dei pareri che sono stati espressi – di-ciamo, per motivi d'ufficio – dal relatore e dal Governo, debba essere pre-stata un'attenzione particolare.

Non a caso, l'emendamento 56.16 è stato da me presentato anche a nome dei colleghi pugliesi della Casa delle libertà, ma gli altri due sono stati presentati anche dai colleghi del centro-sinistra; quindi, c'è un'i-dentità di vedute su un annoso problema che non può essere ulteriormente rinviato.

Pertanto, mi affido alla sensibilità del relatore e del Governo, affini-ché modifichino il loro parere, nonché alla sensibilità dell'Assemblea.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo, da una parte, per associarmi a ciò che appena adesso ha detto il collega Specchia, dal-l'altra, per segnalare al relatore e al Governo la situazione difficilissima, anzi pericolosissima, in cui versa l'area industriale Fibronit, che si erge al centro della città di Bari e nella quale sono presenti – ahimè! – fibre di amianto in grande quantità, che hanno già provocato centinaia di morti e che sono effettivamente pericolose per la salute di tutti i cittadini.

Sono a disposizione una parte delle risorse per la messa in sicurezza del sito, ma servono pochi altri soldi.

Mi appello quindi alla sensibilità del relatore e del rappresentante del Governo e in attesa che questi ultimi trovino una soluzione a questo pro-

blema, magari modificando il loro parere, le rivolgo, signor Presidente, la richiesta di accantonare questo emendamento al fine di valutare meglio la sua urgenza.

La situazione di grave pericolo ha indotto addirittura poche settimane fa l'arcivescovo della città a celebrare una messa proprio di fronte a quella fabbrica che veramente costituisce un bubbone pericolosissimo per tutti gli abitanti. Mi rivolgo anche al Presidente della 5ª Commissione, affinché verifichi se nelle pieghe del bilancio il problema sia risolvibile.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo, che avevano espresso parere contrario su questo emendamento, se sono favorevoli al momentaneo accantonamento dei tre emendamenti in esame.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sono contrario, signor Presidente.

GRILLOTTI, *relatore*. Concordo con il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 56.15, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori, fino alle parole «del biennio 2004-2005».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 56.15 e gli emendamenti 56.16 e 56.17.

Metto ai voti l'emendamento 56.18, presentato dal senatore Giovannelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.24, presentato dal senatore Tarolli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.25, identico all'emendamento 56.26.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, vorrei sapere dal rappresentante del Governo se il parere negativo espresso sull'emendamento 56.25 deriva dal fatto che questa clausola rientra in quella più generale prevista alla fine della legge, per cui tutta la normativa viene ad essere interpretata in compatibilità con gli Statuti.

Se così è sarei disposto a ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire al riguardo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le province autonome c'è la solita clausola alla fine della legge.

Per quanto riguarda tutte le altre Regioni, è chiaro che il meccanismo è come tutti quelli concordati, cioè «sentite» e non «d'intesa», perché altrimenti si bloccherebbe tutto. Quindi – lo ripeto – le Regioni a statuto speciale e le province autonome hanno un regime particolare e specificato, mentre le altre si attengono al regime ordinamentale.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, allora ritiro l'emendamento 56.25.

MICHELINI (*Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI (*Aut*). Signor Presidente, avendo ascoltato le dichiarazioni del rappresentante del Governo e avendo avuto assicurazione circa l'applicazione delle disposizioni previste dagli Statuti delle Regioni autonome e delle relative norme di attuazione anche in questa materia, anch'io ritiro l'emendamento 56.26.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.900, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.901, presentato dai senatori Pastore e Ferrara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.30, presentato dai senatori Battaglia Antonio e Mulas.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.31, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.800, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 56.33, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori, fino alle parole «Ministero dell'ambiente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 56.33 e l'emendamento 56.34.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 56.37, presentato dal senatore Falcier, fino alle parole «n. 917».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 56.37 e l'emendamento 56.38.

Metto ai voti l'emendamento 56.39, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.42, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 56.43 è accantonato e verrà esaminato insieme agli emendamenti presentati all'articolo 59.

Metto ai voti l'emendamento 56.44, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.46, presentato dal senatore Forlani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.47, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.48, identico agli emendamenti 56.49, 56.50, 56.51, 56.52 e 56.53.

TAROLLI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, mi rivolgo al relatore e al rappresentante del Governo per un problema che abbiamo

già affrontato in Commissione. Sono anche disponibile a ritirare l'emendamento se il Governo ritiene si tratti di una materia che nel corso del 2003 potrà essere oggetto di un approfondimento e di una regolamentazione; infatti, si determinerebbe un certo gettito e quindi la questione meriterebbe di essere affrontata.

Sottopongo ciò alla sua attenzione, sottosegretario Vegas: non c'è alcuna ritrosia a ritirare questo emendamento, se ci fosse da parte del Governo una disponibilità a farsi carico della questione.

PRESIDENTE. Il senatore Tarolli è disponibile a ritirare l'emendamento 56.48, indipendentemente dalle sue dichiarazioni, sottosegretario Vegas. Pertanto, l'emendamento si intende ritirato.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, chiaramente questa materia andrebbe affrontata nella sede propria. Mi rendo conto che l'intero sistema delle sanzioni per tale settore forse deve essere rivisto, ma con quella necessaria ponderatezza che sfugge all'esame della materia in quest'Assemblea.

Quindi, credo che il Governo si farà carico della questione nel corso del prossimo anno.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, insiste per la votazione degli emendamenti 56.49 e 56.50?

LAURO (*FI*). Signor Presidente, mi ero già dichiarato disponibile a trasformarli in un ordine del giorno proprio per mostrare attenzione, nei confronti del relatore e del Governo, ai problemi che abbiamo.

Mi rendo conto, così come tutti, che la finanziaria è il cuore, l'anima del processo di governo del Paese; purtroppo, abbiamo un meccanismo ottocentesco, nato prima di *Internet*, prima dell'avvento dei *computer* e dei telefoni cellulari. Quindi, apprezzo l'attività svolta dal relatore e dal rappresentante del Governo, ai quali vengono sottoposte varie migliaia di emendamenti, di cui devono dar conto.

Ritengo, tuttavia, che lo strumento dell'ordine del giorno possa indirizzare almeno la politica governativa. Per questo motivo ho trasformato l'emendamento 56.49 in un ordine del giorno, sperando in un accoglimento da parte del Governo, soprattutto per un'attenzione fondamentale, che riguarda i *manager* pubblici di società da privatizzare, che potrebbero intraprendere attività imprenditoriali attraverso l'istituto del *management buy-out*. Anche il successivo, uguale all'emendamento presentato dal senatore Tarolli, lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tali ordini del giorno.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G56.100 e G56.101 non verranno posti in votazione.

L'emendamento 56.51 si intende ritirato.

Senatore Eufemi, mantiene l'emendamento 56.52?

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, accolgo le indicazioni del Governo e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G56.102 non verrà posto in votazione.

Senatore Fabris, mantiene l'emendamento 56.53?

FABRIS (*Misto-Udeur-PE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.53, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.54, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.55.

COZZOLINO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COZZOLINO (*AN*). Signor Presidente, l'emendamento 56.55 riguarda il territorio molto conosciuto, purtroppo tristemente, attraversato dal fiume Sarno, sul quale si stanno compiendo già da tempo lavori che in quest'ultimo periodo stanno andando avanti con grande celerità ma che, riguardando la creazione di grandi impianti di depurazione, hanno bisogno di tempo per diventare una realtà.

Del problema del fiume Sarno il Senato si è già interessato nel 1994, con un'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione ambiente, presieduta dall'allora senatore Brambilla della Lega Nord, da cui emersero fatti gravissimi in ordine alla salute pubblica e alla gestione del territorio. Successivamente, è stata da me presentata in altre due legislature la pro-

posta di istituire una Commissione d'inchiesta. Tale proposta è stata approvata il 15 maggio di quest'anno in Commissione ambiente e attende di essere calendarizzata in Aula.

Il problema è quello della mortalità e soprattutto dell'insorgenza di gravissime patologie, delle quali si sono occupate la stampa nazionale e internazionale e molte trasmissioni televisive (ricordo, fra le tante, «Sciuscià» e «Maurizio Costanzo Show»). La situazione è assai seria: in questo territorio circa due milioni di abitanti sono sottoposti a gravissimo pericolo; si tratta di cifre astronomiche. In effetti, questo corso d'acqua, con i suoi affluenti, interessa tre province campane (Napoli, Salerno e Avellino) e risente di un abbandono del territorio ormai da decine e decine di anni. La situazione attuale è quella di una cloaca a cielo aperto. Diversi studi di università e commissioni che si occupano di patologia hanno evidenziato come in quest'area geografica l'incidenza di tumori, soprattutto polmonari, e di leucemie sia in percentuale tra le più alte, se non la più alta, d'Europa.

L'appello che rivolgo, ormai da anni, è di intervenire con urgenza, *a latere* degli interventi che si stanno facendo, per il drenaggio, la pulizia e lo smaltimento dei sedimenti del letto del fiume e dei suoi affluenti e per l'abbattimento degli aerosoli venefici che purtroppo sono tra i maggiori responsabili delle gravi alterazioni patologiche che si registrano. A ciò va aggiunto anche il degrado di un territorio (una volta famoso per il suo settore primario, con la coltivazione del pomodoro San Marzano), che oggi è in preda ad un marasma pauroso e al quale si aggiungono fenomeni di altro tipo e che comunque va tenuto sotto l'osservazione dello Stato e del Governo perché quelle popolazioni attendono da tantissimo tempo un forte, sostanziale e concreto intervento.

Lo stanziamento di fondi che abbiamo chiesto credo sia, purtroppo, non accettabile per la sua entità e vorrei sentire su questo il parere del Governo. Qualora non fosse possibile approvare l'emendamento, che nella sostanza è simile alla proposta di modifica 59.283 da me presentata, potrei trasformarlo in un ordine del giorno se il Governo fosse disponibile ad accoglierlo (*Applausi del senatore Fasolino*).

SALZANO (*Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALZANO (*Aut*). Signor Presidente, chiedo di apporre la firma all'emendamento 56.55, anche nel caso venga trasformato in ordine del giorno.

SCALERA (*Mar-DL-U*). Chiedo di aggiungere la mia firma e quelle dei colleghi Liguori e Manzione.

IERVOLINO (*UDC:CCD-CDU-DE*). Anch'io vorrei aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo intende intervenire?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Se il presentatore è disponibile a trasformare questo emendamento, relativo alla questione molto seria del bacino del fiume Sarno, in un ordine del giorno il Governo potrebbe accoglierlo, tenendo conto che probabilmente la massa di risorse destinabili a questa finalità, così come descritta, è sicuramente molto modesta. Si tratterebbe quindi di un segnale che non porterebbe però alla soluzione del problema. Meglio sarebbe la redazione di un piano ambientale più dettagliato, che potrebbe consentire di eliminare la situazione di rischio in cui versano attualmente quei luoghi. Nell'ambito delle risorse disponibili tra Protezione civile e, soprattutto, Ministero delle infrastrutture, credo si possa definire un *plateau* di risorse più adeguato a tale finalità. In questo senso considero l'emendamento limitativo.

È meglio pertanto individuare il problema con un ordine del giorno ed il Governo non mancherà di approfondire la questione.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Cozzolino se intende accogliere la proposta avanzata.

COZZOLINO (AN). Sì, signor Presidente. Vorrei però chiarire al Governo che sull'intera area si stanno eseguendo lavori che richiedevano ancora molto tempo. Questo è un provvedimento di emergenza, di estrema urgenza per eliminare i fanghi tossici presenti. Il lavoro proseguirà negli anni, speriamo pochi, ma questo intervento mira ad eliminare il pericolo imminente per consentire almeno situazioni di vivibilità che purtroppo in questo momento non ci sono. (*Applausi del senatore Specchia*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G56.103 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 56.57, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.58, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.59, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.60, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico all'emendamento 56.61, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.62, presentato dal senatore Pasinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.65, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.67, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.69, presentato dal senatore Giovannelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.72, presentato dai senatori Turrone e Ripamonti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.73, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.74, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.76, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

I presentatori dell'emendamento 56.78 si sono dichiarati disponibili a trasformarlo in un ordine del giorno. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

GRILLOTTI, *relatore*. Il mio parere è favorevole purché si inviti il Governo, piuttosto che impegnarlo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accolgo l'ordine del giorno con l'indicazione del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto al presentatore, senatore Maconi, se è d'accordo nel formulare l'ordine del giorno in tal senso.

MACONI (*DS-U*). Va bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G56.104 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 56.79, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 56.80 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.82.

SPECCHIA (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA (*AN*). Signor Presidente, svolgerò una dichiarazione di voto sugli emendamenti 56.82 e 56.96, di cui è primo firmatario il senatore Moncada, che non è oggi presente in quanto indisposto. Si tratta di due emendamenti addirittura richiesti dallo stesso Ministro dell'ambiente e che sono necessari al Ministero proprio per garantire la funzionalità di importanti servizi.

L'emendamento 56.82 propone di sistemare le segreterie tecniche in materia di rifiuti, di bonifiche e di tutela delle acque. L'emendamento 56.96 tende a dare soluzione all'annoso problema della sistemazione definitiva del personale in servizio presso l'APAT, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, o che ha prestato servizio presso di essa. Si tratta semplicemente di destinare alcuni fondi del Ministero per l'ambiente, che sono disponibili, a questa finalità.

Vorrei che il relatore e il Governo tenessero conto del fatto che questi due emendamenti sono stati sollecitati dallo stesso Ministro dell'ambiente, modificando di conseguenza il parere espresso; comunque raccomandando tali proposte di modifica ai colleghi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.82, presentato dal senatore Moncada e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 56.83 (testo corretto) è stato trasformato in ordine del giorno. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su di esso.

GRILLOTTI, *relatore*. Parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G56.105 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 56.86, presentato dai senatori Eufemi e Iervolino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.90.

CRINÒ (*Misto-NPSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRINÒ (*Misto-NPSI*). Se il relatore ed il Governo sono d'accordo, trasformerei questo emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

GRILLOTTI, *relatore*. Un ordine del giorno che chieda comunque un finanziamento è, a mio avviso, non accoglibile.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sono disponibile ad accogliere l'ordine del giorno, ovviamente senza l'indicazione del *quantum*.

PRESIDENTE. Il presentatore è d'accordo?

CRINÒ (*Misto-NPSI*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G56.106 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 56.91, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.92, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.87, presentato dalla senatrice Magistrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.89, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.93.

MAGNALBÒ (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (*AN*). Signor Presidente, desidero sottoscrivere l'emendamento 56.93 e, qualora permanga la contrarietà al suo accoglimento, ne propongo la trasformazione in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo alla presentatrice se accoglie la proposta del senatore Magnalbò di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

MAGISTRELLI (*Mar-DL-U*). Accolgo la proposta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accolgo l'ordine del giorno, a condizione che non indichi una cifra precisa.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accettano la condizione posta dal rappresentante del Governo.

MAGISTRELLI (*Mar-DL-U*). Accetto la condizione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G56.107 non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.94.

SCALERA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALERA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non abbiamo illustrato questo emendamento per una ragione di economia di tempi, che sono particolarmente limitati per il nostro Gruppo. Richiamo l'attenzione del relatore e del Governo sull'interesse oggettivo alla compatibilità tra attività

industriale e tutela ambientale. Propongo la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, conoscendo la disponibilità del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta testé avanzata.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VEGAS (*FI*). Accolgo l'ordine del giorno nel senso di «valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Senatore Scalera, è d'accordo?

SCALERA (*Mar-DL-U*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G56.108 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 56.95, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.96.

CONSOLO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (*AN*). Signor Presidente, con il consenso del primo firmatario, desidero sottoscrivere l'emendamento 56.96 e ne propongo l'eventuale trasformazione in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta testé avanzata.

GRILLOTTI, *relatore*. L'ordine del giorno può essere accolto come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorro con il relatore.

SPECCHIA (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA (*AN*). Signor Presidente, in qualità di secondo firmatario dell'emendamento 56.96, ritengo un'offesa – me ne scuso con il relatore – l'accoglimento come raccomandazione di una proposta che segnala un

problema annoso. Questa proposta di modifica (il Sottosegretario non lo sa) è stata richiesta dal Ministro dell'ambiente e sollecitata dal Governo. Se siamo a questo punto, è meglio andarsene perché stiamo perdendo tempo. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se vuole intervenire su questo punto.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, se la presentazione di un ordine del giorno di questo tipo crea un problema di copertura, mi rimetto alla decisione del Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, si tratta di un inquadramento di personale che comporta degli oneri e delle conseguenze, per cui è ovvio che accogliere l'ordine del giorno in sostanza significa predisporre già domani le risorse necessarie. L'unica soluzione è accoglierlo come raccomandazione, diversamente il parere del Governo sull'emendamento 56.96 è contrario.

SPECCHIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA (AN). Sono senatore da quindici anni, caro Sottosegretario, e finora nessuno mi ha preso in giro. Si tratta di personale precario da anni, grazie al quale il Ministero dell'ambiente riesce ad andare avanti e senza il quale sarebbe costretto a fermare la propria attività. Bisogna prevedere la sistemazione di questo personale in ruolo. È chiaro che i soldi si troveranno, perché ciò dovrà essere comunque fatto.

Il suo discorso varrebbe se chiedessi l'approvazione dell'emendamento, ma riferito ad un ordine del giorno mi sembra soltanto ridicolo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, per essere chiari, qui nessuno vuole prendere in giro nessuno.

La questione del personale precario riguarda non solo il Ministero in questione ma anche altri Ministeri: quello della giustizia, dei beni culturali e così via. Questo personale viene trattato nello stesso modo nella finanziaria, ossia con una proroga annuale. È chiaro che se dovessimo prevedere un trattamento diverso per una categoria, dovremmo logicamente prevederlo per tutte le altre. Quindi si pone un problema di uguaglianza di trattamento. Chiaramente, nell'attuale situazione, non ci può essere un trattamento privilegiato.

Non entro nel merito della validità di tale personale, però quest'ultimo non è diverso da altri, quindi o per tutti o per nessuno. (*Commenti del senatore Consolo*). Il Governo ha deciso in questa finanziaria di prorogare tutti per un anno; mi sembra che allo stato attuale, anche della finanza pubblica, sia il massimo sforzo che è stato possibile fare.

MONTAGNINO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'ordine del giorno e, in caso di votazione, chiedo la votazione simultanea con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G56.109?

SPECCHIA (*AN*). No, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.97, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 56.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.0.7, presentato dal senatore Florino.

Non è approvato.

L'emendamento 56.0.10 è stato trasformato nell'ordine del giorno G56.200, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, a mio avviso dovrebbe essere accolto come raccomandazione perché prevede delle disposizioni troppo precise.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). No, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.0.11, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.0.12, presentato dal senatore Martone e da altri senatori.

Non è approvato.

Il senatore Sodano Tommaso ha trasformato l'emendamento 56.0.9 in un ordine del giorno.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G56.201 non sarà posto ai voti.

Gli emendamenti 56.0.15 e 56.0.16, identici, sono stati trasformati in ordini del giorno.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie tali ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G56.202 e G56.203 non saranno posti ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 56.0.17, presentato dal senatore Mulas.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.0.18.

FLAMMIA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLAMMIA (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'emendamento in esame. Inoltre, chiedo ai presentatori, poiché si tratta di una questione estremamente importante, se sono disponibili a trasformarlo in un ordine del giorno.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, accolgo la proposta avanzata dal collega e trasformo l'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, dal momento che si prevedono 8 milioni di euro di contribuzione, l'ordine del giorno non può che essere accolto come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accolgo come raccomandazione, senza l'indicazione della cifra.

PRESIDENTE. I presentatori sono d'accordo?

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Sì, signor Presidente, e non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno G56.203.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo di apporre anche la mia firma su tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.0.19, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.0.20, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Era stata espressa una disponibilità ad accogliere l'emendamento 56.0.22 come ordine del giorno. Senatore Cavallaro, cosa intende fare?

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi sembrava che il Governo fosse disponibile ad accogliere l'emendamento se presentato in altra sede, anche come indicazione di tabella.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è favorevole ad accoglierlo come ordine del giorno, ovviamente anche in questo caso senza indicazioni di cifre. In caso contrario, il presentatore potrebbe presentare un emendamento alla Tabella A, anche se probabilmente la cosa più semplice a questo punto è trasformarlo in un ordine del giorno.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Accolgo l'invito del Governo e trasformo l'emendamento in ordine del giorno.

MAGNALBÒ (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (*AN*). Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma sull'ordine del giorno.

D'IPPOLITO (*FI*). Anch'io aggiungo la mia firma sull'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G56.205 non sarà posto ai voti.

Anche per quanto riguarda l'emendamento 56.0.23, il Governo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno derivante dalla sua trasformazione. Senatore Cavallaro, intende aderire al suggerimento del Governo?

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Sì, signor Presidente, presento un apposito ordine del giorno.

MAGNALBÒ (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (*AN*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma di tutti i senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale. Si tratta di un'iniziativa molto importante; c'è stata in passato una gestione disastrosa dello sferisterio e speriamo che sia possibile risolvere la situazione.

FORLANI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORLANI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, aggiungo anche la mia firma agli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione degli emendamenti 56.0.22 e 56.0.23.

PRESIDENTE. Benissimo, sarà fatto, senatore Forlani.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G56.206 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 56.0.21, presentato dal senatore Carrara.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.0.24.

GARRAFFA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, volevo sapere se la trasformazione in ordine del giorno di quest'emendamento è accettata dal relatore e dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi in proposito.

GRILLOTTI, *relatore*. Gli interventi per le calamità sono già previsti in altra parte. La finalizzazione specifica per una sola città o un solo monumento non mi pare assolutamente possibile. Quindi, anche in questo caso, un ordine del giorno da accogliere come raccomandazione è il massimo consentito.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Teniamo presente che la Protezione civile ha già stanziato somme adeguate per questo tipo di interventi. Caso mai, si può predisporre un ordine del giorno che chieda di integrare gli attuali stanziamenti, che potrebbe essere accettabile nei termini indicati dal relatore.

PRESIDENTE. Domando al senatore Garraffa se mantiene l'emendamento 56.0.24.

GARRAFFA (*DS-U*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.0.24, presentato dal senatore Garraffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 57, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GIOVANELLI (*DS-U*). Signor Presidente, i nostri emendamenti hanno l'ambizione di proporre un programma di ricerca sull'utilizzo dell'idrogeno e delle celle a combustibile come fonti energetiche alternative pulite, un'ambizione che non riguarda una sola parte politica.

Gli articoli 56 e 57 di questa finanziaria mostrano sostanzialmente una totale assenza della manovra finanziaria e di bilancio sulle tematiche dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile e la rubrica dell'articolo 57, che reca le parole «sviluppo sostenibile», è tradita dal testo dell'articolo stesso, che lo riduce a una forma di finanziamento di alcune operazioni nelle aree di crisi.

Il tema dello sviluppo sostenibile non è, signor Presidente, patrimonio dell'opposizione; il Governo italiano ha firmato il Protocollo di Kyoto, il

Parlamento lo ha ratificato, recentemente lo ha ratificato anche il Canada e, con la ratifica del Parlamento russo, nell'aprile prossimo potrà entrare in vigore. Inoltre, il nostro Governo ha firmato la dichiarazione di Johannesburg e, in tutte le trattative in quella sede, abbiamo sostenuto la posizione dell'Unione europea, che ha chiesto di portare al 15 per cento entro il 2015 l'approvvigionamento di energia da risorse rinnovabili.

Pertanto, la proposta che avanzo al rappresentante del Governo si inserisce dentro criteri, politiche, scelte che il Governo, negli atti formali più impegnativi che ha compiuto in politica estera (ma anche in politica interna, perché c'è un piano) ha dichiarato di condividere.

Dopo un secolo e mezzo, che si può chiamare «secolo del petrolio», la dipendenza da petrolio e da combustibili fossili sta diventando un problema. Naturalmente non possiamo cercare di stabilire in questa sede la data in cui si raggiungerà il famigerato picco della produzione di petrolio dopodiché anche sul piano economico dovrebbero scattare diverse emergenze circa il prezzo di approvvigionamento. Già oggi l'esistenza di un modello energetico bilanciato sul petrolio produce conseguenze disastrose sul piano ambientale, quali la nube grigia sull'Asia, lo *smog* delle nostre città, il mutamento del clima. Tale modello produce anche squilibri politici ed economici. La guerra all'Iraq, se ci sarà, non sarà estranea al fatto che quel Paese, dopo l'Arabia Saudita, è il principale detentore di riserve petrolifere accertate. Pertanto, il conflitto di civiltà o di religioni che si prospetta ha a che fare con il tramonto del modello fondato sulla produzione e sull'estrazione di petrolio come fonte principale di energia e di quasi tutti gli elementi che appartengono alla nostra vita quotidiana.

Parlare di ricerca sull'idrogeno a celle combustibili non è una fuga nel futuro. Non è domattina che questo tipo di energia potrà significativamente sostituire l'utilizzo dei combustibili fossili. Eppure non parliamo neanche di un futuro o di una elaborazione da parte di Gruppi minoritari o di qualche parte politica. Persino i Paesi *leader* dei modelli fondati sul petrolio investono nella ricerca in questo campo. Il 10 ottobre scorso l'Unione europea ha deciso di avviare un importante e ben finanziato programma di ricerca proprio perché l'Unione europea non possiede nel proprio sottosuolo il petrolio e per essere un'entità politica consistente ha bisogno di essere autosufficiente dal punto di vista energetico, e di non essere seconda a nessuno nella ricerca in questo settore.

Peraltro, i settori più avanzati dell'industria tedesca (compresa quella automobilistica) sono già in forte movimento e l'Unione europea è altresì consapevole che senza l'uscita dal modello energetico fondato sui combustibili fossili è difficilissimo rispettare anche unilateralmente gli obiettivi di riduzione delle emissioni contenute nel Protocollo di Kyoto e migliorare così la vita quotidiana delle nostre città. L'Organizzazione mondiale della sanità – e non *Greenpeace* – ha calcolato in migliaia il numero di morti per *smog* e per effluenti del modello di traffico fondato sul petrolio e sui suoi derivati.

Anche negli Stati Uniti il 10 novembre scorso il Governo americano ha assunto un'iniziativa a favore della ricerca attraverso un robusto finan-

ziamento, al fine di rendere l'energia fondata sull'idrogeno e le celle combustibili economicamente competitive. Non sono naturalmente in grado, nel poco tempo a disposizione, signor Presidente e signor Sottosegretario, di entrare nel merito della questione e se anche ne avessi il tempo non potrei fare previsioni che nessuno seriamente può fare. È certo, però, che la ricerca in questo campo è una scelta compiuta dal Governo degli Stati Uniti (pure guidato da un uomo che ha qualcosa a che fare con la *lobby* mondiale del petrolio) e soprattutto dall'Unione europea, a cui noi apparteniamo.

In questa manovra finanziaria l'ambiente è stato ridotto ad un articolo contenente micro-misure che praticamente dimostrano l'assenza di una politica ambientale. Lo sviluppo sostenibile è leggibile solo nell'articolo 57, che nel suo contenuto la rinnega.

Ritengo, pertanto, che il Governo dovrebbe prendere seriamente in considerazione i nostri emendamenti, in particolare il 57.10. Siamo tutti consapevoli che essere non la retroguardia, ma possibilmente l'avanguardia in questo campo significa non soltanto favorire lo sviluppo della ricerca e del sapere, ma consentire anche all'industria nazionale di competere e di non dipendere dai prevedibili terremoti che ci saranno nel mercato del petrolio. È una scelta da fare, costruttiva, che ci inserirebbe nell'Unione europea con un ruolo non di fanalino di coda. L'Italia non è presente nei principali progetti di innovazione dell'Unione europea.

È l'unico tempo che prendo, signor relatore; è l'unica cosa che dico sulla politica ambientale in questo disegno di legge finanziaria e ho concluso.

Credo che tale emendamento potrebbe essere approvato; non intendo trasformarlo in un ordine del giorno, perché entrerebbe in una compagnia, a mio avviso, troppo numerosa. Ritengo che il Governo debba tenerne conto ed esprimere un parere favorevole, perché l'emendamento non è in favore di questa o di quella *lobby* o di questo o quel pezzo del territorio nazionale. L'emendamento 57.10 dà al Governo la facoltà di costruire, insieme con l'ENEA, con le industrie e con l'università, un programma triennale di ricerca, che consente all'Italia di inserirsi in questo programma dell'Unione europea.

Qualora non venisse accolto, chiedo al Governo di motivare il parere contrario, perché è difficile spiegare il «no» ad una proposta di questo genere. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 57.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti in esame.

Il senatore Giovanelli ha svolto un interessante ragionamento sul futuro dell'idrogeno. Io non sono così esperto per poter dire che il futuro del trasporto passa dal petrolio all'idrogeno, ma sicuramente è noto che si tratta di uno dei fronti aperti che, con un'adeguata ricerca, dovrebbe dare anche adeguati risultati.

Faccio presente che, comunque, per i meccanismi di funzionamento un emendamento del relatore già prevede un apposito fondo per la ricerca, che potrà anche essere funzionalizzato a questo tipo di ricerche. Ovviamente, si tratta di ricerche applicate e, quindi, le *joint venture* tra il sistema universitario, gli enti di ricerca e il sistema delle imprese dovrebbero essere potenziate. Forse, alla fine, questa sarà la leva vincente, perché altrimenti temo che affidare principalmente ai soli enti pubblici questo tipo di ricerche potrebbe, alla fine, non portare a risultati soddisfacenti in un'epoca in cui la competizione, sotto questo profilo, è molto elevata.

Quindi, francamente, la struttura dell'emendamento, così come presentata, non è condivisibile; lo è, invece, l'esigenza di incentivare questo tipo di ricerca. Sono sicuro che con i fondi appositamente preordinati e implementati anche da ultimo con l'emendamento del relatore (non che mancassero, perché per la ricerca applicata sono già previsti fondi finanziari) si potrà perseguire anche questo tipo di importante ricerca, al fine di non perdere una posizione competitiva del nostro Paese in un sistema molto combattivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 57.3, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.7, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 57.8.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tale emendamento che per noi è rilevante.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 57.8, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 57.10.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo ai presentatori dell'emendamento 57.10 di poter apporre la mia firma e quella del senatore Vallone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 57.10, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 57.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Verdi-l'Ulivo, perché siamo di fronte ad un articolo che è un capolavoro di ipocrisia e di norme pasticciate.

Infatti, l'articolo prevede di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo sostenibile alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Dico che si tratta di un capolavoro di ipocrisia perché questa finanziaria taglia in modo consi-

stente il finanziamento per la difesa del suolo per circa 400 miliardi di vecchie lire, e nello stesso tempo si prendono dei soldi sul fondo per lo sviluppo sostenibile, che dovrebbe essere finalizzato allo sviluppo della ricerca per l'efficienza e il risparmio energetico, per lo sviluppo delle fonti alternative, in particolare l'energia solare, per destinarli alla disciplina delle aree ad elevata crisi ambientale.

Questa cosa non funziona, noi non possiamo accettare questo meccanismo, che pervade un po' tutta la finanziaria: si utilizzano dei soldi destinati a delle finalità e si rivolgono ad altre parti, come avviene, per esempio, sulle questioni del lavoro e sulle questioni sociali.

Per questo motivo voteremo contro l'articolo 57. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 57.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.0.1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunico che la Camera dei deputati ha approvato ieri, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di termini legislativi, già approvato dal Senato (1805-B).

Tenuto conto dell'imminente scadenza del decreto (28 dicembre), la 1ª Commissione permanente, competente per il merito, e le altre Commissioni che dovranno esprimere il proprio parere (5ª, 7ª, 10ª e 11ª) sono fin d'ora autorizzate a convocarsi in orari non coincidenti con le sedute dell'Aula, al fine di consentire l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea prima della sospensione dei lavori per la pausa natalizia.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 58, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BERGAMO (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, vorrei dare atto al Governo di avere profuso un concreto impegno per la salvaguardia

di Venezia, in particolare quella fisica, con l'imminente avvio delle opere del cosiddetto «MOSE».

Vorrei però anche sottolineare che rischiano di interrompersi gli interventi di salvaguardia ambientale e socio-economica, che sono altrettanto importanti per dare un futuro a Venezia, così come previsto dalla legge speciale per Venezia.

L'emendamento presentato, che spero il Governo possa prendere in considerazione, se non nella dimensione indicata per lo meno in una quantificazione congrua, prevede che per l'annualità 2005 sia inserito un adeguato finanziamento per non interrompere i programmi pluriennali che hanno bisogno di certezza e di continuità.

Mi auguro che il Governo possa prendere in considerazione tali richieste. (*Applausi del senatore Magri*).

* BASSO (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei dedicare il mio breve intervento alla città di Venezia su cui lo stesso senatore Bergamo è testé intervenuto. Diversamente, questa città corre il rischio di essere la grande assente nella legge finanziaria. Diversi sono gli emendamenti che abbiamo presentato su Venezia e sui comuni che stanno nella conterminazione lagunare. Interverrò solo su un emendamento che ritengo forse il più significativo, per evidenziare che i fondi stanziati per Venezia sono assolutamente insufficienti. Si trattava di garantire la continuità di una serie di piani di settore articolati nel tempo che rientrano nelle finalità della legge speciale per Venezia e nelle competenze proprie degli enti locali.

Tali piani agiscono su grossi comparti che citerò. Il primo è il Piano programma ed interventi per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, il cosiddetto progetto integrato rii, iniziato nel 1993 e che dovrebbe svilupparsi in un arco di tempo di 33 anni.

Il secondo è il recupero di un patrimonio immobiliare pubblico destinato a residenza e finalizzato a fasce protette di utenza teso a contribuire ad arginare il drammatico fenomeno dell'esodo in una città dichiarata ad alta tensione abitativa.

Il terzo è il restauro graduale del patrimonio immobiliare privato, destinato a residenza, attraverso contributi articolati. Non mi soffermo su questa articolazione; il recupero di immobili di alto valore storico, monumentale, di enti, fondazioni, associazioni, vari soggetti di diritto privato proprietari di immobili il cui elevato costo di restauro non sarebbe altrimenti possibile.

Il quarto è il recupero di grandi complessi immobiliari, come l'ex caserma Manin, il Parco di San Giuliano, le aree ex militari al Lido di Venezia, la Cittadella della Giustizia, l'ampliamento del cimitero di San Michele, la messa a norma per la sicurezza e la prevenzione incendi di diversi immobili.

Il quinto è il restauro ed il recupero statico dei musei cittadini, sulla base di un piano pluriennale di intervento (di cui metà è già stato realizzato) con quote annuali di almeno 20 miliardi di lire a cui si devono ag-

giungere i maggiori costi necessari per la ricostruzione del teatro La Fenice.

Il sesto è il piano delle urbanizzazioni di aree per insediamenti produttivi atte ad incentivare l'insediamento di attività compatibili con le peculiarità del territorio lagunare, anche con l'integrazione di fondi europei.

Infine, vi è la sistemazione di porzioni di territorio con opere di urbanizzazione integrata attraverso specifici accordi di programma tra comune, Stato e Regione; il completamento, tra l'altro, della rete antincendio dell'intera città. Ebbene, negli ultimi dieci anni il comune di Venezia ha ottenuto risorse per circa 2.500 miliardi di lire, con una media di 250 miliardi di lire all'anno. Non mi soffermo sulla suddivisione poiché il tempo concessomi non lo consente. Ora, per mantenere, conservare e consegnare ai posteri – uso intenzionalmente questa espressione enfatica – l'immenso ed irripetibile patrimonio costituito dalla città di Venezia e dalla sua laguna, sono necessarie sempre più elevate risorse.

Ebbene, a fronte di questi bisogni il Governo prevede poca cosa per Venezia; manca la consapevolezza dell'importanza che riveste questa città. Direi che non ci siamo, direi che avete in mente solo operazioni-immagine, avete in mente il MOSE, un progetto datato, superato per il forte impatto ambientale, irreversibile e, quel che è peggio, non in grado di difendere completamente Venezia dalle acque alte. E intanto non fate quello che dovrete fare; da subito dovrete, alle tre bocche di porto, ridurre la profondità, la larghezza e l'onda di vento, cominciando dal Lido, per avere effetti immediati su Venezia. Dovreste ancora pensare ad un avanporto al Lido per le grandi navi passeggeri; dovrete proseguire l'innalzamento delle parti basse della città e tante altre opere dissipative, assieme al disinquinamento del bacino scolante in laguna e la rivitalizzazione sociale ed economica della città.

E invece pensate solo al MOSE, e in nome del MOSE boccherete sicuramente non solo questo, ma tutti i nostri emendamenti che, se approvati, avrebbero sul serio aiutato la città di Venezia. (*Applausi dal Gruppo DS-U e Mar-DL-U*).

TREU (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto sono stati molto eloquenti, quindi non aggiungo argomenti. Vorrei però sottolineare che l'emendamento in esame affronta delle esigenze così evidenti e pressanti da aver creato uno schieramento *bipartisan*, una volta tanto, e credo quindi che meriti un'attenzione particolare da parte del relatore e del Governo.

Svolgerò solo due brevi considerazioni. In primo luogo, qui non si tratta tanto di incrementare le risorse, quanto di garantire una continuità. La continuità nei flussi, come è noto, è essenziale per programmare e per fare cose che abbiano senso; qui purtroppo, invece, come si vede da questo emendamento e da altri che ho anch'io sottoscritto, si interrompono questi flussi. Oltretutto, stiamo parlando di interventi che riguardano innanzitutto la rivitalizzazione economico-sociale della città di Venezia, e che non sono, ovviamente, antitetici, ma complementari a interventi ri-

guardanti la salvaguardia fisica, compreso il controverso progetto del MOSE.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 58.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 58.

Faccio presente, con riferimento a Venezia, che non solo ci sono i fondi per le grandi opere e le infrastrutture, ma un limite di impegno (mi riferisco, ad esempio, all'emendamento 58.24) costruito sul 2005 francamente è intempestivo perché innanzitutto il flusso dei finanziamenti non manca e c'è modo di realizzarli con le prossime finanziarie, quando magari la situazione economica si sarà, come speriamo tutti, risolledata, e comunque prevedere la parte di copertura significa stornare altri fondi già destinati alla copertura di altre spese.

Quindi, inviterei i presentatori degli emendamenti relativi a Venezia a ritirarli e a trasformarli in uno o più ordini del giorno, tenendo conto che la disponibilità è proprio ridotta a zero e che si tratta comunque di misure che riguardano i prossimi anni. D'altra parte esistono protocolli di intesa fra Governo, Regione e città che consentono interventi in quella realtà, e quindi non dovrebbero esserci preoccupazioni di mancanza di fondi per tale destinazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.8, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico agli emendamenti 58.7, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, e 58.57, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1, presentato dal senatore Treu.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.3, presentato dal senatore Mancino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.5, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.6, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 58.9, presentato dal senatore Liguori e da altri senatori, fino alla parola «30.000».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante seconda parte dell'emendamento 58.9 e gli emendamenti 58.10 e 58.11.

Metto ai voti l'emendamento 58.12, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 58.14.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 58.14 vale per tutto il gruppo di proposte che prevedono uno stanziamento finanziario per l'edilizia scolastica. Riteniamo la proposta complessiva del Governo in materia insufficiente. I problemi dell'edilizia scolastica sono di straordinaria importanza. Vi è un documento unitario degli assessori provinciali che ha sollecitato in modo particolare l'attenzione del Governo a tale riguardo.

Con i nostri emendamenti intendiamo sollecitare una previsione normativa e finanziaria più adeguata alla qualità della sfida, anche in relazione all'emergenza legata alla sicurezza che abbiamo tutti verificato e lamentato. Chiediamo, dunque, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Andrea, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 58.14, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori, fino alla parola «20.000».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 58.14 e gli emendamenti 58.15 e 58.16.

Metto ai voti l'emendamento 58.17, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 58.19.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 58.19, presentato dal presidente Mancino, che ha ad oggetto la ricostruzione delle zone terremotate della Basilicata e della Campania.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 58.19, presentato dai senatori Mancino e Marino, fino alla parola «2019».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 58.19 e l'emendamento 58.20.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.22.

MENARDI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (AN). Signor Presidente, l'emendamento 58.22 è molto importante, e non solo per chi lo ha sottoscritto, facendo riferimento ad un accordo internazionale. Qualora permanga contrarietà, lo trasformerei in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta testé avanzata.

GRILLOTTI, *relatore*. Trattandosi di un impegno finanziario con una destinazione finalizzata, l'ordine del giorno può essere accolto come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 58.22 è dunque ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G58.100. Chiedo al senatore Menardi se insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

MENARDI (AN). Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.18, presentato dal senatore Liguori e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.23.

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 58.23 è collegato ad un emendamento riferito all'articolo 56 che è stato trasformato in ordine del giorno. La proposta riguarda il sistema idroviario padano-veneto e prevede il finanziamento per l'ultimazione della costruzione del porto di Cremona e la sistemazione della conca che consente di rendere navigabile quel tratto di fiume.

Siccome il relatore ha affermato che avrebbe riconsiderato nelle tabelle la possibilità di impegnare risorse finanziarie per quest'opera, mi sembra importante che si rifletta in proposito. Ritiro, comunque, l'emendamento 58.23.

PRESIDENTE. Senatore Bergamo, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 58.24 in un ordine del giorno?

BERGAMO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 58.24 e 58.29 e li trasformo nell'ordine del giorno G58.101.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G58.101 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 58.26, presentato dai senatori Bedin e Lavagnini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.900 (testo 2), presentato dal senatore Castagnetti, identico all'emendamento 58.901 (testo 2), presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.31.

GRILLOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento in quanto già assorbito in parte nel testo della finanziaria e in altra parte da un emendamento del relatore.

NANIA (*AN*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 58.31.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.70, presentato dal senatore Nania e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.32, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.33.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea l'emendamento 58.33, che interviene nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. Si tenta di definire un rifinanziamento dei contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane.

Credo sia ben nota al Governo la condizione nella quale si sta sviluppando il trasporto nelle aree urbane: siamo ormai in una situazione di congestione tale che in alcuni momenti della giornata la mobilità nelle aree

urbane è totalmente compromessa. Non si può venire incontro a questo problema se non attraverso la crescita degli investimenti in questo comparto, soprattutto individuando lo sviluppo di sistemi di trasporto urbano con carattere fortemente innovativo. Ce ne sono in diverse aree del Paese, in diverse città, anche in città medio-piccole, dove si possono sviluppare sistemi di trasporto pubblico di carattere non tradizionale adatti proprio alle dimensioni di queste aree urbane. Se non si procede all'incremento delle relative poste in termini di bilancio, la possibilità di sviluppare sistemi di trasporto urbano adatti alle dimensioni di gran parte delle nostre città, e quindi anche delle città di dimensioni medie, viene seriamente compromessa.

Lo scopo dell'emendamento è proprio quello di individuare, per gli anni 2003, 2004 e 2005, stanziamenti sufficienti per avere prospettive di sviluppo per il trasporto rapido di massa per affrontare i temi della mobilità nelle aree urbane.

TOIA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 58.33.

Sono eletta nella provincia di Milano e come parlamentare del milanese so come la legge n. 211 del 1992 abbia consentito lo sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa (penso al comune di Cinisello, che peraltro è il mio collegio, come a tanti altri). Se vogliamo davvero aiutare il Nord nella infrastrutturazione, che non riguarda solo le industrie ma anche la mobilità delle persone, credo che finanziare interventi di cui alla citata legge n. 211 possa dare un forte contributo al rilancio dell'economia in determinate aree.

Mi aspetto peraltro che anche i colleghi della Lega, sensibili – dicono – ai temi dello sviluppo delle aree del Nord, votino con trasporto l'emendamento in esame, per il quale mi permetto di chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 58.33, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.35.

DONATI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto a favore dell'emendamento 58.35, che propone, lo ricordo alle colleghe e ai colleghi, incentivi per l'ammodernamento del parco autobus delle nostre città e per il trasporto pubblico.

Questo emendamento avrebbe una doppia valenza, vale a dire da un lato migliorare l'efficienza del trasporto collettivo nelle nostre città, soprattutto per nelle medie città italiane, dall'altro essere un'occasione per dare alle imprese qualche certezza in ordine al futuro del trasporto collettivo. Purtroppo si finisce sempre per finanziare a singhiozzo e in modo improvvisato il settore dei trasporti collettivi. Ciò mette in difficoltà non solo le città, ma anche le imprese che hanno necessità di programmare le proprie attività. Basta pensare solo alle implicazioni derivanti dalla crisi della FIAT per l'innovazione di prodotto, considerato che una delle filiere del futuro è rappresentata proprio dal settore del trasporto collettivo.

Con l'emendamento in esame si aiuta non solo la mobilità sostenibile e l'efficienza del trasporto con riferimento alle nostre città, ma anche il mondo delle imprese, che ha la possibilità di promuovere con qualche certezza e continuità l'innovazione tecnologica nel campo del trasporto collettivo e del risparmio energetico.

Per tali ragioni chiedo ai colleghi di esprimere un voto favorevole su questo emendamento. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.35, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 14,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,31*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826)

N.B. Gli articoli 42 e 43 ed i relativi emendamenti sono stati accantonati.

ARTICOLO 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 44.

Approvato*(Incentivi alle assunzioni)*

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale superiore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 41 e 42 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1°

agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonchè quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera *a*), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera *a*) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera *a*), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera *a*), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 41 e 42 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

c) per le assunzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera *a*), primo periodo, può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera *a*), secondo e terzo periodo, e lettera *b*), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapacienza.

3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera *a*), secondo e terzo periodo, e lettera *b*), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale nonchè gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente articolo.

5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

EMENDAMENTI

44.24

CHIOSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. – (*Proroga degli incentivi per l'incremento dell'occupazione*). – 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.

2. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

44.1

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ogni assunzione» aggiungere le altre: «a tempo pieno e indeterminato».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.2

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «100 e 150» con le altre: «400 e 450».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**44.3**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro» con le parole: «un contributo di 200 euro ovvero di 300 euro», nonchè le parole 125 milioni di euro» con le parole: «250 milioni di euro», nonchè, sempre alla lettera a) sostituire le parole: «un ulteriore contributo di 300 euro» con le parole: «un ulteriore contributo di 600 euro»; sostituire inoltre alla lettera b) dello stesso comma le parole: «il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonchè quello ulteriore di 3000 euro» con le parole: «il contributo di 200 euro ovvero di 300 euro nonchè quello ulteriore di 600 euro», nonchè le parole: «nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni con le parole: «nei limiti complessivi di 250 milioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**44.4**

PILONI, TREU, RIPAMONTI, MORANDO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, STANISCI, CADDEO, DATO, MONTAGNINO

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «superiore ai quarantacinque anni» inserire le seguenti: «, ovvero 200 euro se l'assunzione è di mano d'opera femminile,».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

44.5

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro» nonché le parole da: «nel limite finanziario complessivo» fino alla fine della lettera a).

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, lettera a), all'ultimo periodo sostituire la parola: «300» con l'altra: «500».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

44.7

CURTO

Le parole da: «Al comma 1,» a: «le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «300 euro», aggiungere le seguenti parole: «e di 600 euro per l'assunzione di lavoratori con la qualifica di quadro o di dirigente di azienda».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

44.8

PILONI, TREU, RIPAMONTI, MORANDO, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, STANISCI, CADDEO, MONTAGNINO
Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «300 euro», aggiungere le seguenti: «ovvero 400 euro se l'assunzione è di mano d'opera femminile.».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

44.9

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ogni assunzione» aggiungere le altre: «a tempo pieno o indeterminato».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.10

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «100 e 150» con le altre: «400 e 450».

Conseguentemente sopprimere le parole da: «nei limiti finanziari» fino alla fine della lettera b).

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.11

TOIA, PILONI, TREU, RIPAMONTI, MORANDO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, STANISCI, CADDEO, DATO, MONTAGNINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «150 euro» inserire le seguenti: «ovvero di 200 euro» e conseguentemente aggiungere dopo le parole: «300 euro» le seguenti: «ovvero 400 euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

44.12

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.13

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.14

CURTO

Respinto

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate senza che sia intervenuto atto di diniego da parte dell'Agenzia medesima».

44.16

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Sost. id. em. 44.14

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate senza che sia intervenuto atto di diniego da parte dell'Agenzia medesima».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

44.18

CAMBURSANO, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN, CAVALLARO, RIGHETTI

Sost. id. em. 44.14

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi ri-

chiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate senza che sia intervenuto atto di diniego da parte dell'Agenzia medesima».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 44

44.0.1

SALVI, BATTAFARANO, DI SIENA, CADDEO, VIVIANI, IOVENE

Respinto

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1 gennaio 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 413.17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale di credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la

qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2003, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

- a) i nuovi assunti di età non inferiore a 25 anni;
- b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) Siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
- d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni si importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2003 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al pre-

sente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1° gennaio 2003. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a 206.58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di 92.962,2 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

44.0.3

MONTAGNINO

Respinto

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. I contributi previdenziali e assicurativi versati dall'impresa per il lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro, la cui posizione contributiva non dia diritto al trattamento di reversibilità in favore di familiari superstiti, possono essere fatti valere dalla stessa o da altra impresa, nella misura del 50 per cento per ogni anno di contribuzione versata, nel caso di assunzione di uno dei prossimi congiunti del lavoratore deceduto. L'assunzione non può essere disposta oltre sei mesi dalla morte del lavoratore.

2. Per prossimi congiunti di cui al comma 1 si intendono il coniuge e i figli a carico, i fratelli e le sorelle, iscritti al collocamento anche successivamente al decesso del lavoratore.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

44.0.4

LONGHI, CADDEO

Respinto*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-bis.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005 alle imprese armatoriali per le navi che esercitano anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 234.000;

2004: - 176.000;

2005: - 117.000.

N.B. L'articolo 45 e i relativi emendamenti sono stati accantonati.

ARTICOLO 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 46 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 46.

Approvato*(Sostegno della filiera agroalimentare)*

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 41 e 42 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

EMENDAMENTI

46.2

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, FORCIERI

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «di filiera del sistema agricolo», aggiungere le seguenti: «della pesca, dell'acquacoltura».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.4

AGONI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «nelle aree sottoutilizzate».

46.7

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «, ivi comprese le forme», aggiungere le parole: «cooperative e associate,».

46.8

GUBERT

Id. em. 46.7

Al comma 1, dopo le parole: «i, ivi comprese le forme», aggiungere le seguenti: «cooperative e associate».

46.9

EUFEMI, IERVOLINO

Id. em. 46.7

Al comma 1, dopo le parole: «i, ivi comprese le forme», aggiungere le seguenti: «cooperative e associate».

46.11

PIATTI, FLAMMIA, BASSO, MURINEDDU, VICINI, CADDEO, MORANDO, FORCIERI

Id. em. 46.7

Al comma 1, dopo le parole: «i, ivi comprese le forme», aggiungere le seguenti: «cooperative e associate».

46.15

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «e forestali», aggiungere le altre: «pre-vio parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

46.20

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Le parole da: «Al comma 3,» a: «e dell'acquacoltura» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole e agroalimentari» aggiungere le altre: «imprese della pesca e dell'acquacoltura». Aggiungere altresì, dopo le parole: «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» le seguenti: «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura».

46.22

EUFEMI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole e agroalimentari» aggiungere le seguenti: «imprese della pesca e dell'acquacoltura». Aggiungere altresì, dopo le parole: «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» le seguenti: «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura».

46.23

PICCIONI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole e agroalimentari» aggiungere le seguenti: «imprese della pesca e dell'acquacoltura». Aggiungere altresì, dopo le parole: «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» le seguenti: «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

46.24

GIRFATTI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole e agroalimentari» aggiungere le seguenti: «imprese della pesca e dell'acquacoltura». Aggiungere altresì, dopo le parole: «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» le seguenti: «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

46.25

BALBONI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole ed agroalimentari» aggiungere le seguenti: «imprese della pesca e dell'acquacoltura». Aggiungere altresì, dopo le parole: «orientamenti comunitari in materia di

aiuti di Stato in agricoltura» *le seguenti*: «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura,».

46.26

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, FORCIERI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «agricole ed agroalimentari» aggiungere, le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.28

SCALERA

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole ed agroalimentari» aggiungere le seguenti: «nonchè delle imprese della pesca e dell'acquacoltura». Aggiungere, altresì, dopo le parole: «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» le seguenti: «e di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura,».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

46.29

DE PETRIS

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole ed agroalimentari» aggiungere le seguenti: «imprese della pesca e dell'acquacoltura». Aggiungere, altresì, dopo le parole: «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» le seguenti: «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

46.30

OGNIBENE

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole ed agroalimentari» aggiungere le seguenti: «imprese della pesca e dell'acquacoltura». Aggiungere, altresì, dopo le parole: «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» le seguenti: «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura,».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**46.34**

BONATESTA, COZZOLINO, BONGIORNO, PACE

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici e nella prospettiva di un progressivo completamento del processo di armonizzazione tariffaria e avvicinamento delle aliquote per i settori produttivi primari, al fine di ridurre gli squilibri tariffari oggi esistenti tra gli imprenditori del settore della pesca e quelli del settore agricolo, i benefici concessi per i prodotti petroliferi impiegati nel settore della pesca sono estesi a quelli utilizzati per l'attività agricola.

3-ter. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizio per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

46.35

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Le parole da: «Dopo il comma 3,» a: «CE n. 2080/93» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2003-2005 per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005 per il finanziamento dei consorzi Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

46.36

GIRFATTI

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

46.37

EUFEMI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

46.38

DE PETRIS

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e

modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

46.40

SCALERA

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

46.41

BALBONI

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

46.42

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, alle imprese del comparto agroalimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione della qualità ai sensi del Regolamento CE n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, o delle norme UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al precedente comma fino al limite massimo di impegno di 50 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

46.43

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, FORCIERI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"Sono inoltre esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti dalle società cooperative di allevamento in acque dolci, salmastre o marine di cui al comma b-bis) dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti ittici di cui al comma d) del medesimo decreto, conferiti dai soci"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.44

DATO

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, già prorogato con la legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

ARTICOLO 47 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 47 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 47.

Approvato

(Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)

1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI

47.2

FILIPPELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitati» con le seguenti: «20 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 10.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

47.3

FILIPPELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

47.4

LAURO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ai comuni montani», aggiungere le seguenti: «e alle isole minori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

47.5

FILIPPELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «5.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

47.2000

MANFREDI, GUASTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei comuni ad alta marginalità (Comuni montani non a vocazione turistica, il cui territorio per almeno il 50 per cento sia posto a quota superiore a 600 metri sul livello del mare), gli enti appaltanti, per le opere di competenza statale di importo fino a 1.500.000 euro, possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata. Alla gara possono essere invitate tutte le imprese nel bando, le quali possono essere inserite dalle stazioni appaltanti sulla base di specifiche esigenze, purchè applicate in maniera uniforme e non discriminatoria nei confronti di tutti i concorrenti.

Per l'affidamento di lavori di competenza statale di importo non superiore a 1.500.000 euro, i soggetti di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive

modificazioni, possono procedere alla trattativa privata, previo esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese. Per importi uguali od inferiori ai 200.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.

47.9

MANFREDI, GUAUSTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei nuclei abitati con meno di 1.500 abitanti ricadenti in comuni montani ad alta marginalità (comuni montani non a vocazione turistica, il cui territorio per almeno il 50 per cento sia posto a quota superiore ai 600 metri sul livello del mare) è adottata l'abrogazione, per gli esercizi commerciali ivi operanti dell'obbligatorietà del regime d'uso del registratore di cassa».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

47.11

MANFREDI, GUAUSTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I fabbricati rurali ubicati in territorio montano su fondo agricolo sono esentati dall'accatastamento, per altro con vincolo di destinazione rurale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

47.1

LAURO

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna e nelle isole minori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 47

47.0.1

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA,
ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Respinto

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Gestione compatibile del patrimonio forestale)

1. L'articolo 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Gestione compatibile del patrimonio forestale*) –1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, possono provvedere alla gestione del patrimonio forestale mediante costituzione di consorzi forestali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Possono essere affidati alla gestione dei consorzi i boschi demaniali o di enti pubblici, non utilizzati, e le aree abbandonate dai proprietari, anche nelle zone limitrofe alla comunità.

2. Alle comunità montane ed ai consorzi forestali sono affidati con legge regionale compiti di manutenzione, conservazione, accrescimento e sfruttamento compatibile del patrimonio forestale ad essi affidato, nonché di assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza. A tal fine i consorzi, in accordo con la Comunità, elaborano Piani territoriali forestali, redatti da soggetti professionali abilitati, nei quali, valutato lo stato della risorsa, sono coordinati gli interventi di tutela e di sfruttamento della risorsa. Sono ammessi a finanziamento progetti mirati alla valorizzazione economica quali, piantagioni con specie a rapida crescita in stazioni pedoclimatiche favorevoli, attività vivaistica, sfruttamento di biomasse a fini energetici o culturali, definizione di forme collettive di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Ai fini della tutela ambientale gli organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, che hanno finalità di interesse generale. I Piani territoriali forestali sono coordinati con i Piani di sviluppo socio economico di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed i Piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ma possono essere avviati anche in attesa della loro definizione.

3. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del Servizio civile nazionale, i consorzi possono richiedere l'assegnazione di giovani volontari residenti nella Comunità, per lo svolgimento delle funzioni di salvaguardia del patrimonio forestale previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*) della citata legge n. 64.

4. I consorzi godono dei benefici previsti dall'articolo 139, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono ai consorzi forestali costituiti presso le comunità montane finanziamenti per interventi di forestazione nell'ambito dei piani forestali di competenza e attribuiscono le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.

5. Per le finalità del presente articolo sono vincolate risorse pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e forestale. Gli interventi di ricostituzione del manto forestale di cui al comma 2 costituiscono attuazione dell'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 applicativo del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, e sono finanziati mediante una quota vincolata pari al 10 per cento del fondo ivi previsto. Una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti del presente comma è attribuita con finalità premiale secondo criteri che tengano conto dell'aumento delle superfici boscate e della diminuzione delle aree percorse dagli incendi"».

47.0.900

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Sviluppo del turismo montano)

1. In attuazione dei principi di cui alle lettere *c*), *e*) ed *h*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135 le regioni fa-

voriscono, con propri provvedimenti, lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani nelle zone montane del territorio nazionale, anche mediante sostegno di pacchetti vacanza localizzati in periodi di bassa stagione.

2. Salvo diversa decisione regionale, le comunità montane costituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, accedendo agli interventi ivi previsti. A tal fine è riservata quota non inferiore al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 12, comma 3 della legge n. 135 citata.

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle zone montane".

4. Per gli anni 2003-2005 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2000, concernente la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

5. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi ed escursionisti. Le Regioni con proprie norme ne determinano i requisiti. L'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le Regioni, anche in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. È soppresso il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918"».

47.0.3

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA,
ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Gestione delle acque nelle zone montane)

1. Alla legge 5 gennaio 1994, n.36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente periodo: "I costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia gravano sulle tariffe dei comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti in misura non minore del 5 per cento.";

b) l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi sono previste maggiorazioni della tariffa non minori del 5 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali non situati nelle zone montane.";

c) Il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente: "La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni.".

2. La deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottisti».

47.0.4

GUBERT

Ritirato e trasformato nell'odg G47.200*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per agevolare l'integrazione dell'agricoltura di montagna con altre attività)

1. All'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, inserire, in fine, le seguenti parole:

"È altresì ammessa la circolazione su strada per attività previste dall'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come modificato dalla legge n. 388 del 2000, comprendendo tra i lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano anche il trasporto neve."».

ORDINE DEL GIORNO

G47.200 (già em.47.0.4)

GUBERT

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione della legge finanziaria 2003,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative affinché l'interpretazione delle vigenti norme sulla circolazione stradale di mezzi agricoli consenta la circolazione su strada di tali mezzi per le attività previste dall'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97, come modificato dalla legge n. 338 del 2000, comprendendo tra i lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano anche il trasporto neve.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 48 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 48.

Approvato

(Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è destinato, per l'anno 2003, un importo di 5 milioni di euro, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori, e i territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:

1) le spese per controlli sanitari, *test* e altre indagini;

2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e al relativo smaltimento;

3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità per le imprese ricadenti in zona di protezione;

c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera *a)* e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;

d) l'entità del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera *b)* entro i limiti, comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma 2.

4. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

«*a-bis)* interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;».

EMENDAMENTI

48.30

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 129, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione", sono aggiunte le seguenti: "e di indirizzo per i danni indiretti"».

48.31

GABURRO

Id. em. 48.30

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«All'articolo 129, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione", sono aggiunte le seguenti: "e di indirizzo per i danni indiretti"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 48

48.0.1

MONTAGNINO, LAURIA

Respinto

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi per fronteggiare la crisi del settore agricolo in Sicilia)

1. In favore delle aziende zootecniche in Sicilia sono concessi 5 milioni di euro per l'anno 2003 per fronteggiare l'emergenza lingua blu. A favore delle aziende zootecniche comprese quelle agropastorali in Sicilia sono concessi contributi *una tantum* per l'acquisto di mangimi e foraggi per gli anni 2001 e 2002 fino ad un massimo di 100 euro per unità di bestiame adulto. Per l'anno 2003 sono stanziati 75 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza zootecnica per l'acquisto dei foraggi e dei mangimi per gli allevamenti.

2. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore della serricoltura e colpite da fenomeni calamitosi nel triennio 2000-2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito in vase.

3. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore dell'agrumicoltura e colpite da eventi calamitosi nel periodo compreso nel triennio 2000-2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito in vase.

4. Alle aziende agricole, singole e associate, nonché alle cooperative agricole di conduzione ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedura e modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 250 del 24 luglio 1993 e dalla legge n. 31 del 1991, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni ricompresi nel periodo 1992-1999 e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive che hanno beneficiato delle provvidenze della legge n. 185 del 1992.

5. In favore della regione Sicilia sono stanziati 50 milioni di euro per l'approvvigionamento idrico per fronteggiare l'emergenza siccità.

6. Per far fronte all'onere complessivo previsto dal presente articolo valutato in lire 250 milioni di euro per l'anno 2003 è costituito un apposito fondo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce criteri e modalità per la ripartizione e l'accesso alle risorse del fondo medesimo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

48.0.2

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e qualità nel trattamento delle carni, con particolare riferimento alla separazione dei materiali a rischio, alle aziende titolari degli impianti di macellazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per gli interventi strutturali necessari ad ottenere il riconoscimento CE. Le modalità di concessione dell'agevolazione di cui al presente comma, fino al limite massimo di impegno di 20 milioni di euro, sono determinate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Gli enti locali competenti eseguono gli interventi per l'adeguamento dei macelli pubblici alle disposizioni di cui al comma precedente. a tale scopo è assegnata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano la somma di 20 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

48.0.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. all'articolo 7-bis della legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

"f) misure per garantire la tutela delle razze tipiche e pregiate caratteristiche del patrimonio zootecnico italiano".

b) al comma 3, dopo le parole: "5 miliardi" sono aggiunte le seguenti: "f) milione di euro".

Al fondo di cui all'articolo 7-bis della legge 9 marzo 2001, n. 49 sono attribuite ulteriori risorse finanziarie pari a 1 milione di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

N.B. Gli articoli 49 e 50 e i relativi emendamenti sono stati accantonati.

ARTICOLO 51 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 51 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 51.

Approvato

(Fondo rotativo per le opere pubbliche)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, con il quale è istituita Infrastrutture Spa, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su pro-

posta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante:

a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale.

EMENDAMENTI

51.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

51.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «cento milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 662 del 1996 - articolo 2, comma 14: apporto di capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (economia e finanze 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - Cap. 7122), apportare le seguenti variazioni:

2003 :+ 900.000;

2004: + 900.000

2005: + 900.000

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.10

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è alimentato dalla» con le seguenti: «è istituito a totale carico dello Stato presso la».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

51.19

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Le parole da: «Al comma 2,» a: «è autorizzato» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della giustizia, è autorizzato a predisporre, con carattere di priorità ed urgenza, un piano straordinario di opere di edilizia penitenziaria».

51.18

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a definire un piano di interventi per opere di particolare urgenza».

51.26

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: «dei soggetti di cui» fino alla fine del comma con le seguenti: «della pubblica amministrazione».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**51.34**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Le parole da: «Dopo il comma 3,» a: «la realizzazione» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In ogni caso, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a determinare le condizioni affinché sia riconosciuta, nell'ambito dell'utilizzazione del Fondo di cui al comma 2, la priorità per gli interventi a favore di un Piano edilizio straordinario per la realizzazione di impianti per lo sport giovanile per l'anno 2003, da ubicare nelle scuole del servizio scolastico nazionale e nelle zone periferiche delle aree metropolitane».

51.35

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In ogni caso, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a determinare le condizioni affinché sia riconosciuta, nell'ambito dell'utilizzazione del Fondo di cui al comma 2, la priorità per gli interventi a favore di un Piano edilizio straordinario per la realizzazione di asili nido

per l'anno 2003, da ubicare nelle zone periferiche delle aree metropolitane».

51.45

BONAVITA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La garanzia del fondo non potrà essere superiore al 10 per cento dell'ammontare dei flussi finanziari indicati nel piano economico-finanziario, debitamente asseverato, posto a base della concessione, tenendo conto dell'eventuale prezzo da corrispondere dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive integrazioni e modificazioni.

L'ammontare delle erogazioni conseguenti alla escussione della garanzia, aumentate dei relativi interessi annualmente capitalizzati, devono essere corrisposti dal concessionario, entro la chiusura del rapporto concessorio.

Scaduto il periodo concessorio i residui crediti del fondo nei confronti del concessionario saranno rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero dell'economia e finanze entro l'anno di scadenza».

51.44

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per la gestione del Fondo, la Cassa depositi e prestiti si avvale di Infrastrutture spa, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni della legge 15 giugno 2002, n.112.

51.51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n.281 del 28 agosto 1997».

51.52

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Id. em. 51.51

Al comma 5, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n.281 del 1997».

51.50

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, BATTAGLIA Giovanni

Id. em. 51.51

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997».

51.53

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n.281 del 1997».

51.54

BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BEDIN, DETTORI, BAIO DOSSI, SCALERA

Sost. id. em. 51.53

Al comma 5, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n.281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

51.56

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

51.61

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «competenti commissioni parlamentari», aggiungere le seguenti: «e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997».

51.63

SCALERA, BEDIN, BATTISTI, BAIO DOSSI, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI

Sost. id. em. 51.61

Al comma 6, dopo le parole: «competenti commissioni parlamentari», aggiungere le seguenti: «e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**51.64**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Id. em. 51.61

Al comma 6, dopo le parole: «competenti commissioni parlamentari» aggiungere le seguenti: «e alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

51.65

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Id. em. 51.61

Al comma 6, dopo le parole: «competenti commissioni parlamentari» aggiungere le seguenti: «e alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

51.2000

GRILLO, CICOLANI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis) Al fine di assicurare un'omogeneità della tutela giurisdizionale ed in attesa di una riforma organica di tutta la relativa normativa ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166, le disposizioni di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, si applicano a tutte le controversie in materia di esecuzione di lavori pubblici.

6-ter. All'articolo 7, comma 1, lettera t), punto 1), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sopprimere le seguenti parole: "Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso"».

51.68

CICOLANI

Respinto

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis) All'articolo 12, del comma 1 lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo la parola: "finanziari;" è aggiunto il seguente periodo: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale"».

51.69

CICOLANI

Respinto

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis) All'articolo 12, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti la data: "30 giugno 2002" è sostituita da: "31 dicembre 2002". Alla medesima legge al-

l'articolo 2, comma 2, la cifra di "103.000.000" è sostituita con: "103.000"».

51.70

CICOLANI

Respinto

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis) All'articolo 8, comma 11-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono soppresse le parole: "dei seguenti benefici:" e sostituire da: "del seguente beneficio". Nello stesso comma sono soppressi la parola "a)" ed il periodo da "b)" sino a: "presente legge"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 51

51.0.1

MORANDO

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, con la quale è stata istituita Infrastrutture S.p.A., presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituito il Fondo rotativo per il recupero delle aree industriali dismesse situate nei centri urbani dei comuni con più di 10.000 abitanti (FRRAID).

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro ed è alimentato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario dell'attività di risanamento, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse, situate nei centri urbani dei comuni con più di 10.000 abitanti, anche attraverso la costituzione di apposite società miste, pubblico-private, cui partecipino Infrastrutture S.p.A., il comune e soggetti privati.

4) Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, fissa con proprio decreto le caratteristiche dell'intervento del Fondo, nonché le condizioni e le modalità per l'accesso al Fondo stesso da parte dei comuni e di Infrastrutture S.p.A., tenendo conto della redditività potenziale dell'intervento».

Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «novecento milioni di euro».

51.0.2

BATTAGLIA Giovanni, MONTALBANO

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. A partire dall'anno 2003 le risorse del Fondo di cui agli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono destinate per il 50 per cento ai comuni dei territori di cui all'Obiettivo 1 e per il restante 50 per cento ai comuni fino a 30 mila abitanti.

2. Gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dai Fondi di cui al comma 1 continuano ad essere individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari».

ARTICOLO 52 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 52 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 52.

Approvato con un emendamento

(Fondi rotativi per le imprese)

1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonché alla concessione di incentivi per attività produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.

EMENDAMENTI

52.1

BATTAGLIA Antonio

Le parole da: «Al comma 2,» a: «stessa data,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo le parole: «I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003» aggiungere le seguenti: «ovvero sulla base di bandi emanati dopo la stessa data,».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

52.6

DE PETRIS

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «i contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003» aggiungere le seguenti: «ovvero sulla base di bandi emanati dopo la stessa data,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

52.2

PILONI, TREU, RIPAMONTI, MORANDO, DATO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, STANISCI, CADDEO, MONTAGNINO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2003» aggiungere le seguenti: «ovvero sulla base di bandi emanati dopo la stessa data,».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

52.5

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «i contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003» aggiungere le seguenti: «ovvero sulla base di bandi emanati dopo la stessa data,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

52.8

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA, MARITATI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «non può essere inferiore» con le seguenti: «deve essere definita in relazione al settore produt-

tivo ed alla tipologia dell'investimento ed in ogni caso non può essere superiore».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

52.10

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA, MARITATI

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire, ove ricorrano, le parole: «primo quinquennio» con le seguenti: «primo decennio».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

52.13

BETTAMIO

Ritirato e trasformato nell'odg G52.100

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con riferimento agli incentivi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per l'imposto di 60 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante l'utilizzo delle disponibilità dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze di cui all'articolo 67».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

52.14

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA, MARITATI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino all'anno 2006, l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2 non può comportare per le imprese beneficiarie una

riduzione, anche in termini attuariali, dei benefici rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore al 30 settembre 2002».

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

52.15

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere i commi 3 e 5.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

52.16

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

52.17

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

52.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La conferenza unificata stabilisce con propria determinazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attra-

verso cui gli enti territoriali procedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni del presente articolo, assicurando l'invarianza degli effetti finanziari».

52.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In apposito allegato ai relativi stati di previsione è fornito un prospetto dettagliato della movimentazione dei fondi rotativi di cui al comma 1 del presente articolo».

52.21

BALBONI, KAPPLER

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «disposti con le procedure di cui» inserire le seguenti: «alla legge 15 maggio 1989, n. 181, e».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

52.22

BATTAGLIA Antonio

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 52.25, 52.27 e 52.46, nell'odg G52.101

Al comma 5, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992, n. 488» aggiungere il seguente inciso: «nonchè della legge 25 febbraio 1992, n. 215».

52.25

PILONI, TREU, RIPAMONTI, MORANDO, DATO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, STANISCI, MONTAGNINO, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 52.22, 52.27 e 52.46, nell'odg G52.101

Al comma 5, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992, n. 488» aggiungere: «, nonchè della legge 25 febbraio 1992, n. 215»,».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

52.27

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 52.22, 52.25 e 52.46, nell'odg G52.101

Al comma 5, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992, n. 488» aggiungere le seguenti: «nonchè della legge 25 febbraio 1992, n. 215».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

52.46

CAVALLARO

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 52.22, 52.25 e 52.27, nell'odg G52.101

Al comma 5, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992, n. 488» aggiungere il seguente inciso: «nonchè della legge 25 febbraio 1992, n. 215».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

52.37

CAVALLARO

Le parole da: «Al comma 5» a: «non si applicano» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, dopo le parole: «inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma», sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano, inoltre, ai contributi

erogati nei limiti e secondo i criteri del regime *de minimis*, come definito in sede comunitaria».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

52.39

CAVALLARO

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma», sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle misure incentivanti di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

52.29

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Le parole da: «Al comma 5,» a: «n. 608» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, ed all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

52.34

CASTELLANI, BASTIANONI, SCALERA, TOIA, DATO, BAIO DOSSI, BEDIN, D'AMICO, GIARETTA

Precluso

Al comma 5, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, ed all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

52.35

ASCIUTTI, BIANCONI, FAVARO, BARELLI, IOANNUCCI

Approvato

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297».

52.42

ALBERTI CASELLATI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I contributi relativi alla legge n. 215 sono totalmente a fondo perduto».

Conseguentemente, alla tabella A, concernente il fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di parte corrente, gli importi indicati sono ridotti di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 attingendo allo specifico accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

52.43

MUGNAI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 52.44 e 52.45, nell'odg G52.103

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

52.44

MUGNAI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 52.43 e 52.45, nell'odg G52.103*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A seguito della mancata attivazione da parte della Regione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto proponente, con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. In tale caso, il presidente della Giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

52.45

MUGNAI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 52.43 e 52.44, nell'odg G52.103*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso si può procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 può contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera. In mancanza di finanziamento pubblico, il concessionario del Programma ex articolo 18 legge n. 203 del 1991 può realizzare il programma stesso, purchè egli provveda direttamente, senza diritto a ripetizione, con fondi propri a costruire l'edilizia

sovvenzionata e l'edilizia agevolata fino ad un terzo di quella massima programmata originariamente, ferme rimanendo le altre condizioni di legge. In tal caso, al fine di non potenziare l'intervento, dovrà essere aumentato il numero degli alloggi di edilizia libera da realizzare, di tanto per quanto siano gli alloggi non realizzati di edilizia sovvenzionata ed agevolata».

ORDINI DEL GIORNO

G52.100 (già em. 52.13)

BETTAMIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo:

a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 52.13.

(*) Accolto dal Governo.

G52.101 (già em. 52.22, 52.25, 52.27 e 52.46)

PILONI, D'IPPOLITO, FRANCO Vittoria, DONATI, TREU, RIPAMONTI, MORANDO, DATO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PAGANO, STANISCI, MONTAGNINO, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, BATTAGLIA Antonio, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, CAVALLARO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione della legge finanziaria 2003,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di procedere con le norme attualmente in vigore alla conclusione del 50 bando 2002 di imminente apertura relativo alla legge n. 215 del 25 febbraio 1992.

(*) Accolto dal Governo.

G52.103 (già emm.52.43, 52.44 e 52.45)

MUGNAI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo:

a risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 52.43, 52.44 e 52.45.

(*) Accolto dal Governo.

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 52****52.0.1**

BATTAGLIA Antonio

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «n. 662» respinte; seconda parte preclusa*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

«Art. 52-bis.

(Consorti per lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese)

1. A valere sulle risorse dei fondi di cui all'articolo 37 i Ministri competenti disciplinano con propri decreti l'istituzione di consorzi per lo sviluppo economico di specifici settori di attività imprenditoriale per i settori caratterizzati da presenza diffusa di piccole imprese, che devono avere quali loro finalità la ricerca e l'innovazione tecnologica, la promozione, in Italia e all'estero, dei prodotti o dei servizi, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti, allo scopo di garantire la qualità dei prodotti o dei servizi offerti dal settore di attività interessato.

2. I singoli consorzi per lo sviluppo economico sono istituiti su richiesta ed in accordo con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato. Ai consorzi aderiscono tutte le imprese che esercitano la propria attività utilizzando i codici di attività, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, individuati dal decreto istitutivo di ciascun consorzio. Il decreto istitutivo di ciascun consorzio può prevedere la partecipazione delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato, determinandone le modalità.

3. I consorzi per lo sviluppo economico hanno personalità giuridica di diritto privato, non hanno fini di lucro e sono retti da statuti, approvati con decreto del Ministro competente, che devono assicurare la più ampia partecipazione, diretta o delegata, delle imprese consorziate. I consorzi per lo sviluppo economico provvedono ai mezzi finanziari per il raggiungimento dei fini istituzionali con i proventi delle attività, i contributi dei consorziati e dalla gestione patrimoniale del fondo consortile. La misura dei contributi annui posti a carico dei consorziati non può eccedere lo 0,20 per cento del volume di affari dichiarato dal consorzio stesso, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il decreto istitutivo di ogni singolo consorzio per lo sviluppo determina la misura della quota di adesione a carico dei consorziati; la quota di adesione ed i contributi versati sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito.

4. Gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi per lo sviluppo economico nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche nel caso di scioglimento dei consorzi.

5. Lo scioglimento di un consorzio per lo sviluppo economico può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria del consorzio stesso o stabilito con apposito decreto dal Ministro competente. L'eventuale patrimonio residuo, risultante dalla liquidazione del consorzio, è devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

52.0.3

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Precluso

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Consorzi per lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese)

1. A valere sulle risorse dei fondi di cui all'articolo 37 i Ministri competenti disciplinano con propri decreti l'istituzione di consorzi per lo sviluppo economico di specifici settori di attività imprenditoriale per i settori caratterizzati da presenza diffusa di piccole imprese, che devono

avere quali loro finalità la ricerca e l'innovazione tecnologica, la promozione, in Italia e all'estero, dei prodotti o dei servizi, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti allo scopo di garantire la qualità dei prodotti o dei servizi offerti dal settore di attività interessato.

2. I singoli consorzi per lo sviluppo economico sono istituiti su richiesta ed in accordo con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato. Ai consorzi aderiscono tutte le imprese che esercitano la propria attività utilizzando i codici di attività, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, individuati dal decreto istitutivo di ciascun consorzio. Il decreto istitutivo di ciascun consorzio può prevedere la partecipazione delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato, determinandone le modalità.

3. I consorzi per lo sviluppo economico hanno personalità giuridica di diritto privato, non hanno fini di lucro e sono retti da statuti, approvati con decreto del Ministro competente, che devono assicurare la più ampia partecipazione, diretta o delegata, delle imprese consorziate. I consorzi per lo sviluppo economico provvedono ai mezzi finanziari per il raggiungimento dei fini istituzionali con i proventi delle attività, i contributi dei consorziati e dalla gestione patrimoniale del fondo consortile. La misura dei contributi annui posti a carico dei consorziati non può eccedere lo 0,20 per cento del volume di affari dichiarato dal consorzio stesso, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il decreto istitutivo di ogni singolo consorzio per lo sviluppo determina la misura della quota di adesione a carico dei consorziati; la quota di adesione ed i contributi versati sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito.

4. Gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi per lo sviluppo economico nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche nel caso di scioglimento dei consorzi.

5. Lo scioglimento di un consorzio per lo sviluppo economico può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria del consorzio stesso o stabilito con apposito decreto dal Ministro competente. L'eventuale patrimonio residuo, risultante dalla liquidazione del consorzio, è devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

52.0.4

BALBONI, KAPPLER

Respinto

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Sportelli per lo Sviluppo)

1. Al fine di integrare le funzioni amministrative con i servizi di attrazione degli investimenti, di accompagnamento dei processi di localizzazione produttiva e di promozione del territorio, il Dipartimento per la Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per le Attività Produttive, promuove la trasformazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive in Sportelli per lo Sviluppo. Il CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, dispone il finanziamento di specifici programmi pluriennali per la promozione degli Sportelli per lo Sviluppo e per la loro integrazione in una rete nazionale. La società Sviluppo Italia, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nell'ambito delle funzioni di attrazione degli investimenti e di promozione dello sviluppo locale, d'intesa con le Regioni, sostiene la costituzione e l'implementazione della rete degli Sportelli per lo Sviluppo e ne coordina il funzionamento».

52.0.5

BALBONI, KAPPLER

Respinto

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Programmi per l'attrazione di investimenti)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle Attività Produttive e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, delibera i criteri e le modalità di riferimento per la gestione e la concessione delle agevolazioni da riferire a programmi per l'attrazione di investimenti, approvati dal medesimo Comitato, nonché per l'attribuzione di specifiche risorse, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre

1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488».

52.0.6

CAMBURSANO

Respinto

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Politiche di distretto)

1. Per la realizzazione, nei distretti industriali dell'indotto automobilistico, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, di programmi volti al miglioramento delle reti di servizi e delle attività di ricerca e di innovazione tecnologica, finalizzati alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese operanti nel settore, il Ministero delle attività produttive dispone la concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista.

2. Il Ministero delle attività produttive con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e risorse, nell'ambito del Fondo unico per le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 52 della legge n. 488 del 1998, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

52.0.7

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Incentivi al credito cooperativo nel Mezzogiorno)

1. Agli istituti di credito di cui al Capo V del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni costituite fra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle

aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta nei limiti massimi di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Il credito compete entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale.

2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'istituto di credito fra cui, in particolare la data di costituzione dell'istituto, la data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese.

E, di conseguenza, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 6.000;

2004: - 4.500;

2005: - 3.000.

52.0.500

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. È istituito il fondo per l'acquisizione della proprietà FIAT auto con la dotazione di euro 1 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. È istituito a decorrere dal 1° gennaio 2003 il fondo di 10.000.000 di euro per il monitoraggio e la gestione dei processi di mobilità nei settori pubblici e privati della produzione e dei servizi. Detto fondo è gestito dall'Agenzia per la mobilità pubblica e privata. L'Agenzia, a proprietà mista e, comunque, a maggioranza pubblica assoluta, è costituita entro il 1° gennaio 2003 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Dell'Agenzia possono far parte le regioni e gli enti locali sottoscrivendo quote di partecipazione azionarie aggiuntive. Per la parte eccedente la maggioranza azionaria pubblica, possono far parte dell'Agenzia le imprese che operano nel settore dei trasporti. L'Agenzia ha compiti di monitoraggio della mobilità e delle sue ricadute sul terreno occupazionale, di individuazione delle soluzioni praticabili e di predisposizione di piani di intervento e di

ricerca da sottoporre all'approvazione del Parlamento e degli enti locali interessati».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

52.0.9

MENARDI, MASSUCCO

Ritirato e trasformato nell'odg G52.104

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine di garantire interventi urgenti a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese della filiera produttiva del settore automobilistico è stanziata la somma di 50 milioni di euro a favore delle regioni.

2. Lo stanziamento è destinato alla costituzione di fondi di garanzia, disciplinati da ciascuna regione interessata, finalizzati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese della filiera produttiva dell'auto per operazioni bancarie connesse al capitale circolante».

Alla Tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

52.0.12

MACONI, GARRAFFA, RIPAMONTI, SCALERA, CHIUSOLI, MICHELINI, MARINO, MARINI, MORANDO, GIARETTA, BARATELLA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, MONTALBANO

Respinto

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Estensione del trattamento di Cassa integrazione straordinaria alle piccole e medie imprese)

1. Al fine di consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione produttiva nei distretti industriali, le misure contenute nella legge n. 233 del 1991 in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di indennità di mobilità sono estese ai distretti industriali individuati

dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 317 del 1991 e sono applicabili a singole imprese o a gruppi di esse indipendentemente dal numero degli addetti di ciascuna impresa».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

52.0.13

CHIOUSOLI, MACONI, RIPAMONTI, CADDEO, PASSIGLI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, MORANDO, GARRAFFA, BARATELLA

Respinto

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misure per il trasferimento tecnologico alle imprese)

1. In aggiunta alle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui alla legge 448 del 1998, sono stanziati 200 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 destinati al finanziamento del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica. Detti importi sono finalizzati al ri-finanziamento delle misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Gli importi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono incrementati, a far data dal 1° gennaio 2003, nella misura del 30 per cento. La percentuale di cui alla lettera *b)* dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata, a far data dal 10 gennaio 2003, al 75 per cento. 3. E escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 75 per cento del volume degli investimenti in formazione e sviluppo di professionalità qualificate per supportare la crescita del trasferimento di conoscenze tecnologiche dall'ambito della ricerca scientifica a quello della ricerca applicata a fini di sfruttamento commerciale da parte dell'impresa, realizzati dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003 I criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente comma sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le attività produttive».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

52.0.15

CHIUSOLI, MACONI, RIPAMONTI, CADDEO, PASSIGLI, SCALERA, MICHELINI,
MARINO, MARINI, MORANDO, GARRAFFA, BARATELLA

Respinto

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)

1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la somma di 200 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

52.0.16

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Per gli anni 2003, 2004 e 2005 le misure di incentivo all'autoimpiego, i cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione annua».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

52.0.50

EUFEMI

Ritirato e trasformato nell'odg G52.105*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

«Art. 52-bis.

*(Mutui per interventi in favore dell'autoimprenditorialità
e dell'autoimpiego)*

1. Per gli interventi a titolo di mutuo agevolato a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 è concesso un contributo, esente da qualunque imposta o tributo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, a 30 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45 milioni di euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia S.p.A. può contrarre sul mercato, e/o derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla medesima Sviluppo Italia.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1 del precedente articolo 42.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 42, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate».

ORDINI DEL GIORNO**G52.104 (già 52.0.9)**

MENARDI, MASSUCCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 52.0.9.

(*) Accolto dal Governo.

G52.105 (già em. 52.0.50)

EUFEMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che:

durante l'esame del disegno di legge AS 1826 da parte della Commissione bilancio del Senato è stato approvato un emendamento, proposto dal Governo, con cui si prevede, all'articolo 52-*bis* che il CIPE, su proposta del Ministero delle attività produttive, possa disporre che gli interventi di cui alla legge n. 181 del 1989 siano effettuati, da parte di Sviluppo Italia, non solo nelle aree di crisi siderurgica, ma in generale in aree interessate da crisi di settore del comparto industriale, con notevoli ripercussioni sull'economia locale;

le predette aree sono individuate dal CIPE, su proposta del Ministero delle attività produttive;

il programma predisposto da Sviluppo Italia, su direttive del Ministero, per gli interventi nelle predette aree è approvato da quel Dicastero ed è finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dell'occupazione;

ritenuto che:

in assenza di un rifinanziamento o di un formale impegno in tal senso, l'eventuale estensione non è attuabile, data la precisa configurazione delle risorse disponibili che sono tutte vincolate alle aree di crisi siderurgica,

impegna il Governo:

ad assicurare un adeguato finanziamento dei nuovi interventi di promozione industriale che Sviluppo Italia è tenuta a realizzare nelle aree individuate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 53, da reperire nell'ambito delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, previsto all'articolo 42.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 53 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 53
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 53.

Approvato

*(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati
di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)*

1. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonchè all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti criteri:

a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali e/o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;

b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;

c) gli indici di criminalità locali.

EMENDAMENTI

53.1

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).**

53.2

BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni,» con le seguenti: «100 milioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

53.7

BARATELLA, GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Le parole da: «Dopo il comma 2» a: «di vigilanza» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'incentivo si applica anche ai costi sostenuti per le spese di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali ubicate nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità, individuate annualmente, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 maggio, nonché per le spese relative alla copertura degli oneri correnti del servizio cosiddetto di cassa continua, a cura di apposito istituto di vigilanza"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

53.8

BATTAGLIA Antonio

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'incentivo si applica anche ai costi sostenuti per le spese di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali ubicate nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità, individuate annualmente, con apposito decreto

del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 maggio, nonché per le spese relative alla copertura degli oneri correnti del servizio cosiddetto di cassa continua, a cura di apposito istituto di vigilanza"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

53.9

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'incentivo si applica anche ai costi sostenuti per le spese di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali ubicate nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità, individuate annualmente, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 maggio, nonché per le spese relative alla copertura degli oneri correnti del servizio cosiddetto di cassa continua, a cura di apposito istituto di vigilanza"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

ARTICOLO 54 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 54
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 54.

Approvato con un emendamento

(Interventi ferroviari)

1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocità/alta capacità», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello

dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del «Sistema alta velocità/alta capacità».

2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema alta velocità/alta capacità», il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema alta velocità/alta capacità».

4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del «Sistema alta velocità/alta capacità» sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.

5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

EMENDAMENTI

54.3

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «prioritariamente».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Infrastrutture Spa destina una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 al potenziamento ed ammodernamento della linea ferroviaria Messina-Palermo».

54.4

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 54.3

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «prioritariamente».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Infrastrutture Spa destina una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 al potenziamento ed ammodernamento della linea ferroviaria Messina-Palermo».

54.5

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «prioritariamente».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Infrastrutture Spa destina una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 al potenziamento ed ammodernamento della dorsale adriatica».

54.9

RIPAMONTI, DONATI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS, BRUTTI PAOLO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il Sistema alta velocità/alta capacità, anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato» con le seguenti: «per il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria nazionale».

54.10

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 54.9

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il Sistema alta velocità/alta capacità, anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato» con le seguenti: «per il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria nazionale».

54.12

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «per la realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria» fino alla fine del periodo con le seguenti: «l'ammodernamento e il potenziamento dei nodi metropolitani ferroviari».

54.13

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «per la realizzazione della infrastruttura» fino a: «capacità» con le seguenti: «per le infrastrutture previste dal contratto di Programma 2001-2005 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato Spa».

54.14

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema alta velocità/alta capacità» aggiungere le seguenti: «nonchè per i trasferimenti agli enti locali competenti destinati alla ristrutturazione e messa a norma degli istituti scolastici».

54.15

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sistema alta velocità/alta capacità» aggiungere le seguenti: «limitatamente al progetto della linea Torino-Milano-Napoli».

54.16

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sistema alta velocità/alta capacità» aggiungere le seguenti: «limitatamente al progetto della linea Milano-Napoli».

54.18

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**54.21**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «onere per il servizio della parte del debito» aggiungere le seguenti: «fino ad un massimo di 500 milioni di euro».

54.25

BATTAGLIA Antonio

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocità/alta capacità", il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo. Lo Stato garantisce il debito residuo fino al rilascio della nuova concessione».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**54.32**

BATTAGLIA Antonio

Respinto*Sopprimere il comma 4.***54.35**

VERALDI

Respinto

Al comma 4, a seguito delle parole: «sistema alta velocità/alta capacità sono destinati» sopprimere la parola: «prioritariamente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**54.44**

DANIELI Paolo

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme rese disponibili, conseguentemente alla riduzione dei tassi di interessi, rispetto al contributo annuo concesso alla Regione del Veneto con deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995 a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnate alla Regione del

Veneto per il finanziamento del secondo lotto del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto».

54.46

ALBERTI CASELLATI

Sost. id. em. 54.44

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le somme rese disponibili, conseguentemente alla riduzione dei tassi di interesse, rispetto al contributo annuo concesso alla Regione del Veneto con deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995 a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnate alla Regione del Veneto per il finanziamento del secondo lotto del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

54.800

IZZO, GRECO

Ritirata e trasformata nell'odg G54.100 la prima parte; seconda parte V. testo 2

Al comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166 si applicano esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico su gomma di passeggeri in ambito locale di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

5-ter. Per le unità immobiliari facenti attualmente parte dei complessi di stazione ferroviaria, oggetto di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione che comporta l'attribuzione di categoria catastale diversa dalla "E", "Rete Ferroviaria Italiana SpA" procede al frazionamento e alle relative denunce catastali, non appena suscettive di autonomia funzionale e reddituale, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ultimazione degli interventi stessi. Per gli interventi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, le predette attività devono essere compiute entro il 31 dicembre 2003.

5-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, nell'articolo 48, comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/Km, desunto dal Conto Nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro

dei trasporti e della navigazione, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione viene emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione"».

54.800 (testo 2)

IZZO, GRECO

Approvato

Al comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*quater*. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, nell'articolo 48, comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/Km, desunto dal Conto Nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione viene emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione"».

54.47

FERRARA, ZORZOLI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

54.48

FLAMMIA, BRUTTI Paolo, VILLONE, TESSITORE

Ritirato e trasformato nell'odg G54.101*Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Allo scopo di assicurare il finanziamento necessario per il completamento, da parte delle FFSS, del raddoppio della tratta ferroviaria Caserta-Foggia, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a contrarre limiti d'impegno quindicennali per 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi e relativi limiti di impegno, nella stessa misura.

54.49

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Respinto*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per il concorso al finanziamento dell'elettrificazione ed ammodernamento da parte delle FFSS della tratta ferroviaria Reggio Calabria-Taranto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a contrarre limiti di impegno quindicennali per 20 milioni di euro a decorrere dal 2003».

Compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

54.50

VERALDI

Respinto*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per la direzione dell'Esercizio della nuova Funivia di Camigliatello Silano e per quelle di Ciricilla e Lorica è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 da assegnare, al gestore delle Funivie medesime, Società di servizi di trasporto pubblico Ferrovie della Calabria Srl».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

54.51

VERALDI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la trasformazione della tratta ferroviaria Catanzaro Lido – Soveria Mannelli delle Ferrovie della Calabria Srl in "metropolitana leggera di superficie" (ad eccezione delle opere previste nel PRUSST della Città di Catanzaro) è autorizzata la spesa di 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 da assegnare alla Società di servizi di trasporto pubblico Ferrovie della Calabria Srl».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

54.52

VERALDI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incrementare le risorse del fondo di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge 166 del 2000 sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di 13 milioni di euro per l'anno 2003 e di 5 milioni di euro per gli anni 2004-2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

ORDINI DEL GIORNO

G54.100 (già prima parte em. 54.800)

IZZO, GRECO, GIULIANO, GENTILE, NOCCO, MORRA, D'IPPOLITO, FASOLINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge 10 agosto 2002, n. 166, si applichino esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico su gomma dei passeggeri, di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385;

impegna altresì il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché la società "Rete Ferroviaria Italiana Spa" proceda al finanziamento, ed alle relative denunce catastali, delle unità immobiliari facenti attualmente parte dei complessi di stazione ferroviaria, oggetto di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione che comportino l'attribuzione di categoria catastale diversa dalla "E".

(*) Accolto dal Governo.

G54.101 (già em. 54.48)

FLAMMIA, BRUTTI PAOLO, VILLONE, IZZO, MARINO, GIULIANO, GENTILE, SODANO
TOMMASO, MORRA, TESSITORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2003,

premesso:

che da vari anni esiste un progetto per il completamento, da parte della FS del raddoppio della tratta ferroviaria Caserta-Foggia;

considerato che la realizzazione di quest'opera riveste un'importanza fondamentale non solo per l'ammodernamento del trasporto e dei collegamenti Nord-Sud, ma anche per lo sviluppo economico e civile di vaste aree meridionali, suscettibili di processi positivi;

che i finanziamenti finora previsti od assegnati per la realizzazione di quest'opera sono risultati insufficienti;

che la stessa 8ª Commissione permanente del Senato, nell'esame del parere sull'Addendum 2002 al contratto di Programma delle FS ha formulato l'indicazione che quota parte di tali ulteriori stanziamenti vengano finalizzati all'avanzamento delle opere di completamento del raddoppio della tratta Caserta-Foggia,

impegna il Governo:

a provvedere, a partire dal 2003, ai finanziamenti necessari e adeguati al completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Caserta-Foggia.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 54

54.0.150

D'IPPOLITO

Le parole da: «Dopo l'articolo 54» a: «quantitativo dei servizi» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144)

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione del fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare la destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il D.P.C.M. del 16 novembre 2000 è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per

far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla predisposizione di un piano di riparto sulla base dei dati forniti dai Comitati di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da R.F.I. S.p.A. e Trenitalia S.p.A., che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro di cui 5 per l'anno 2003, e 35 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10 destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro,

avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

54.0.7

SCALERA, VERALDI, CAMBURSANO

Precluso

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144)

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione del fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare la destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il D.P.C.M. del 16 novembre 2000 è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per

lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla predisposizione di un piano di riparto sulla base dei dati forniti dai Comuni di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da R.F.I. S.p.A. e Trenitalia S.p.A., che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro di cui 5 per l'anno 2003, e 35 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000 e alla realizzazione del collegamento Volla-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana S.r.l., stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.

10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.

11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 MEURO euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da R.F.I. S.p.A. e TRENITALIA S.p.A.

12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10 destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi".

14. Sono erogate alle regionia statuto ordinario, con le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 11 della legge 3 agosto 2002, n. 166, tutte le risorse stanziare per il risanamento ed il potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A decorrere dalla stipula degli accordi di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per le risorse finanziarie che ne sono oggetto, cessa di avere efficacia ogni procedura finalizzata al loro utilizzo diversa da quella prevista al precedente comma 1».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

54.0.9

CURTO

Precluso

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144)

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione del fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare la destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il D.P.C.M. del 16 novembre 2000 è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla predisposizione di un piano di riparto

sulla base dei dati forniti dai Comitati di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da R.F.I. S.p.A. e Trenitalia S.p.A., che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro di cui 5 per l'anno 2003, e 35 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000 e alla realizzazione del collegamento Volla-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana S.r.l., stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.

10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.

11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 MEURO euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle

ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da R.F.I. S.p.A. e TRENITALIA S.p.A.

12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10 destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi".

14. Sono erogate alle regioni statuto ordinario, con le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 11 della legge 3 agosto 2002, n. 166, tutte le risorse stanziare per il risanamento ed il potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A decorrere dalla stipula degli accordi di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per le risorse finanziarie che ne sono oggetto, cessa di avere efficacia ogni procedura finalizzata al loro utilizzo diversa da quella prevista al precedente comma 1».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

54.0.11

MENARDI

Respinto

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166, si applicano esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico su

gomma di passeggeri in ambito locale di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

2. Per le unità immobiliari facenti attualmente parte dei complessi di stazione ferroviaria, oggetto di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione che comportano l'attribuzione di categoria catastale diversa dalla "E", "Rete Ferroviaria italiana SpA" procede al frazionamento e alle relative denunce catastali, non appena suscettive di autonomia funzionale e reddituale, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ultimazione degli interventi stessi. Per gli interventi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, le predette attività devono essere compiute entro il 31 dicembre 2003.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, nell'articolo 48, comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/km, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione viene emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

54.0.12

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Al comma 7 del decreto legge 6 settembre 2002, convertito con legge 31 ottobre 2002, n. 246, aggiungere il seguente:

"7-bis. Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successivi ri-finanziamenti disposti con la legge 28 dicembre 1995, n. 550, con l'articolo 1 del decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito con legge 4 dicembre 1996, n. 611, con la legge 27 dicembre 1997, n. 450, con l'ar-

articolo 10 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con la legge 27 febbraio 1998, n. 30, con l'articolo 3 comma 4 della legge 18 giugno 1998, n. 194, con l'articolo 50 comma 1 lettera *a*) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con l'articolo 13 commi 1 e 2 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, con l'articolo 54 comma 1, tabella 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e con l'articolo 144 comma 1 tabella 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.0.13

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-*bis*.

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attivazione dei servizi aggiuntivi di collegamento ferroviario fra Palermo e l'aeroporto Falcone Borsellino, nonché dal completamento di fasi funzionali di opere di potenziamento infrastrutturale e di riqualificazione tecnologica del nodo ferroviario di Palermo è previsto, per l'anno 2003, un incremento pari a euro 5.126.570 della dotazione finanziaria già stanziata, per le regioni a statuto speciale, a copertura del contratto di servizio nazionale 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Trenitalia S.p.A.

2. La maggiore assegnazione di cui al precedente comma è ulteriormente incrementata, con la stessa decorrenza di una somma pari a euro 5.497,513 per consentire alla Società Trenitalia S.p.A. una riprogrammazione dell'offerta di servizi regionali sulle due direttrici fondamentali siciliane, PA-ME-CT-SR in una logica più articolata che ricomprenda anche le fasce orarie dove risulti in atto particolarmente deficitaria».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

54.0.14

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Respinto

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Periodo di transizione per la messa a gara dei servizi di trasporto pubblico locale a mezzo ferrovia)

1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di miglioramento dell'efficienza e della sicurezza della rete, necessari per la messa a gara dei servizi di trasporto pubblico locale a mezzo ferrovia, il termine del periodo transitorio di affidamento diretto di tali servizi ai soggetti di cui all'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, può essere dalle regioni posticipato di otto anni, nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto sia anche gestore della rete e su di essa siano in corso di esecuzione investimenti pubblici per interventi di ammodernamento e di messa a norma; nell'affidamento diretto dei servizi ferroviari sono compresi anche quelli automobilistici integrativi, affidati allo stesso gestore».

54.0.21

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi straordinari per le Forze Armate)

1. Al fine di consentire con tempestività ed urgenza l'adeguamento delle capacità operative del Poligono Sperimentale e di Addestramento interforze del Salto di Quirra rendendole competitive con quelle di analoghe strutture esistenti in Europa, il Ministero della difesa è autorizzato a realizzare un articolato programma di ammodernamento e potenziamento del Poligono e di miglioramento delle condizioni di lavoro e del benessere del personale ivi operante».

Conseguentemente sono stanziati le somme di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

54.0.22

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi straordinari per le Forze Armate)

1. Al fine di dare continuità agli accordi intercorsi tra il Comando militare autonomo della Sardegna e la Regione Sardegna per gli indennizzi ai pescatori derivanti dalle attività di esercitazione militare messe in atto nel Poligono di Capo Teulada è stanziata la somma di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005 finalizzata anche alla soluzione dei contenziosi in atto e all'estensione dell'indennizzo agli aventi diritto anche in qualità di proprietari delle barche da pesca».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

54.0.15

MONTAGNINO, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Per il completamento degli interventi relativi al raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Messina e della linea ferroviaria Messina-Catania-Siracusa è autorizzata, per il triennio 2003-2005 la spesa complessiva di euro 2,3 miliardi, così ripartita (Milioni di euro):

tratta Castelbuono-Patti:

2003:	100;
2004:	350;
2005:	1.300;

tratta Messina-Siracusa:

2003: 150;

2004: 400;

2005: —».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

54.0.16

FIRRARELLO

Respinto

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Ferrovie in gestione commissariale governativa nella regione Sicilia e Sardegna)

1. Nella mora del completamento delle opere finanziate con leggi statali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008, la ferrovia Circumetnea, le Ferrovie Meridionali Sarde e le Ferrovie della Sardegna rimangono in regime di gestione commissariale governativa».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

54.0.26

GABURRO

Respinto

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma 7-bis. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera a), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e

LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

54.0.27

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO, FABRIS

Sost. id. em. 54.0.26

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma 7-bis. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera a), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

54.0.28

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sost. id. em. 54.0.26

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma 7-bis. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera a), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

54.0.29

CAMBURSANO, VERALDI, SCALERA

Sost. id. em. 54.0.26*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma 7-bis. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera a), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**54.0.30**

CURTO

Sost. id. em. 54.0.26*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma 7-bis. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera a), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

54.0.32

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, BRUTTI Paolo, BRUNALE, CADDEO

Sost. id. em. 54.0.26*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma 7-bis. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera a), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

54.0.34

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

Sost. id. em. 54.0.26*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma 7-bis. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera a), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

54.0.35

GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA

Respinto*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

«Art. 54-bis.

(Interventi su rete ferroviaria nazionale)

1. Per l'ammodernamento della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2003-2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

54.0.36

GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA

Respinto*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

«Art. 54-bis.

(Interventi su rete ferroviaria)

1. Per l'ammodernamento della rete ferroviaria - Sicignano-Lagonegro sono stanziati nel triennio 2003-2005, 10 milioni di euro per ciascun anno».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

N.B. L'articolo 55 e i relativi emendamenti sono stati accantonati.

ARTICOLO 56 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 56.

Approvato*(Interventi ambientali)*

1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni di euro.

3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.

5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.

6. All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.

2-*ter*. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-*bis*, è differito di un anno dal ricevimento delle fatture.

2-*quater*. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture è dovuta una penalità pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.

2-*quinquies*. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1° gennaio 2003 il termine di pagamento è fissato al 31 dicembre 2003».

EMENDAMENTI

56.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

56.5

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È istituito un fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la concessione ai comuni di anticipazioni senza interessi per sostenere interventi di bonifica delle aree per le quali il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario o altro soggetto interessato».

Compensazione del Gruppo Verdi.

56.11

CHINCARINI, VANZO

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È istituito un fondo per risarcimento danni a favore dei soggetti committenti di progetti di opere di competenza statale di valore superiore a 5 milioni di euro sottoposti ad obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di garantire il rispetto dei tempi massimi disciplinati dalla normativa vigente in materia di VIA. Il risarcimento del danno è determinato con le seguenti modalità:

a) 1 per mille del valore delle opere per ritardi non superiori a 6 mesi dei termini stabiliti dalla normativa vigente;

b) 1 per mille del valore delle opere per ogni ulteriore ritardo di tre mesi».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «dal comma 1» con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 2.4).**56.14**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto*Al comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Sono soggette a valutazione ambientale strategica (VAS) tutte le opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e alla legge 1o agosto 2002, n. 166, secondo le modalità di cui ad un apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

56.15

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, CREMA

Le parole da: «Dopo il comma 2» a: «2004-2005» respinte; seconda parte preclusa*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza, ai sensi del DM 18 settembre 2001, n. 468, dell'area industriale Fibronit di Bari, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini della bonifica e del recupero dell'area, approvati dall'ente locale territorialmente competente in conformità al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a 2.500.000 euro per il 2003, e 2.000.000 di euro per ciascun anno del biennio 2004-2005».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).**56.16**

SPECCHIA, BUCCIERO, TATÒ, CURTO, SEMERARO

Precluso*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza, ai sensi del DM 18 settembre 2001, n. 468, dell'area industriale Fibronit di Bari, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini della bonifica e del recupero dell'area, approvati dall'ente locale territorialmente competente in conformità al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a 2.500.000 euro per il 2003, e 2.000.000 di euro per ciascun anno del biennio 2004-2005».

Alla Tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

56.17

TURRONI

Precluso*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza ai sensi del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n.468, dell'area industriale Fibronit di Bari, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini della bonifica e del recupero dell'a-

rea, approvati dall'ente locale territorialmente competente in conformità al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a 2.500.000 euro per il 2003, e 2.000.000 di euro per ciascun anno del biennio 2004-2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

56.18

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, CADDEO

Respinto

Al comma 3 premettere le seguenti parole: «Fatto salvo l'obbligo di espletare la procedura di VIA, ove prevista».

56.24

TAROLLI

Respinto

Nel secondo periodo del comma 4, sono aggiunte le seguenti parole: «e d'intesa con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

56.25

GUBERT

Ritirato

Nel secondo periodo del comma 4, sono aggiunte le seguenti parole: «e d'intesa con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano».

56.26

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Ritirato

Al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e d'intesa con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano».

56.900

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Al comma 6, sopprimere il capoverso 2-ter.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****56.901**

PASTORE, FERRARA

Respinto*Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:*

«5-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquemila ad euro ventimila. Della violazione risponde il committente, l'imprenditore che ha realizzato l'opera ovvero il proprietario del mezzo pubblicitario o, se soggetto diverso, il beneficiario della pubblicità abusiva o del messaggio pubblicitario inserito nell'impianto abusivo. Il titolare dell'autorizzazione che non osserva le prescrizioni stabilite è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille ad euro quattromila.

12. Nei casi indicati dal comma 11, l'ente proprietario della strada, indipendentemente dall'avvio della procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, dispone sempre la immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria. Il provvedimento è immediatamente comunicato all'autore della violazione ovvero al proprietario o all'usufruttuario o titolare del diritto personale di godimento del suolo su cui insiste il mezzo pubblicitario"

5-ter. Il Governo è autorizzato alla emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare il procedimento di rimozione, custodia, alienazione e distruzione della pubblicità abusiva tenendo conto dei seguenti principi:

a) semplificazione delle procedure nonché delle forme di comunicazione e notificazione dei provvedimenti adottati, prevedendo le modalità di partecipazione al contenzioso amministrativo sia nei confronti del soggetto responsabile che dell'ente proprietario o concessionario della strada;

b) definizione delle modalità di partecipazione al procedimento degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) previsione della possibilità di alienazione o distruzione della pubblicità abusiva, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale

dello Stato, stabilendo, in particolare, che la custodia degli impianti pubblicitari rimossi non superi i 30 giorni e che le relative spese siano in ogni caso a carico dei responsabili delle violazioni;

d) disciplina delle modalità di intervento in luoghi privati, al fine di consentire l'accesso e la rimozione della pubblicità abusiva.

5-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-*ter* è abrogato il comma 13-*quater* dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni nonchè ogni alla disposizione incompatibile con le previsioni del regolamento stesso».

56.30

BATTAGLIA Antonio, MULAS

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 2 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni" aggiungere le parole: "e dagli Enti Gestori delle Aree Naturali Protette.";

b) dopo le parole: "con le aree verdi" aggiungere le seguenti: "e di attraversamento delle stesse".

5-*ter*. All'articolo 5 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, dopo le parole: "Gli enti locali, le loro associazioni" aggiungere le parole: "e gli Enti Gestori delle Aree Naturali Protette".».

56.31

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni della data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'ambiente è istituito il Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile ed i mutamenti climatici, allo scopo di verificare e coordinare le politiche individuate nel Piano per lo sviluppo sostenibile adottato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per l'anno 2003.

7. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di

vice presidente vicario, e dai ministri competenti per materia, i quali possono valersi di propri delegati e di consulenti.

8. Il Comitato ha altresì il compito di promuovere l'informazione e la comunicazione, rivolta alla pubblica opinione ed in particolare alla scuola, nell'intento di innalzare nel Paese il livello delle conoscenze e della cultura a tutela dell'ambiente e per il risanamento degli ecosistemi.

9. Allo scopo di promuovere le attività di cui ai commi 6 e 7, il Comitato ha a propria disposizione una quota parte del finanziamento destinato al Piano per lo sviluppo sostenibile pari al 15 per cento delle somme complessivamente disponibili, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Stato».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 5.000;

2004: - 5.000;

2005: - 5.000.

56.800

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. Per completare le opere di risanamento delle acque che versano nel Mare Adriatico, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato Fondo speciale per il risanamento dell'Adriatico, dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2003, da utilizzarsi sulla base delle previsioni di un piano di intervento approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valendosi della collaborazione o di apposite convenzioni stipulate con università ed enti di ricerca operanti in campo idrografico e mareografico, sono autorizzati a proseguire la campagna di ricerche scientifiche e tecnologiche volte ad accertare le cause scatenanti la produzione di mucillagini nel Mare Adriatico, finanziando tali ricerche a valere sul fondo di cui al comma 6 del presente articolo».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:

2003: - 70.000.

56.33

GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, IOVENE, ROTONDO

Le parole da: «Dopo il comma 5,» a: «Ministero dell'ambiente» respinte; seconda parte preclusa*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5. Al fine di garantire l'applicazione coordinata delle Direttive 98/70/CE, 85/337/CE, 97/11/CE, 2001/42/CE, il Ministero delle attività produttive predispone entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il programma nazionale degli interventi necessari a rendere idonee le raffinerie degli oli minerali alla produzione di combustibile a basso tenore di zolfo.

5-bis. Il programma è sottoposto al parere della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale per una valutazione complessiva degli effetti ambientali, in particolare alla luce delle condizioni descritte all'articolo 3 comma 3 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e per la verifica che le tecnologie adottate per l'esercizio degli impianti di desolforazione dei combustibili abbiano caratteristiche ambientali congruenti con le migliori tecnologie disponibili per quella tipologia di impianti.

5-ter. Tenuto conto del programma di cui al precedente comma 2 e del parere della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale, il Ministero dell'ambiente esprime, con proprio decreto, la Valutazione di Impatto Ambientale, se dovuta, entro tre mesi dalla presentazione del progetto esecutivo e dello studio di impatto ambientale sulle modifiche dell'impianto in questione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra (v. emend. 2.5).**56.34**

MONCADA, VALLONE, RIZZI, CICCANTI, SPECCHIA, TAROLLI

Precluso*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«6. Al fine di garantire l'applicazione coordinata delle Direttive 98/70/CE, 85/337/CE, 97/11/CE, 2001/42/CE, il Ministero delle attività produttive predispone entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il programma nazionale degli interventi necessari a rendere idonee le raffinerie degli oli minerali alla produzione di combustibili a basso tenore di zolfo.

6-bis. Il programma è sottoposto al parere della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale per una valutazione complessiva degli effetti ambientali, in particolare alla luce delle condizioni descritte all'articolo 3 comma 3 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e per la verifica che le tecnologie adottate per l'esercizio degli impianti di desolforazione dei combustibili abbiano caratteristiche ambientali congruenti con le migliori tecnologie disponibili per quella tipologia di impianti.

6-ter. Tenuto conto del programma di cui al precedente comma 2 e del parere della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle attività produttive, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il decreto contenente giudizio di compatibilità ambientale relativo alle trasformazioni dei singoli impianti di cui sopra».

56.37

FALCIER

Le parole da: «Dopo il comma» a: «n. 917» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è inserito il seguente:

"4-bis. Agli accantonamenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

56.38

GIARETTA, SCALERA

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è inserito il seguente:

"4-bis. Agli accantonamenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 4, del testo

unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.36).

56.39

SPECCHIA, TOFANI, MONCADA, RIZZI, CHINCARINI, COZZOLINO, DEMASI

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«La ripartizione delle risorse di cui all'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'utilizzo di tali risorse è disposto con l'accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritto nell'ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662».

56.42

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I servizi pubblici così come definiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla risorsa acqua, sono considerati dallo Stato italiano materie sottoposte completamente alla clausola di salvaguardia, di cui agli atti ratificati dalla legge n. 747 del 1994».

56.43

MAGISTRELLI

Accantonato. Riferito all'art. 59

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 1, lettera e) della legge 2 maggio 1983, n. 156, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale per l'importo di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2003».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella B ivi allegata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 4.000;

2004: - 3.000;

2005: - 2.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

56.44

CAMBURSANO, CAVALLARO, BATTISTI, BAIO DOSSI, DETTORI, SCALERA, BEDIN
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis L'ultimno periodo del comma 12-ter dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1º agosto 2002, n. 166, è soppresso».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

56.46

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 113 della legge 28 dicembre 2000, n. 388, comma 1, dopo le parole: "tributi erariali" aggiungere le seguenti: "delle accise assolute sui prodotti di raffinazione, per interventi"».

56.47

SPECCHIA, TOFANI, RIZZI, MONCADA, CHINCARINI, COZZOLINO, DEMASI
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per il triennio 2003-2005 in ragione di 30 milioni di euro per l'anno 2003 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinata alla copertura finanziaria di misure e interventi a favore del sistema produttivo per il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa. L'utilizzazione delle risorse avviene attraverso accordi di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritti

nell'ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e può essere oggetto di ulteriori accordi fra lo Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti ed i soggetti attuatori».

Conseguentemente, alla tabella B, accantonamento del: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modificazioni:

2003: - 30.000;
2004: - 70.000;
2005: - 70.000.

56.48

TAROLLI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, per il biennio 2003-2005, in deroga all'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fissa la sanzione amministrativa di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo nelle somme, rispettivamente, minima e massima di euro 5000 ed euro 15000, con decorrenza 1° febbraio 2003. Per i successivi bienni, resta ferma l'applicazione dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, emana un decreto attuativo, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) la responsabilità solidale dell'autore della violazione, anche nel caso di sua mancata reperibilità, del proprietario e del possessore del suolo privato, in ordine al pagamento della sanzione e al rimborso delle spese di rimozione dell'impianto pubblicitario, ivi compresa la custodia, di durata non superiore a 30 giorni;

b) i casi e le modalità della presenza di agenti della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza alle operazioni di rimozione;

c) l'arco di tempo e il numero delle violazioni che definiscono la recidiva degli operatori, per i quali è applicata la sanzione pecuniaria massima per ciascun impianto;

d) le modalità del contenzioso amministrativo, che preveda l'audizione anche dell'ente proprietario o concessionario della strada o autostrada e un termine di novanta giorni per la decisione».

56.49

LAURO

Ritirato e trasformato nell'odg G56.100

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, per il biennio 2003-2005, in deroga all'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fissa la sanzione amministrativa di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo nelle somme, rispettivamente, minima e massima di euro 5000 ed euro 15000, con decorrenza 1° febbraio 2003. Per i successivi bienni, resta ferma l'applicazione dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, emana un decreto attuativo, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) la responsabilità solidale dell'autore della violazione, anche nel caso di sua mancata reperibilità, del proprietario e del possessore del suolo privato, in ordine al pagamento della sanzione e al rimborso delle spese di rimozione dell'impianto pubblicitario, ivi compresa la custodia, di durata non superiore a 30 giorni;

b) i casi e le modalità della presenza di agenti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza alle operazioni di rimozione;

c) l'arco di tempo e il numero delle violazioni che definiscono la recidiva degli operatori, per i quali è applicata la sanzione pecuniaria massima per ciascun impianto;

d) le modalità del contenzioso amministrativo, che preveda l'audizione anche dell'ente proprietario o concessionario della strada o autostrada e un termine di novanta giorni per la decisione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

56.50

LAURO

Ritirato e trasformato nell'odg G56.101*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, per il biennio 2003-2005, in deroga all'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fissa la sanzione amministrativa di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo nelle somme, rispettivamente, minima e massima di euro 5000 ed euro 15000, con decorrenza 1° febbraio 2003. Per i successivi bienni, resta ferma l'applicazione dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, emana un decreto attuativo, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) la responsabilità solidale dell'autore della violazione, anche nel caso di sua mancata reperibilità, del proprietario e del possessore del suolo privato, in ordine al pagamento della sanzione e al rimborso delle spese di rimozione dell'impianto pubblicitario, ivi compresa la custodia, di durata non superiore a 30 giorni;

b) i casi e le modalità della presenza di agenti della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza alle operazioni di rimozione;

c) l'arco di tempo e il numero delle violazioni che definiscono la recidiva degli operatori, per i quali è applicata la sanzione pecuniaria massima per ciascun impianto;

d) le modalità del contenzioso amministrativo, che preveda l'audizione anche dell'ente proprietario o concessionario della strada o autostrada e un termine di novanta giorni per la decisione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**56.51**

BETTAMIO

Ritirato*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, per il biennio 2003-2005, in deroga all'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, fissa la sanzione amministrativa di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo nelle somme, rispettivamente, minima e massima di euro 5000 ed euro 15000, con decorrenza 1° febbraio 2003. Per i successivi bienni, resta ferma l'applicazione dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, emana un decreto attuativo, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) la responsabilità solidale dell'autore della violazione, anche nel caso di sua mancata reperibilità, del proprietario e del possessore del suolo privato, in ordine al pagamento della sanzione e al rimborso delle spese di rimozione dell'impianto pubblicitario, ivi compresa la custodia, di durata non superiore a 30 giorni;

b) i casi e le modalità della presenza di agenti della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza alle operazioni di rimozione;

c) l'arco di tempo e il numero delle violazioni che definiscono la recidiva degli operatori, per i quali è applicata la sanzione pecuniaria massima per ciascun impianto;

d) le modalità del contenzioso amministrativo, che preveda l'audizione anche dell'ente proprietario o concessionario della strada o autostrada e un termine di novanta giorni per la decisione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

56.52

EUFEMI, IERVOLINO

Ritirato e trasformato nell'odg G56.102

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, per il biennio 2003-2005, in deroga all'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fissa la sanzione amministrativa di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo nelle somme, rispettivamente, minima e massima di euro 5000 ed euro 15000, con decorrenza 1° febbraio 2003. Per i successivi bienni, resta ferma l'applicazione dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, emana un decreto attuativo, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) la responsabilità solidale dell'autore della violazione, anche nel caso di sua mancata reperibilità, del proprietario e del possessore del suolo privato, in ordine al pagamento della sanzione e al rimborso delle spese di rimozione dell'impianto pubblicitario, ivi compresa la custodia, di durata non superiore a 30 giorni;

b) i casi e le modalità della presenza di agenti della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza alle operazioni di rimozione;

c) l'arco di tempo e il numero delle violazioni che definiscono la recidiva degli operatori, per i quali è applicata la sanzione pecuniaria massima per ciascun impianto;

d) le modalità del contenzioso amministrativo, che preveda l'audizione anche dell'ente proprietario o concessionario della strada o autostrada e un termine di novanta giorni per la decisione».

56.53

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, per il biennio 2003-2005, in deroga all'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fissa la sanzione amministrativa di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo nelle somme, rispettivamente, minima e massima di euro 5000 ed euro 15000, con decorrenza 1° febbraio 2003. Per i successivi bienni, resta ferma l'applicazione dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, emana un decreto attuativo, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) la responsabilità solidale dell'autore della violazione, anche nel caso di sua mancata reperibilità, del proprietario e del possessore del suolo privato, in ordine al pagamento della sanzione e al rimborso delle spese di rimozione dell'impianto pubblicitario, ivi compresa la custodia, di durata non superiore a 30 giorni;

b) i casi e le modalità della presenza di agenti della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza alle operazioni di rimozione;

c) l'arco di tempo e il numero delle violazioni che definiscono la recidiva degli operatori, per i quali è applicata la sanzione pecuniaria massima per ciascun impianto;

d) le modalità del contenzioso amministrativo, che preveda l'audizione anche dell'ente proprietario o concessionario della strada o autostrada e un termine di novanta giorni per la decisione».

56.54

SPECCHIA, TOFANI, FLORINO, RIZZI, MONCADA, CHINCARINI, COZZOLINO, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la realizzazione degli interventi di bonifica urgente relativa ai siti di interesse nazionale individuati successivamente all'approvazione del Primo piano nazionale delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 210 milioni di euro per il triennio 2003-2005 in ragione di 50 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Per la realizzazione degli interventi di bonifica urgente, nonché per il completamento della mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il triennio 2003-2005, in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2003, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, destinando l'impiego di tali risorse, per almeno il 90 per cento, alla realizzazione degli interventi di bonifica urgenti. L'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, unitamente alle risorse già assegnate col primo Piano nazionale delle bonifiche, è disposto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e può essere oggetto di accordi fra lo Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti ed i soggetti attuatori».

Conseguentemente, alla tabella B, accantonamento del: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modificazioni:

2003: - 60.000;
2004: - 100.000;
2005: - 100.000.

56.55

SPECCHIA, COZZOLINO, DEMASI, TOFANI, RIZZI, MONCADA, GIRFATTI

Ritirato e trasformato nell'odg G56.103*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche e integrazioni, dopo la lettera p-terdecies), aggiungere la seguente: "quaterdecies) bacino idrografico del fiume Sarno. Ai fini della realizzazione degli interventi nel bacino idrografico del fiume Sarno e dei suoi affluenti, relativi alla asportazione e bonifica dei sedimenti inquinati nonché alla rimozione dei rifiuti abbandonati sulle sponde e nell'alveo del fiume e dei suoi affluenti, finalizzati alla eliminazione delle possibili cause di patologie, alla mitigazione degli effetti degli aerosoli ed al mantenimento nel fiume di condizioni aerobiche, è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro per il triennio 2003-2005 in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2005, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ad apposita unità previsionale di base».

Conseguentemente, alla tabella B, accantonamento del: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modificazioni:

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

56.57

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto*Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

«5-bis. Al fine di valorizzare il patrimonio ambientale dell'arcipelago de la Maddalena, le infrastrutture e aree ivi ubicate non più utili o non più utilizzate dal Ministero della Difesa sono assegnate in concessione gratuita con durate trentennale all'ente parco che provvede alla loro riqualificazione e riutilizzazione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.58

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI, TREU

Respinto*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 comma 4 del decreto-legge 20 agosto 2002, n. 190, l'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione dell'insieme di opere definite "Progetto per la salvaguardia della laguna e della Città di Venezia Sistema M.O.S.E." di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 2001, è subordinato al parere favorevole del Comitato di cui all'articolo n. 4 della Legge n. 798 del 29 novembre 1984, nonché a quanto previsto al capo II articoli 17-18-19-20 del decreto legge 20 agosto 2002, n. 190».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.59

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I servizi pubblici così come definiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla risorsa acqua, sono considerati dallo Stato Italiano materie sottoposte completamente alla clausola di salvaguardia, di cui agli atti ratificati dalla legge 747 del 1994.».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

56.60

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Respinto*Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:*

«6. L'ultimo periodo del comma 12 ter dell'articolo 17 della legge 11.02.1994 n. 109, come modificato dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166, è soppresso.».

56.61

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Id. em. 56.60*Aggiungere il seguente comma 6:*

«6. L'ultimo periodo del comma 12-ter dell'articolo 17 della legge 11.02.1994 n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, è soppresso».

56.62

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI

Respinto*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per il risanamento del sistema idrografico Agno-Guà-Fratta-Gorzone, interessante le provincie di Vicenza, Verona, Padova, Venezia e Rovigo, è assegnato alla regione Veneto, per l'anno 2003, un contributo di 25 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

56.65

RIPAMONTI, DONATI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Respinto*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettronici), in aggiunta agli ordinari stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno anno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

56.67

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il complesso delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Le maggiori risorse sono prioritariamente destinate agli interventi di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sanitaria ed ambientale.».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).**56.69**

GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, IOVENE, ROTONDO, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. In relazione ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, il personale in comando o distacco presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è inquadrato nei ruoli della stessa Agenzia.».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).**56.72**

TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 1-bis. dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 aggiungere il seguente comma:

"1-ter. Il fondo vincolato di cui al comma 1 del presente articolo non può subire riduzioni in alcun caso. È costituito un apposito fondo di garanzia presso il Ministero dell'Ambiente destinato ad integrare su richiesta degli enti di cui all'articolo 9, comma 2, il fondo vincolato di cui al comma 1, in tutti i casi in cui esso subisca riduzioni. Titolari del fondo

di cui al comma 1 sono gli enti pubblici di cui al precedente articolo 9, comma 2. Giudice competente per le controversie inerenti il fondo di cui al comma 1 è il Tribunale Amministrativo Regionale"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

56.73

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

«5-bis. Gli oneri di cui al comma 5 sono maggiorati annualmente di almeno il dieci per cento per tutte le tipologie di impianti che producono emissioni inquinanti. A ciò si provvede con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno».

56.74

MACONI, PIZZINATO, PILONI, TOIA, DALLA CHIESA, BAIO DOSSI, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PIATTI

Respinto

Dopo l'articolo 56, aggiungere, il seguente:

«5-bis. È istituito un fondo a disposizione dei comuni per effettuare un monitoraggio sugli effetti prodotti sull'inquinamento atmosferico dalla consistente permanenza di impianti da riscaldamento ad uso civile alimentati da combustibile gasolio e sui costi relativi alla loro trasformazione a metano, con dotazione iniziale di 700 mila euro a partire dal 2003.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.76

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soggetto alla sanzione ammini-

strativa del pagamento di una somma da euro 5000 a euro 15000 ed è solidalmente obbligato al pagamento con il proprietario e il possessore dell'immobile sul quale è stato collocato il mezzo pubblicitario. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto il Ministro della Giustizia, emana un apposito decreto ai fini di assicurare la repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, l'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, e la tempestiva rimozione, anche in danno, del mezzo pubblicitario».

56.78

MACONI, PIZZINATO, PIATTI, PILONI, TOIA, DALLA CHIESA, BAIO DOSSI, RIPAMONTI, PAGLIARULO

Ritirato e trasformato nell'odg G56.104

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di integrare il finanziamento per il risanamento del sistema idroviario padano-veneto, con riferimento alla realizzazione della nuova Conca del porto di Cremona, il limite d'impegno quindicennale a decorrere dall'anno 2002 previsto in 2,5 milioni di euro dal comma 1, dell'articolo 144, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è elevato a 5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella B, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi e relativi limiti di impegno, dello stesso importo.

56.79

MACONI, PIZZINATO, PIATTI, PILONI, TOIA, DALLA CHIESA, BAIO DOSSI, RIPAMONTI, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonché per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2003, quale contributo agli oneri per la

realizzazione d'interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete di mobilità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.80

MALAN

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 10 dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dopo le parole "il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale", aggiungere le seguenti: "in nome proprio e per conto di tutte le imprese di cui al comma 1 del presente articolo".

Compensazione del Gruppo Forza Italia, nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

56.82

MONCADA, SPECCHIA, RIZZI, CHINCARINI, CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Inserire il seguente comma:

«6. Le segreterie tecniche in materia di rifiuti bonifiche e di tutela delle acque interne, istituite dall'articolo 114, comma 22, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in scadenza al 31 dicembre 2002, sono ricostituite per un triennio a partire dall'esercizio finanziario 2003.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio adotta i relativi decreti di nomina dei componenti, in numero non superiore alle 12 unità per ciascuna Segreteria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla Tabella A è apportata la seguente modificazione: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2003: – 1.000;
2004: – 1.000;
2005: – 1.000.

56.83 (testo corretto)

CICOLANI, BARELLI, ZORZOLI, FAVARO, CHIRILLI, SAMBIN

Ritirato e trasformato nell'odg G56.105

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis. All'articolo 22, comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" inserire in fine il seguente periodo:

"Qualora la Regione intenda istituire un parco nel cui ambito territoriale ricada un'area protetta con riserva statale, il Presidente della Regione e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procedono alla conclusione di un accordo di programma per la sostituzione dello strumento di tutela statale con quello regionale".

56.86

EUFEMI, IERVOLINO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Gli impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico, con capacità di incenerimento minima pari a 100.000 tonnellate l'anno, sono dichiarati opere di pubblica utilità e urgenza. Pertanto la deliberazione del consiglio comunale di approvare dei relativi progetti preliminari e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del relativo progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni».

56.90

CRINÒ

Ritirato e trasformato nell'odg G56.106

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa delle coste, è autorizzata a favore della regione Calabria l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2 tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino alla concorrenza della somma necessaria per la copertura.

56.91

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il finanziamento di interventi finalizzati alla sistemazione degli acquedotti ed alla valorizzazione del sistema idrico regionale, sulla base delle intese di programma già stipulate dalla Regione con altri soggetti pubblici e privati, è autorizzata a favore della regione Calabria l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.92

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa delle coste calabre, è autorizzata a favore della regione Calabria l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.87

MAGISTRELLI, BASTIANONI, CAVALLARO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di completare le opere di recupero e consolidamento dell'area del comune di Ancona interessata dalla frana del 13 dicembre 1982, la dotazione di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156, è incrementata

per l'importo di 4 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

56.89

VERALDI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire adeguato sostegno al nuovo Parco Nazionale della Sila è autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 da assegnare agli organi di gestione del Parco Nazionale della Sila».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

56.93

MAGISTRELLI

Ritirato e trasformato nell'odg G56.107

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di completare le opere ex piani di ricostruzione previste dalla legge 12 agosto 1993, n. 317, e di effettuare i relativi espropri, la dotazione di cui alla medesima legge è incrementata per l'importo di 8,5 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A ivi allegata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: – 8.500;
2004: – 8.500;
2005: – 8.500.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

56.94

SCALERA, DETTORI

Ritirato e trasformato nell'odg G56.108*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di promuovere e sostenere i progetti e le iniziative imprenditoriali realizzati nell'ambito di aree industriali dismesse dall'industria chimica nazionale, è istituito, presso l'Osservatorio nazionale permanente per il settore chimico di cui al decreto del Ministero dell'industria 12 novembre 1997, un apposito "Fondo per la qualificazione ambientale dell'industria chimica", finalizzato al finanziamento di progetti volti al miglioramento della compatibilità tra attività industriale e tutela ambientale, attraverso nuove tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale. In particolare, costituisce titolo di preferenza per l'accesso al finanziamento la produzione di intermedi della classe 24.14.0., di cui alla tabella delle attività economiche del 1º gennaio 1993, utilizzabili per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche.

I finanziamenti sono erogati attraverso le amministrazioni provinciali che presiedono gli Osservatori chimici locali. Per l'anno 2003, la dotazione del Fondo è fissata in 10 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**56.95**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di consentire alle piccole e medie imprese la prosecuzione degli investimenti in campo ambientale la dotazione del fondo previsto dal comma 18 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2003, ed è stabilita nell'ammontare di 50.000 euro per ciascun anno del biennio 2004-2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

56.96

MONCADA, SPECCHIA, RIZZI, CICCANTI, TAROLLI

Ritirato e trasformato nell'odg G56.109*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

«6. Il personale che presti o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è inquadrato, previa valutazione, a domanda da presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.), istituita con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed alla quale sono stati trasferiti personale e risorse dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi della menzionata legge n. 300 ed, in particolare, dall'articolo 19 del regolamento previsto all'8 comma 4.

È altresì inquadrato, previo esame di concorso, il personale di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge sopra menzionato che presta servizio con rapporto di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché il personale reclutato mediante contratti di formazione o distaccato all'Agenzia a seguito di convenzione con il Ministero dell'ambiente ed il Ministero del lavoro.

Le tabelle di equiparazione tra gli ordinamenti di provenienza del personale in parola con quello dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici sono approvate con decreto del Ministero per la funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).**56.97**

RIPAMONTI, TURRONI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Respinto*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. È istituito un fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2003, 2004, 2005, per la concessione ai Comuni di anticipazioni senza interessi per sostenere interventi di demolizione di opere abusive, e per la conseguente riqualificazione e il ripristino ambientale delle aree gravemente danneggiate dagli interventi abusivi».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

ORDINI DEL GIORNO

G56.100 (già em. 56.49)

LAURO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo a consentire ai *managers* pubblici di società da privatizzare di intraprendere attività imprenditoriali attraverso l'istituto del "*management buy-out*".

(*) Accolto dal Governo.

G56.101 (già em. 56.50)

LAURO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 56.50.

(*) Accolto dal Governo.

G56.102 (già em. 56.52)

EUFEMI, IERVOLINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 56.52

(*) Accolto dal Governo.

G56.103 (già em. 56.55)

SPECCHIA, COZZOLINO, DEMASI, TOFANI, RIZZI, MONCADA, BONGIORNO, CONSOLO, ZAPPACOSTA, MASSUCCO, MULAS, CICCANTI, LIGUORI, SALZANO, ULIVI, SCALERA, MANZIONE, BOREA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1826,

preso atto della disponibilità del Governo ad intervenire nelle zone urbane e rurali del bacino del fiume Sarno al fine di rimuovere le cause del gravissimo inquinamento,

impegna il Governo a stanziare fondi idonei al conseguimento degli scopi in premessa ed, in particolare, alla realizzazione degli interventi di drenaggio e smaltimento dei rifiuti e dei fanghi tossici dal letto del Sarno e dei suoi affluenti nonché alla eliminazione degli aerosoli tossici responsabili delle gravi patologie.

(*) Accolto dal Governo.

G56.104 (già em. 56.78)

MACONI, PIZZINATO, PIATTI, PILONI, TOIA, DALLA CHIESA, BAIO DOSSI, RIPAMONTI, PAGLIARULO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

tenuto conto della necessità di integrare il finanziamento per il risanamento del sistema idroviario padano Veneto, con particolare riferimento alla realizzazione della nuova Conca del porto di Cremona,

invita il Governo ad adottare le misure necessarie per consentire la realizzazione di tale opera in tempi brevi e per mettere a disposizione le relative risorse finanziarie.

(*) Accolto dal Governo.

G56.105 (già em. 56.83 testo corretto)

CICOLANI, BARELLI, ZORZOLI, FAVARO, CHIRILLI, SAMBIN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminando l'articolo 5-bis del disegno di legge finanziaria 2003,

considerato che l'articolo 22 comma 5 della "Legge quadro sulle aree protette" prevede che non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale;

valutato che tale divieto perfettamente giustificabile all'avvio, nel 1991, dell'esercizio da parte delle regioni della competenza amministrativa e della funzione legislativa in materia di aree protette e della relativa tutela ambientale, può oggi costituire un freno alla migliore tutela dell'ambiente e del territorio,

considerato che dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, la materia del "governo del territorio" ricade nella competenza legislativa concorrente e appare opportuno l'eliminazione del divieto assoluto all'istituzione di parchi regionali in aree ove tutelate con riserva statale; peraltro note sono le difficoltà che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sperimenta nell'adeguata tutela delle riserve statali; la legge quadro prevedeva che fossero gestite inizialmente dall'ex azienda di stato per le foreste demaniali e poi, una volta attuata la sua riorganizzazione, dal corpo forestale dello Stato;

rilevato che a seguito del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, attuato in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", l'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ha disposto che tutte le funzioni amministrative (eccetto l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale) delle aree naturali protette sono conferite alle regioni e agli enti locali, ivi compresa la gestione delle riserve statali non collocate entro il territorio dei parchi nazionali (articolo 78, comma 2);

ritenendo che appare opportuna l'eliminazione del divieto di cui si tratta, con la previsione di uno strumento flessibile, l'accordo di pro-

gramma, per rendere effettiva la tutela dell'area protetta anche nel periodo di tempo necessario per l'istituzione del parco regionale,

invita il Governo

a considerare la modifica all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 comma 5 nel senso che qualora la regione intenda istituire un parco nel cui ambito territoriale ricada una area protetta con riserva statale, il Presidente della Regione e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procedono alla conclusione di un accordo di programma per la sostituzione dello strumento di riserva statale con quello regionale.

(*) Accolto dal Governo.

G56.106 (già em. 56.90)

CRINO', D'IPPOLITO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 56.90 senza alcuna indicazione relativa alla cifra del finanziamento.

(*) Accolto dal Governo.

G56.107 (già em. 56.93)

MAGISTRELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 56.93.

(*) Accolto dal Governo.

G56.108 (già em. 56.94)

SCALERA, DETTORI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 56.94.

(*) Accolto dal Governo.

G56.109 (già em. 56.96)

MONCADA, SPECCHIA, RIZZI, CICCANTI, TAROLLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826

invita il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 56.96.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 56****56.0.7**

FLORINO

Respinto*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-bis.

E' autorizzata la spesa di 10.329.138,00 euro per il 2003 finalizzata all'attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge e 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401».

Alla Tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

56.0.10

SODANO Tommaso, MALABARBA

Ritirato e trasformato nell'odg 56.200

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Dopo l'articolo 25, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

"Art. 25-bis. – *1.* Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere allo Stato e alla Regione interessata, un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione. Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e in accordo con il Ministro degli Affari Esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

56.0.11

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-bis.

1. Il Programma di azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 Dicembre 1999, n. 299, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 Febbraio 2000 e delle successive delibere del CIPE in materia, è finanziato per 100 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**56.0.12**

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-bis.

(Norme sulla commercializzazione e sul consumo di legname e di prodotti foresfali provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali e sulla promozione di legno legale e sostenibile)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, su tutto il territorio nazionale sono istituiti un sistema di etichettatura obbligatoria ed un contributo ambientale pari al 20 per cento del rispettivo valore commerciale, su legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali, nonché nazionali.

2. Sono esentati dall'applicazione del contributo ambientale solo quei prodotti che rispettino i criteri di compatibilità sociale ed ambientale, definiti da una commissione appositamente istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, provvede, con decreto, a stabilire i termini e le modalità per l'applicazione e la riscossione del contributo ambientale, nonché per l'assegnazione delle relative quote per le finalità di cui all'articolo 7.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importatori e i commercianti in legname grezzo, semilavorato, lavorato o finito, e prodotti derivati, dichiarano la provenienza e la specie del prodotto in questione, in maniera chiara ed inequivocabile, specificando:

a) il Paese e la regione di provenienza del legno, della cellulosa o della carta;

b) il nome scientifico della specie o delle specie vegetali utilizzate;

c) il nome commerciale della specie o delle specie vegetali utilizzate.

5. Il legname ed i prodotti derivati che soddisfino i criteri di cui al presente articolo devono essere identificati con un'etichetta indelebile, definita dalla Commissione di cui al comma 6. Tale etichetta sarà apposta secondo criteri fissati dalla Commissione, analizzando l'intero ciclo produttivo.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la Commissione di valutazione e controllo, composta da: un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali; un esperto designato dal Ministro delle attività produttive; un esperto in materia di cooperazione designato dal Ministro degli affari esteri; un esperto laureato in botanica ed uno in antropologia rispettivamente designati dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali; un esperto in legnami e foreste, designato dalle associazioni ambientaliste; un esperto di gestione del territorio e sviluppo compatibile designato dai coordinamenti delle organizzazioni non governative di sviluppo; un antropologo esperto in questioni indigene designato dalle associazioni ambientaliste e dai coordinamenti delle organizzazioni di sviluppo e da un rappresentante del settore industriale. La Commissione di valutazione e controllo:

a) identifica e fissa, entro il 31 ottobre 2003, criteri vincolanti di accettabilità di legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali, nonché nazionali, che devono essere basati sulla necessità di garantire l'equilibrio degli ecosistemi forestali, di tutelarne la diversità biologica, di garantire il rispetto e la promozione dei diritti inalienabili dei popoli indigeni e delle comunità locali e la equa distribuzione dei profitti derivanti dall'estrazione e trasformazione delle risorse forestali legnose, nonché identifica le misure atte a garantirne l'effettiva applicazione;

b) collabora, a decorrere dalla sua istituzione, con le autorità competenti e le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori per verificare l'effettiva applicazione delle misure di cui alla lettera a).

7. Il 30 per cento dei proventi derivanti dall'applicazione del contributo ambientale di cui al comma 1 è utilizzato per assistere le imprese italiane operanti nei settori del legno e della carta, per agevolarne la tran-

sizione verso fonti sostenibili di approvvigionamento e per favorirne la diversificazione della produzione.

8. È istituito un programma di informazione dei consumatori, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di permettere l'identificazione di alternative ecologicamente compatibili al consumo di legname e di prodotti derivati».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

56.0.9

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Ritirato e trasformato nell'odg G56.201

Dopo l'articolo 56-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato "programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura". Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro per il 2003 e 50 milioni di euro per il 2004. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato "Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura" esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

56.0.15

BATTAFARANO, GAGLIONE, CADDEO

Ritirato e trasformato nell'odg G56.202*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-bis.

(Istituzione del Centro nazionale bonifiche)

1. È istituito il Centro nazionale di ricerca e sperimentazione, nonché di certificazione delle relative tecnologie, in materia di bonifiche di siti contaminati, di seguito denominato CNB, articolato in tre diversi laboratori avente sede nelle città di Cengio (Piemonte), Venezia (Veneto) e Taranto (Puglia). La ricerca e la sperimentazione dovranno essere perseguite valorizzando le realtà universitarie presenti sui territori delle aree nazionali interessate, nonché agevolando la partecipazione delle imprese. Il CNB ha propria personalità giuridica ed autonomia di bilancio ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Lo statuto e l'organigramma del CNB sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 2.500;

2004: – 2.500;

2005: – 2.500.

56.0.16

SAMBIN

Ritirato e trasformato nell'odg G56.203*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-bis.

Istituzione del Centro nazionale bonifiche)

1. È istituito il Centro nazionale di ricerca e sperimentazione, nonché di certificazione delle relative tecnologie in materia di bonifiche di siti contaminati, di seguito denominato CNB, articolato in tre diversi laboratori avente sede nella città di Cengio (Piemonte), Venezia (Veneto) e Ta-

ranto (Puglia). La ricerca e la sperimentazione dovranno essere perseguite valorizzando le realtà universitarie presenti sui territori delle aree nazionali interessate, nonché agevolando la partecipazione delle imprese. Il CNB ha propria personalità giuridica ed autonomia di bilancio ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Lo statuto e l'organigramma del CNB sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Consequentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 2.500;

2004: – 2.500;

2005: – 2.500.

56.0.17

MULAS

Respinto

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

*(Bonifica del mare antistante la zona portuale
di Olbia e dei canali afferenti)*

1. Al fine di realizzare il ripristino ambientale del mare antistante la zona portuale di Olbia e dei canali inquinanti afferenti e garantire condizioni igienico-sanitarie idonee alle popolazioni che vi abitano, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Alla tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

56.0.18

COVIELLO, D'ANDREA, AYALA, DI SIENA, GRUOSSO

Ritirato e trasformato nell'odg G56.204*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-bis.

(Interventi in favore dell'Eipli)

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria di Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) per il triennio 2003-2005 è assegnato al predetto ente un contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**56.0.19**

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI

Respinto*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-bis.

(Modifiche alla legge 1º agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo le parole "di preminente interesse nazionale" aggiungere le seguenti parole: "ad esclusione del progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia: Mose"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.0.20

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI

Respinto*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-bis.

(Misure di tutela ambientale nel territorio di Venezia)

1. Al fine di promuovere la riconversione ecologica degli impianti di produzione di vetro artistico dell'isola di Murano, attraverso la sostituzione dei forni a metano con forni elettrici e la conversione ad ossicombustione, si autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2003 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a favore del Comune di Venezia. I contributi sono ripartiti fra imprese che procedono alla riconversione degli impianti, sulla base di gare bandite annualmente dal comune di Venezia.

2. Il comune di Venezia individua aree per la realizzazione, di un programma speciale per la costruzione di piattaforme logistiche finalizzate alla razionalizzazione, alla riduzione dei costi e al contenimento dell'impatto ambientale del trasporto di merci e materiali nella città di Venezia. Gli interventi, che dovranno consentire una riduzione delle tariffe, sono realizzati dal comune di Venezia con le procedure di cui agli articoli 37 *bis* - 37 *quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Per la predisposizione del programma e quale contributo alla realizzazione degli interventi, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

3. Quale contributo speciale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a favore delle imprese situate nel centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario, si autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Il comune di Venezia disciplina le modalità per le corrispondenti detrazioni dalle tariffe non domestiche.

4. Ai fini della prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 a favore del comune di Venezia.

Per le imprese stabilite nel centro storico di Venezia, come individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la misura dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è fissata, per gli anni 2003, 2004 e 2005, all'1.9 per cento.

6. Per le imprese di cui al comma 5, i coefficienti di cui all'articolo 67, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sono rideterminati con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di garantire la riduzione di un terzo del normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

7. Le agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 sono riconosciute nei limiti e con le modalità previsti dalla disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

8. Ai fini dell'adeguamento alle norme antinquinamento EURO 3, una quota pari al 7 per cento dello stanziamento relativo agli anni 2003 e 2004, destinato alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, di cui all'articolo 17 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è riservata ai mezzi adibiti al trasporto pubblico nella laguna di Venezia.

9. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 1 milione di euro per l'anno 2003 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. All'onere derivante dai commi 3 e 4, all'onere derivante dal comma 5, fino al limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, e all'onere derivante dal comma 6, fino al limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.0.22

CAVALLARO

Ritirato e trasformato nell'odg G56.205

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Interventi culturali)

1. Al fine di promuovere e realizzare le iniziative culturali e teatrali per le celebrazioni del cinquantenario della morte del poeta e drammaturgo Ugo Betti, è autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario pari a 400 mila euro a favore del "Centro studi teatrali e letterari Ugo Betti", di seguito denominato Centro, con sede nel comune di Camerino.

2. A titolo di sostegno per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro, in particolare del Premio di teatro Ugo Betti, e di ogni altra iniziativa utile alla valorizzazione dell'opera teatrale e letteraria di Ugo Betti ed alla diffusione della stessa, oltre che per la promozione e il soste-

gno dell'attività dei giovani autori di testi teatrali, a decorrere dall'anno 2002 è autorizzata l'erogazione di un contributo ordinario annuale pari a 80.000 euro. Il Ministro per i beni e le attività culturali definisce, con proprio decreto, le modalità di erogazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, del contributo di cui al comma 1. Entro il 30 gennaio di ogni anno il comune di Camerino presenta un rendiconto al Ministero per i beni e le attività culturali sull'utilizzazione degli importi percepiti nell'anno precedente a titolo di contributo per le attività del Centro.

3. All'onere derivante dagli articoli 1 e 2, pari a 480.000 euro per l'anno 2002 e a 80.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

56.0.23

CAVALLARO

Ritirato e trasformato nell'odg 56.206

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Interventi culturali)

1. Al fine di assicurare la realizzazione annuale delle manifestazioni artistiche e musicali organizzate dall'Associazione arena sferisterio di Macerata, è autorizzata la concessione all'Associazione di un fondo di dotazione pari a lire 3.000.000.000 nell'anno 2003 e di un contributo annuo di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, a partecipare all'Associazione arena sferisterio di Macerata ed imputare il fondo di dotazione di cui al precedente articolo 1 a titolo di conferimento del Ministero, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

3. L'Associazione trasmette annualmente, entro il 31 dicembre, al Ministero per i beni e le attività culturali il bilancio preventivo e consuntivo annuale deliberati dai competenti organi statutari di amministrazione».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

56.0.21

CARRARA

Respinto

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Incentivi per l'acquisto di veicoli per servizi pubblici e per trasporto merci a basso impatto ambientale)

1. Ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di limitazione delle emissioni inquinanti dei motori destinati alla propulsione di veicoli, alle aziende, pubbliche o private, esercenti sul territorio nazionale trasporto pubblico di persone, ivi compresi i servizi flessibili di trasporto collettivo (servizi a chianata; taxi collettivo, car sharing), in ambito urbano o extraurbano, nonché alle aziende, pubbliche o private, esercenti sul territorio nazionale attività di raccolta rifiuti, è riconosciuto, per gli anni 2003-2006 un contributo, nei limiti di importo di euro 50 milioni in ragione di anno, per l'acquisto di veicoli alimentati a gas naturale o GPL, rispondenti ai limiti di emissione EEV, di cui all'allegato 1, par. 6.2.1, tabella 2, linea C della direttiva 1999/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, come modificata dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001. Il contributo è commisurato al maggior costo dei veicoli rispondenti ai limiti indicati, rispetto all'acquisto di veicoli simili alimentati a diesel o benzina. Si applicano le disposizioni dell'Accordo di programma del 22 dicembre 2001, siglato tra Ministero dell'ambiente, unione petrolifera e Fiat spa, del quale i presenti incentivi costituiscono integrazione.

2. Nei limiti della regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 ed in applicazione della normativa comunitaria in materia di limitazione delle emissioni inquinanti dei motori destinati alla propulsione di veicoli di cui alla direttiva 1999/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, come modificata dalla direttiva 2001/2/CE della Commissione del 10 aprile 2001, per gli anni 2003-2006, ai veicoli per trasporto merci è riconosciuto:

a) un contributo commisurato al maggior costo dei veicoli rispondenti ai limiti indicati, rispetto all'acquisto di veicoli simili alimentati a diesel o benzina;

b) una riduzione delle tariffe autostradali e della tassa di circolazione non superiore al 10 per cento se omologati EURO 2;

c) una riduzione delle tariffe autostradali e della tassa di circolazione non superiore al 20 per cento se omologati EURO 3/EEV.

Le agevolazioni autostradali sono riconosciute anche ai veicoli per trasporto merci immatricolati negli Stati dell'Unione europea. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente, modalità ed entità delle agevolazioni, nonché i criteri per la copertura dei minori introiti dei concessionari autostradali.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;
2004: - 100.000;
2005: - 100.000.

56.0.24

GARRAFFA, MORANDO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Interventi per la messa in sicurezza e il recupero degli edifici monumentali di interesse storico e artistico della città di Palermo colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 settembre 2002)

1. Per gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di maggiori danni e pericolo al patrimonio edilizio pubblico e privato di interesse storico artistico della città di Palermo con priorità per le fabbriche già vincolate dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, nonché per le opere altrettanto urgenti di consolidamento strutturale necessarie alla messa in sicurezza, al miglioramento sismico, e ai successivi recuperi e restauri dei medesimi edifici monumentali, le risorse stanziata dalla Ordinanza 3250 dell'8 novembre 2002 della Presidenza del Consiglio dei ministri sui danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il 6 settembre 2002 sono integrate di 75 milioni di euro.

2. L'onere di cui al precedente comma è posto a carico Fondo della protezione civile.

3. Nei limiti dello stanziamento aggiuntivo di cui al comma 1, il Presidente della Regione siciliana, che nella sua nomina a Commissario ha ricevuto dalla predetta Ordinanza anche la delega per gli "edifici di interesse storico artistico regionali", assumerà le iniziative indifferibili necessarie agli interventi provvisori e strutturali capaci di eliminare le situazioni di pericolo, di riparare i danni che compromettono la sicurezza e pregiudicano la tutela e la valorizzazione dell'edificio monumentale nella sua integrità, di realizzare il miglioramento sismico e il recupero dei fabbricati colpiti.

Per ogni intervento dovranno essere garantite, anche attraverso iniziative di carattere tecnico-scientifico capaci di fornire i dati e gli indirizzi

necessari, tecnologie e procedure atte a conseguire la massima compatibilità tra messa in sicurezza, miglioramento sismico, consolidamento strutturale da una parte, e, dall'altra parte, tutela e valorizzazione degli elementi di pregio storico-artistico dell'architettura dell'edificio.

Le iniziative del Presidente della Regione siciliana saranno informate ad un ordine di priorità corrispondente non solo al valore storico artistico dell'edificio vincolato ma anche al livello del pericolo, del danneggiamento e della vulnerabilità, documentati dai rilevamenti dell'Ufficio della Protezione Civile dell'Assessorato regionale dei beni culturali ambientali dipartimento beni culturali ed educazione permanente e dai sopralluoghi della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali e/o dell'Ufficio del Centro Storico del Comune di Palermo e/o dei Vigili del Fuoco effettuati tra il 6 settembre 2002 e la data di pubblicazione della predetta Ordinanza. Sull'ordine di priorità da adottare, nonché sul piano che tra quelli previsti all'articolo 3 della predetta Ordinanza dovrà essere specificamente dedicato agli edifici monumentali, dovranno essere acquisiti il parere della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali e il pronunciamento del Comitato presieduto dal Presidente della Regione siciliana di cui al comma 7 dell'articolo 2 della Ordinanza medesima.

4. Ai soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi, che sono di norma i soggetti proprietari, viene erogato – previa approvazione dei relativi progetti e verifica dei lavori eseguiti in corso d'opera da parte della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali – un contributo pari al 75 per cento dei costi dell'opera strutturale di messa in sicurezza e di ripristino delle parti comuni dell'edificio e dei suoi elementi architettonici esterni. Il contributo costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualsiasi titolo previste per il recupero e il restauro degli immobili vincolati.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

ORDINI DEL GIORNO

G56.200 (già em. 56.0.10)

SODANO Tommaso, MALABARBA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826

invita il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 56.0.10.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G56.201 (già em. 56.0.9)

SODANO Tommaso, MALABARBA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 56.0.9.

(*) Accolto dal Governo.

G56.202 (già em. 56.0.15)

BATTAFARANO, GAGLIONE, CADDEO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

invita il Governo ad istituire il Centro nazionale di ricerca e sperimentazione, nonché di certificazione delle relative tecnologie, in materia di bonifiche di siti contaminati, di seguito denominato CNB, articolato in tre diversi laboratori avente sede nelle città di Cengio (Piemonte), Venezia (Veneto) e Taranto (Puglia). La ricerca e la sperimentazione dovranno essere perseguite valorizzando le realtà universitarie presenti sui territori delle aree nazionali interessate, nonché agevolando la partecipazione delle imprese. Il CNB ha propria personalità giuridica ed autonomia di bilancio ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Lo statuto e l'organigramma del CNB sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

(*) Accolto dal Governo.

G56.203 (già em. 56.0.16)

SAMBIN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 56.0.16.

(*) Accolto dal Governo.

G56.204 (già em. 56.0.18)

COVIELLO, D'ANDREA, AYALA, DI SIENA, GRUOSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826

invita il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 56.0.18.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G56.205 (già em. 56.0.22)

CAVALLARO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 56.0.22.

(*) Accolto dal Governo.

G56.206 (già em. 56.0.23)

CAVALLARO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 56.0.23.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 57 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 57.

Approvato*(Fondo per lo sviluppo sostenibile)*

1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, ad aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituite a decorrere dal 1° gennaio 2000.

EMENDAMENTI

57.3

RIPAMONTI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 25.000;

2004: – 25.000;

2005: – 25.000.

57.7

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, RIPAMONTI, GIARETTA, CADDEO, MORANDO, MICHELINI, MARINO, MARINI, SCALERA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini dello sviluppo e del concorso della ricerca italiana ai programmi della Unione europea nel campo delle fonti di energia rinnovabile con particolare riferimento ai progetti relativi allo sviluppo delle celle a combustibili a l'idrogeno, la dotazione del Fondo di cui al comma

1 è aumentata della somma di 20 milioni, 30 milioni e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2003, 2004, 2005.

1-ter. Le suddette risorse sono utilizzate attraverso convenzioni e accordi di programma con l'Enea, le università e soggetti privati.

1-quater. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono disciplinate le modalità di assegnazione e destinazione delle risorse».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

57.8

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti, il fondo di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 50 milioni di euro a partire dall'anno 2003».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005: - 50.000.

57.10

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, RIPAMONTI, GIARETTA, CADDEO, MORANDO, MICHELINI, MARINO, MARINI, SCALERA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sviluppare la ricerca e di concorrere ai programmi dell'Unione europea relativi alla energie rinnovabili con particolare riferimento ai progetti delle celle a combustibile a l'idrogeno sono assegnate all'ENEA le somme ulteriori di 20 milioni, 30 milioni e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2003, 2004, 2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 57

57.0.1

RIPAMONTI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO,
MARINI, FABRIS

Respinto

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

*(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione
dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)*

1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 40.000;
2004: - 40.000;
2005: - 40.000.

ARTICOLO 58 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 58 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI E TABELLA 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE

Art. 58.

(Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

TABELLA 1
(Articolo 58, comma 1)

	2003	2004	2005	Anno terminale
--	------	------	------	-------------------

(milioni di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 8: Programma di interventi per l'adeguamento della componente aeronavale della Guardia di finanza (7.2.3.4 – cap. 7848)	–	15.000	–	2018
Legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 – cap. 7080)	10.000	–	–	2017
Legge 18 febbraio 1999, n. 28: Guardia di finanza: costruzione di immobili (7.2.3.1 – cap. 7822)	–	18.000	–	2023
Legge 9 ottobre 2000, n. 285: Interventi per i giochi olimpici invernali «Torino 2006» (3.2.3.44 – cap. 7366)	10.000	–	–	2017
	–	10.000	–	2018

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 – cap. 7420)	–	100.000	–	2018
--	---	---------	---	------

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge 9 dicembre 1998, n. 426: Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 – cap. 7090)	140	–	–	2017
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	20.140	143.000	–	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	20.140	163.140	163.140	

EMENDAMENTI

58.8

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge 13 ottobre 1998, n.362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3239 - cap. 7080):

2004: + 30.000.

Legge 7 agosto 1997, n.266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3238 - cap. 7420):

2004: - 30.000.

58.7

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Id. em. 58.8

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge 13 ottobre 1998, n.362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3239 - cap. 7080):

2004: + 30.000.

Legge 7 agosto 1997, n.266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3238 - cap. 7420):

2004: - 30.000.

58.57

BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI, SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO

Id. em. 58.8

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge 13 ottobre 1998, n.362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3239 - cap. 7080):

2004: + 30.000.

Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3238 - cap. 7420):

2004: – 30.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.1

TREU

Respinto

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, premettere alla voce: Legge 30 novembre 1988, n. 413 – Art. 8, Componente aeronavale della Guardia di finanza, la seguente: Legge n. 798 del 1984; Legge n. 295 del 1998 – Art. 3, comma 2; Legge n. 448 del 1998 – Art. 50, comma 1, lettera b) Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

2003: – 20.000 anno terminale 2017;

2004: – 20.000 anno terminale 2018.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.3

MANCINO

Respinto

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Legge 13 ottobre 1998, n.362, articolo 1, comma 1 (edilizia scolastica) - 3.2.3.9 – cap 7080, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.5

RIPAMONTI, MORANDO, CORTIANA, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Respinto

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 362 del 1998 - art. 1, comma 1, edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 20.000;

2004: + 30.000;

2005: + 40.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle quote per i limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 20.000;

2004: – 30.000;

2005: – 40.000.

58.6

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n.362 del 1998, articolo 1, comma 1, edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080), apportare le seguenti variazioni:

2003 :+ 20.000;

2004: + 20.000;

2005: + 20.000.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.9

LIGUORI, SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO

Le parole da: «Alla tabella 1» a: «30.000» respinte; seconda parte preclusa

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge 13 ottobre 1998, n.362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080), sostituire la cifra: «10.000» con l'altra: «30.000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**58.10**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Precluso

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n.362 del 1998: Edilizia scolastica sostituire la cifra: «10.000» con l'altra: «30.000».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**58.11**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Precluso

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n.362 del 1998: Edilizia scolastica sostituire la cifra: «10.000» con l'altra: «30.000».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

58.12

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Respinto

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n.362 del 1998, Edilizia scolastica, apportare la seguente variazione:

2003: + 30.000.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

58.14

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, SOLIANI, D'ANDREA, TOGNI, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MORANDO, RIPAMONTI, PASSIGLI, MICHELINI, MARINO, MARINI, VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, IOVENE

Le parole da: «Alla tabella 1» a: «20.000» respinte; seconda parte preclusa

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n.362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080), apportare la seguente variazione:

2003: + 20.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella B, comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi e i relativi limiti di impegno della stessa entità.

58.15

MANZIONE

Precluso

Al comma 1, tabella 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

Legge 13 ottobre 1998, n.362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3239 - cap. 7080):

2003: + 20.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.16

FERRARA

Precluso

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge 13 ottobre 1998, n.362 articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080), apportare la seguente variazione:

2003: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 20.000.

58.17

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 362 del 1998 - art. 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - 7080), apportare le seguenti variazioni:

2003: -;

2004: + 20.000;

2005: -.

Conseguentemente, alla tabella 1, Legge n. 266 del 1988 - art. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.8 - 7420), apportare le seguenti variazioni:

2003: -;

2004: + 20.000;

2005: -.

58.19

MANCINO, FLAMMIA

Le parole da: «Alla tabella 1» a: «terminale 2019» respinte; seconda parte preclusa

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 448 del 1988, articolo 50, comma 1, lettera *i*): ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 - cap. 70959):

2003: – 20.000 anno terminale 2017;

2004: – 20.000 anno terminale 2018;

2005: – 20.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.20

COVIELLO, LIGUORI, MANCINO, D'ANDREA, FLAMMIA

Precluso

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 448 del 1988, articolo 50, comma 1, lettera *i*): ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 - cap. 70959):

2003: – 20.000 anno terminale 2017;

2004: – 10.000 anno terminale 2018;

2005: – 6.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

58.22

MENARDI, ZANOLETTI, BOSCHETTO, SCARABOSIO, FERRARA

Ritirato e trasformato nell'odg G58.100

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce:

Legge n. 166 del 2000 – articolo 19, comma 1, lettera *n*) traforo del Colle di Tenda:

2004: – 8.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente, alla tabella F, settore n. 27 interventi diversi: legge n. 166/2002 articolo 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (infrastrutture e trasporti: 1.2.10.2 – Fondo opere strategiche cap. 7060/p), apportare la seguente variazione:

«dal 2004 ove è 91.400 scrivere 83.400».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

58.18

LIGUORI, COVIELLO, MANCINO, D'ANDREA, MASCIONI

Respinto

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 362 del 2000 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) – articolo 144, comma 6, eventi sismici in Campania (Economia e finanze 4.2.3.5 - Calamità naturali e danni bellici – cap. 7476):

2003: – 1.000 anno terminale 2017;

2004: – 1.000 anno terminale 2018;

2005: – 1.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.23

MACONI, PIATTI, PIZZINATO, PILONI, TOIA, DALLA CHIESA, BAIO DOSSI, RIPAMONTI, PAGLIARULO

Ritirato

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la voce:

Legge n. 413 del 1988 – articolo 11, sistema idroviario padano veneto (Infrastrutture e trasporti 4.2.3.7 - cap. 7900), *con i seguenti importi:*

2003: –;

2004: + 20.000;

2005: –.

Conseguentemente, alla tabella 1, alla voce Legge n. 266 del 1988 – articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.8 - cap. 7420):

2003: –;
2004: + 20.000;
2005: –.

58.24

BERGAMO, MONCADA, TREU

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 58.29, nell'odg G58.101

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, comma 1; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b*): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (3.2.30 - cap. 7270):

2003: – ;
2004: – ;
2005: + 35.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente all'articolo 67, tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze (Limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2003: –;
2004: –;
2005: + 35.000.

58.29

BERGAMO, MONCADA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 58.24, nell'odg G58.101

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce:

Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, comma 1; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b*): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (3.2.30 - cap. 7270):

2003: – ;
2004: – ;
2005: + 35.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze (Limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2003: –;
2004: –;
2005: + 35.000.

58.26

BEDIN, LAVAGNINI

Respinto

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero delle attività produttive, Legge n. 266 del 1997 – articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 362 del 1988 – articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080):

2003: + 50.000 anno terminale 2017;
2004: + 50.000 anno terminale 2018;
2005: + 50.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978 – articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 50.000;
2004: –;
2005: – 50.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.900

CASTAGNETTI

V. testo 2

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla rubrica Ministero delle attività produttive, inserire la seguente voce:

Legge n. 808 del 1985 – Sostegno industrie settore aeronautico (cap. 7421):

2004: + 20.000 anno terminale 2018

Conseguentemente, ridurre per ciascuno degli anni sopraindicati per 10 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420 – Piano di gestione 07, per 8 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420 – Piano di gestione 08 e per 2 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420 – Piano di gestione 06.

58.900 (testo 2)

CASTAGNETTI

Respinto

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla rubrica Ministero delle attività produttive, inserire la seguente voce:

Legge n. 808 del 1985 – Sostegno industrie settore aeronautico (cap. 7421):

2004: + 20.000 anno terminale 2018

Conseguentemente, ridurre per ciascuno degli anni sopraindicati per 10 milioni di euro gli stanziamenti disponibili nella tabella 1, alla voce 7 agosto 1997, n. 266, al capitolo 7420 – Piano di gestione 07, per 8 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420.

58.901

PONTONE, IERVOLINO, MUGNAI, BETTAMIO, MONTI

V. testo 2

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla rubrica Ministero delle attività produttive, inserire la seguente voce:

Legge n. 808 del 1985 – Sostegno industrie settore aeronautico (cap. 7421):

2004: + 20.000 anno terminale 2018.

Conseguentemente, ridurre per ciascuno degli anni sopraindicati per 10 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420 – Piano di gestione 07, per 8 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420 – Piano di gestione 08 e per 2 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420 – Piano di gestione 06.

58.901 (testo 2)

PONTONE, IERVOLINO, MUGNAI, BETTAMIO, MONTI

Id. em. 58.900 (testo 2)

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla rubrica Ministero delle attività produttive, inserire la seguente voce:

Legge n. 808 del 1985 – Sostegno industrie settore aeronautico (cap. 7421):

2004: + 20.000 anno terminale 2018

Conseguentemente, ridurre per ciascuno degli anni sopraindicati per 10 milioni di euro gli stanziamenti disponibili nella tabella 1, alla voce 7 agosto 1997, n. 266, al capitolo 7420 – Piano di gestione 07, per 8 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420.

58.31

NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Ritirato

Alla tabella D, alla rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire la seguente voce:

Legge n. 396 del 1990 (settore 25,3,2.3.20 - Fondo per Roma Capitale, cap. 7657):

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 20.000;

2004: + 38.000;

2005: + 38.000;

di cui 20.000 per gli anni 2003-2004-2005 per il finanziamento del trasporto pubblico a Roma e 18.000 per gli anni 2004-2005 per pensioni F.S.

Alla tabella 1, alla rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente voce:

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 246 del 1989 (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.3. – Interventi nelle grandi città - cap. 7374):

2003: + 3.000 anno terminale 2017;

2004: – ;

2005: – .

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

58.70

NANIA, MEDURI, TOFANI

Respinto

Alla tabella 1, aggiungere la seguente voce:

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito dalla legge n. 246 del 1989: Legge per Reggio Calabria; limite di impegno quindicennale (anno terminale 2017):

2003: + 3.000 anno terminale 2017;

2004: – ;

2005: – .

Conseguentemente, alla tabella B, all'avoce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre di pari importo la quota destinata ai limiti d'impegno.

58.32

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 211 del 1992, Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:

2003: 30.000 anno terminale 2017;

2004: 30.000 anno terminale 2018;

2005: 30.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.33

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI,
BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa – Art. 9.: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa:

2003: + 26.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze (Limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

58.35

RIPAMONTI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO,
MARINI, FABRIS

Respinto

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2003: 30.000 anno terminale 2017;

2004: 40.000 anno terminale 2018;

2005: 50.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.37

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

58.39

VERALDI, CAMBURSANO, SCALERA

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.40

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.42

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2005: 50.000.

58.44

CURTO

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

58.48

RIPAMONTI, GIARETTA, DONATI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica:

2003: 20.000 anno terminale 2017;

2004: 20.000 anno terminale 2018;

2005: 20.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.49

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica:

2003: 20.000 anno terminale 2017;

2004: 20.000 anno terminale 2018;

2005: 20.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.52

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 166 del 2002 – Art. 38, comma 5: Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti - (4.2.3.1 - cap. 8179):

2003: + 15.000 anno terminale 2017;
2004: + 7.000 anno terminale 2018;
2005: + 10.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**58.25**

Nocco

Alla tabella 1, di cui all'articolo 58, comma 1, inserire la seguente voce:

Legge n. 174 del 2002 (articolo 2, comma 1):

2003: + 500 anno terminale 2021;
2004: – ;
2005: – .

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 500;
2004: – 500;
2005: – 500.

58.30

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI, TREU

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce:

Legge n. 798 del 1984, articolo 2, lettere a), b), c), d), il comune di Venezia è autorizzato a contrarre mutui con un limite di impegno pari a:

2003: + 8.000 limiti di impegno;
2004: + 10.000 » » »;
2005: + 19.000 » » ».

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: 8.000 limiti di impegno;
2004: 10.000 » » »;
2005: 19.000 » » ».

58.21

BONGIORNO, FABRIS

Alla tabella 1, di cui al comma 1, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5, e legge 448 del 1988 – articolo 56, comma 2, completamento interventi nelle zone del Belice (1.2.3.3 - Economie e finanze - Fondo unico da ripartire - Investimenti calamità naturali – cap. 7004/p):

2003: – 10.000 anno terminale 2017;
2004: – 10.000 anno terminale 2018;
2005: – 10.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente, alla tabella B, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto nelle seguenti misure:

2003: – 10.000;
2004: – 20.000;
2005: – 30.000.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

58.53

FORLANI, CICCANTI, RONCONI, TAROLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998 è autorizzato il limite di impegno annuo, a decorrere dal 2003 fino al 2022, di euro 7.500.000,00».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 7.500.000;
2004: - 7.500.000;
2005: - 7.500.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

58.56

RIPAMONTI, SOLIANI, FABRIS, MACONI, PILONI, DONATI, PIATTI, MICHELINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino del Po sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2,582 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5,165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

ORDINI DEL GIORNO

G58.100 (già em. 58.22)

MENARDI, ZANOLETTI, BOSCHETTO, SCARABOSIO, FERRARA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 58.22.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G58.101 (già emm. 58.24 e 58.29)

BERGAMO, MONCADA, TREU

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826, rilevato positivamente come il Governo ha concretamente dimostrato di ritenere Venezia problema di preminente interesse nazionale assicurando consistenti finanziamenti per gli interventi, relativi alla Salvaguardia fisica della città di Venezia e Chioggia e della loro laguna, permettendo così l'avvio e la realizzazione degli interventi alle bocche di porto,

rilevato altresì che gli interventi, altrettanto importanti e significativi, per le azioni di salvaguardia ambientale e socio-economica risultano finanziati per gli anni 2003-2004 mentre risultano totalmente scoperti per l'anno 2005, mettendo ciò in forse, in particolare, gli interventi legati a programmi pluriennali che necessitano della certezza della continuità di finanziamento,

tutto ciò premesso:

invita il Governo a reperire risorse aggiuntive per sostenere i programmi relativi alla salvaguardia ambientale e socio-economica di Venezia e Chioggia e della loro laguna per gli anni 2003-2004 e, in particolare, con la previsione di certi finanziamenti per l'annualità 2005.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 58

58.0.1

CURTO, SPECCHIA, NESSA, SEMERARO, NOCCO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea efliettuati tra gli scali aeroportuali di Taranto e Brindisi, ed i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti de-

finisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero di voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

2. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al precedente comma, nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, e *h)*, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità della eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato, entro un limite, massimo di 2,5 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

58.0.2

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Monitoraggio della spesa per l'aiuto ai paesi in via di sviluppo)

1. Il Ministero degli affari esteri istituisce un tavolo con la partecipazione dei principali organismi e federazioni delle organizzazioni del volontariato, finalizzato alla verifica delle strategie operative individuate nella gestione delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed al monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione finanziaria anche al fine di individuare gli eventuali ritardi nello stato di attuazione degli interventi finanziati o necessità di riallocazione di risorse per i conseguenti interventi di natura normativa».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.0.3

BASTIANONI, BEDIN

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la somma complessiva di 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

f) 7.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio n. 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3: 4.000.000 euro per anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5: 3.000.000 euro per anno;

3) sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro ed alla promozione della formazione professionale dei giovani e la promozione dell'apprendistato e della formazione lavoro, di cui all'articolo 6: 500.000 euro per anno;

g) 500.000 euro per ciascun anno, per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese di filiera;

h) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE 2080/93;

i) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164;

l) 500.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento del prestito d'onore di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 164 del 1998».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.0.4

BASTIANONI, BEDIN

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare)

1. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed estesi, con legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 11, per gli anni 2001, 2002 e 2003 nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari.

2. Gli stessi benefici di cui al comma 1 si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

3. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A.

4. Le stesse agevolazioni di cui sopra sono estese ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**58.0.5**

BASSANINI, GIARETTA, VIVIANI, D'AMICO, AMATO, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina delle fondazioni di origine bancaria)

"1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) "settori rilevanti": i settori ammessi scelti in sede di statuto, dalla fondazione";

b) All'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione direzione o controllo

presso la società conferitaria. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale";

c) All'articolo 12, comma 4, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "per un valore complessivo superiore al dieci per cento del patrimonio della fondazione";

d) Agli articoli 12, 13 e 25 le parole: "quarto", "quattro" e "quadriennio" sono sostituite dalle parole: "settimo", "sette" e "settennio".

Conseguentemente, sopprimere il comma 19 dell'articolo 59.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

58.0.6

BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Strada Ragusa-Catania)

1. All'articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 11, la lettera *b*) è così modificata:

"*b*) strada Ragusa-Catania: 1.518.000 euro per il 2002, 2.518.000 euro per il 2003 e per il 2004.

Conseguentemente, nella tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre importi e limiti di impegno in modo corrispondente.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	DDL n. 1826. Em.51.0.1, Morando e altri	171	170	000	061	109	086	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1826. Em.52.35, Ascutti e altri	228	227	005	115	107	114	APPR.
3	NOM.	DDL n. 1826. Em.52.0.500, Sodano Tommaso e Malabarba	227	224	015	037	172	113	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1826. Em.54.0.15, Montagnino e Garaffa	240	239	002	090	147	120	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1826. Em.57.8, Turrone e altri	218	217	001	087	129	109	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1826. Prima parte em. 58.14, Acciarini e altri	206	205	003	077	125	103	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1826.Em. 58.33, Brutti Paolo e altri	197	194	004	069	121	098	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0305 del 18-12-2002 Pagina 1

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
ACCIARINI MARIA CHIARA	F	F	A	F	F	F	F
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M
AGOLLIATI ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C		
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB		C	C	C	C	C	C
AMATO GIULIANO		F		F	F		
ANDREOTTI GIULIO				C	A	C	A
ANGIUS GAVINO					F	F	F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	F	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO		F	C	C	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA			F	F	F		
AZZOLLINI ANTONIO		C		C			
BAIO DOSSI EMANUELA		F		F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO		F	F	F	F		
BARELLI PAOLO		C	C	C	C		
BASILE FILADELFIO GUIDO		C	C	C	C	C	C
BASSANINI FRANCO		F	C	F	F	F	F
BASSO MARCELLO	F	F	C	F	F	F	F
BASTIANONI STEFANO	F	F		F	F		
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	C	F	F	F	F
BATTAGLIA GIOVANNI			F	F	F	F	F
BEDIN TINO		F	A	F			
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	C	C
BETTA MAURO	F	F	F	F			
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C			
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F		F	F	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	F	C	C			
BIANCONI LAURA		F	C	C	C	C	C
BOBBIO LUIGI			C	C		C	C

Seduta N. 0305 del 18-12-2002 Pagina 2

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE		C	C	C			C
BONAVITA MASSIMO			F	F		F	F
BONFIETTI DARIA	F	F			F	F	F
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C		C	C	C	C
BOREA LEONZIO		C	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	M	M	M	M	M	M	M
BRUNALE GIOVANNI	F	F		F	F	F	F
BRUTTI MASSIMO						F	
BRUTTI PAOLO	F	F		F	F	F	F
BUCCIERO ETTORE	C	C					C
BUDIN MILOS	F	F	C	F	F	F	F
CADDEO ROSSANO	F	F	C	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P	C	P	P
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C		C	C
CALVI GUIDO			C		F		F
CAMBER GIULIO	C	A	C	C			
CAMBURSANO RENATO	F	F		F	F	F	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO			C	C	C		
CARELLA FRANCESCO	F	F	F		F	F	F
CARRARA VALERIO		C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO			C	C	C	C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C		C	C
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	C	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	F	F		F	F		
CENTARO ROBERTO			C				
CHERCHI PIETRO		C	C	C		C	C
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0305 del 18-12-2002 Pagina 3

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO		F	C	F	F		
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA			C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE		C	C	C	C	C	C
COLETTI TOMMASO	F	F	C	F		F	F
COLLINO GIOVANNI		C	C	C	C	C	C
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI		C	C	C		C	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C			
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C
CORTIANA FIORELLO		F	F	F	F	F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO		F	C	C			
COVIELLO ROMUALDO		F			F		
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M
CRINO' FRANCESCO ANTONIO					C	C	C
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	M	M	C	C	C	C	C
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)				F	F	F	F
D'AMBROSIO ALFREDO	C	F	C	C	C	C	C
D'AMICO NATALE				F	F	F	F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO			C	F	F	F	F
DANIELI FRANCO	F	F		F	F	F	F
DANIELI PAOLO	C	C		C	C	C	C
DANZI CORRADO	C	A	C	C		C	C
DATO CINZIA	F	F	C		F	F	F
DEBENEDETTI FRANCO		F	C	F		F	F
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0305 del 18-12-2002 Pagina 4

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	
DEL PENNINO ANTONIO				C	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F		F			
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C
DE PAOLI ELIDIO	F	F	A	A	F		
DE PETRIS LOREDANA		F		F	F	F	F
DE RIGO WALTER	C	F	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO	F	F	C	F	F	F	F
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	M	M	M	M
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F		
DINI LAMBERTO					P		
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	A		C	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.				F	F	F	
DONATI ANNA	F	F	A	F	F	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C				C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C		
FABRIS MAURO		F			F	F	
FALCIER LUCIANO	C	F	C	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO	F	F		F	F	F	
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	A	F	F	F	
FAVARO GIAN PIETRO	C	F	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO		F	F		F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C
FLAMMIA ANGELO	F	F	F	F		F	
FLORINO MICHELE		C	C	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C		C	C
FORMISANO ANIELLO		F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0305 del 18-12-2002 Pagina 5

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA		F		F	F	F	
GABURRO GIUSEPPE	C	A	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO		F		F	F	F	F
GASBARRI MARIO			F	F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C			
GIARETTA PAOLO	F	F	C	F	F	F	F
GIOVANELLI FAUSTO	M	F	F	F	F		M
GIRFATTI ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C			
GRECO MARIO		F	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI		F	C	C	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	F	F	F		F	F	F
GUASTI VITTORIO		C	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	C	F	C	C	C	C	C
GUBETTI FURIO	C	F	C	C	C	C	C
GUERZONI LUCIANO					F		
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M
IANNUZZI RAFFAELE	C	F	C				
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA			C	C	C	C	C
IOVENE ANTONIO		F		F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C
KOFLER ALOIS						A	A
LABELLARTE GERARDO		F	F	F	F		
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M
LAURIA MICHELE	F	F	F	F	F	F	F
LAURO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C
LIGUORI ETTORE	F	F	A	F	F	F	F

Seduta N. 0305 del 18-12-2002 Pagina 6

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
LONGHI ALEANDRO	F	F	F	F			
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	F	F		F	F
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA			F	F	F	F	
MAGNALBO' LUCIANO	C	C		C			C
MAGRI GIANLUIGI	C	C	C	C	C	C	C
MAINARDI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C
MALABARBA LUIGI		F	F		F		
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C
MANCINO NICOLA	F	F	A	F	F	F	F
MANFREDI LUIGI	C	F	C	C		C	C
MANIERI MARIA ROSARIA		F	C				
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C
MANZELLA ANDREA	F		F		F	F	F
MANZIONE ROBERTO		F	A	F	F	F	F
MARANO SALVATORE			C	C	C	C	C
MARINO LUIGI	F	F	A			F	F
MARITATI ALBERTO		F	C	F			
MASCONI GIUSEPPE	F	F	C	F	F	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C	C	C
MEDURI RENATO		C	C	C	C	C	C
MELELEO SALVATORE		C	C	C	C	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
MICHELINI RENZO	F	F	A	F			
MINARDO RICCARDO	C	F	C	C	C	C	C
MODICA LUCIANO	F	F	C	F	F	F	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	M	M	M	M	M	M	M
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE			A	F	F	F	F
MONTALBANO ACCURSIO	F				F		
MONTI CESARINO	C		C	C	C	C	F
MONTICONE ALBERTO	F	F	A	F	F	F	F

Seduta N. 0305 del 18-12-2002 Pagina 7

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
MONTINO ESTERINO	F	F	F	F	F	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	C	F	F	F	
MORO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C
MORRA CARMELO		C	C	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F	F			
NANIA DOMENICO			C	C	C	C	C
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C			
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C	C	C
OCCHETTO ACHILLE				F	F	F	F
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C	C	
PACE LODOVICO	C		C	C	C		
PAGANO MARIA GRAZIA		F	C	F	F		F
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	M	M	M
PASCARELLA GAETANO	F	F	F	F	F		
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO		F	C	F	F		
PASSIGLI STEFANO		F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C			
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	M	C	C	C	C		
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO		C	C	C	C		
PELLICINI PIERO		C	C	C	C	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C
PESSINA VITTORIO	C	F	C	C	C		
PETERLINI OSKAR					C	A	A
PETRINI PIERLUIGI		F	C	F			
PETRUCCIOLI CLAUDIO		F					
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F	F		

Seduta N. 0305 del 18-12-2002 Pagina 8

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
PICCONI LORENZO	C	F	C	C			
PILONI ORNELLA	F	F		F	F	F	F
PIROVANO ETTORE		C	C	C	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F	F		F	F
PONTONE FRANCESCO		C	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	F	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO		C	C	C	C	C	C
RAGNO SALVATORE	C	C	C		C	C	
RIGONI ANDREA			C	F	F	F	F
RIPAMONTI NATALE	F	F	A	F	F	F	F
RIZZI ENRICO	C	F	C	C	C	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.		F	A	A			
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C
ROTONDO ANTONIO	F	F			F	F	F
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C		C		
SALERNO ROBERTO			C	C	C	C	C
SALINI ROCCO			C	C	C	C	C
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO		C	C	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO	C		C	C	C		C
SCALERA GIUSEPPE	F	F				F	F
SCARABOSIO ALDO	C	F	C	C	C		
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE			C		C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE		C	C	C	C	C	
SERVELLO FRANCESCO			C	C			
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C		C	C	C
SODANO TOMMASO	F	F	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F			

Seduta N. 0305 del 18-12-2002 Pagina 9

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
STANISCI ROSA	F	F	F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C		C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	F	F	F
THALER HELGA						A	A
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C
TOFANI ORESTE		C	C	C			C
TOIA PATRIZIA		F		F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	F	C	F	F	F	F
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C	C
TREMATERRA GINO			C	C			
TREU TIZIANO				F	F		
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C
TURCI LANFRANCO		F	C	F	F	F	F
TURRONI SAURO					F	F	F
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	A	C	C	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE	F	F	C	F			
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO		F	F	F			
VICINI ANTONIO	F	F	C	F	F	F	F
VILLONE MASSIMO	F	F	F	F	F		
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F		F	F
VITALI WALTER			A	F		F	F
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0305 del 18-12-2002 Pagina 10

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C		
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR		F	F	F	F	F	F
ZICCONI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	C	C

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 13 dicembre 2002, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento del consiglio comunale di Santi Stino di Livenza (Venezia).

Interrogazioni

MARITATI, MANCINO, FASSONE, BORDON, SALVI, BRUTTI Massimo, CORTIANA, SODANO Tommaso, AYALA, BAIO DOSSI, BARATELLA, BATTAGLIA Giovanni, BONAVIDA, BRUNALE, BRUTTI Paolo, CALVI, CAMBURSANO, CHIUSOLI, COLETTI, DALLA CHIESA, D'ANDREA, DATO, DENTAMARO, DI GIROLAMO, DI SIENA, DONATI, FLAMMIA, FRANCO Vittoria, GASBARRI, GRUOSSO, LONGHI, MAGISTRELLI, MANZIONE, MASCONI, PASCARELLA, PASQUINI, PILONI, PIZZINATO, RONDONO, TESSITORE, TOIA, VISERTA COSTANTINI, ZANCAN. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

Amnesty International ha promosso una «urgent action» in relazione alla vicenda della espulsione eseguita dagli organi di polizia italiana a carico del cittadino siriano Said Al-Sakhri e della sua famiglia;

le notizie di stampa riferiscono che l'ingegner Said Al – Sakhri sarebbe stato trattenuto con la moglie ed i quattro figli minori (rispettivamente di 11, 9, 6 e 2 anni) presso un aeroporto italiano dagli agenti di polizia per cinque giorni e, sebbene avesse chiesto asilo politico, perché accusato in patria di far parte di un movimento politico contrario al Governo, la cui ala rivoluzionaria sarebbe stata coinvolta, tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, in scontri armati con le forze di polizia italiane, sarebbe stato espulso con accompagnamento a Damasco;

dal 28 novembre non si hanno più notizie dei cittadini siriani espulsi, perché trattenuti in una località che secondo la legislazione di quel paese non viene peraltro palesata;

l'ingegner Said Al – Sakhri potrebbe anche essere giustiziato;

L'Italia è da tempo immemorabile impegnata, in forza dell'articolo 10 della Costituzione, nonché sulla base di trattati internazionali, a garantire il diritto di asilo politico e comunque a non consentire che persone soggette a rischio della pena di morte o comunque a violazione dei diritti fondamentali umani, nei paesi di origine o di provenienza, siano espulsi dal territorio nazionale;

la stessa legge cosiddetta Bossi-Fini (legge n. 189 del 2002) non ha modificato l'articolo 19 del testo unico n. 286 del 1998, che pone un di-

vieto assoluto di espulsione e di respingimento verso paesi ove lo straniero può essere perseguito per le sue opinioni politiche,

si chiede di conoscere:

se le notizie di cui sopra corrispondano al vero;

nel caso affermativo, come sia stato possibile che l'autorità di polizia italiana abbia proceduto all'espulsione sebbene in presenza di formali e motivate richieste di asilo politico;

se e quali iniziative stia ponendo in essere il Governo al fine di sottrarre i cittadini siriani ad una paventata esecuzione della pena di morte o comunque a violazioni dei diritti fondamentali umani, in particolare richiedendo allo Stato siriano assicurazioni e garanzie che siano fatti salvi i diritti fondamentali della persona in riferimento ai cittadini siriani in questione.

(3-00784)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DEL PENNINO. – *Ai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le politiche comunitarie.* – Per conoscere se risulti ai Ministri in indirizzo:

che in Germania, in Francia e in Gran Bretagna, malgrado gli obblighi di legge, i bilanci delle società non vengono depositati;

che questo stato di cose determina una distorsione nel mercato comune dell'Unione europea;

che gli operatori economici italiani non sono in grado di conoscere le condizioni delle società alle quali fanno o possono fare credito.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere quali iniziative i Ministri interrogati intendano assumere presso i governi dei *partner* europei interessati e presso i competenti organi dell'Unione europea.

(4-03567)

FORLANI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

sono circa 1.000 i cittadini eritrei presenti nel nostro paese che hanno fatto richiesta d'asilo politico in Italia a seguito delle vicende belliche che si sono susseguite in Eritrea negli ultimi tre decenni del secolo scorso;

l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha annunciato in maggio la cessazione dello *status* di rifugiati degli eritrei fuggiti in Italia a seguito della guerra di indipendenza o del recente conflitto di frontiera tra Etiopia e Eritrea, precisando che «le condizioni che hanno causato la fuga degli eritrei non sussistono più, poiché, dopo la fine del conflitto con l'Etiopia nel 1991 e la proclamazione dell'indipendenza dell'Eritrea nel 1993, sono intervenuti radicali mutamenti. La pace è stata ristabilita grazie alla firma dell'accordo di cessate il fuoco tra Etiopia ed Eritrea nel giugno 2000 e alla creazione tra i due paesi di una zona cuscinetto sorvegliata dalle Nazioni Unite»;

nonostante tali rassicurazioni i rappresentanti della comunità eritrea in Italia sostengono che sarebbe in atto, in Eritrea, una costante persecuzione degli oppositori politici da parte del regime al potere e frequenti azioni repressive tese a limitare la libertà di opinione, di stampa e di informazione;

secondo Amnesty International oggi in Eritrea sono limitati i più elementari diritti civili, ogni cittadino, di sesso femminile o maschile, tra i 18 e i 40 anni è chiamato a prestare il servizio militare senza la possibilità di obiezione di coscienza e tali rastrellamenti hanno provocato la paralisi dell'economia;

ai suddetti rappresentanti risultano gravi e frequenti violazioni dei diritti umani, sovente anche ai danni dei profughi rientrati nel paese dopo lungo esilio (ultimamente sono state rimpatriate da Malta 177 persone di cui non si conosce la sorte),

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda proporre o adottare per evitare che i cittadini eritrei, oggi richiedenti asilo politico nel nostro paese, debbano essere obbligatoriamente costretti a tornare in Eritrea, a partire dal 31 dicembre 2002, in condizioni di pericolo per la propria incolumità e per la propria libertà;

quali azioni di tutela intenda porre in essere in favore dei profughi già rientrati in Eritrea dall'Italia, rispetto ad eventuali azioni del regime eritreo o di altre forze presenti nel territorio dell'Eritrea, lesive dei diritti umani di coloro che rientrino in quel Paese;

quali iniziative intenda assumere presso l'Alto Commissariato per i Rifugiati affinché venga riconsiderata la decisione di revocare lo *status* di rifugiati agli eritrei fuggiti dal proprio paese a seguito dei conflitti degli scorsi decenni;

quali soluzioni il Governo italiano intenda promuovere, in sede legislativa o amministrativa, nel caso in cui l'Alto Commissariato di cui sopra persista nella sua decisione di revocare ai profughi eritrei lo *status* di rifugiati, per consentire ai rifugiati eritrei presenti in Italia e che corrano dei rischi di persecuzione o di lesioni dei diritti umani in caso di rientro nel proprio paese di continuare a soggiornare legittimamente nel nostro paese anche dopo la scadenza del 31 dicembre 2002.

(4-03568)

PASCARELLA, COMPAGNA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il Sindaco del Comune di Maddaloni con nota in data 21 giugno 2002 rappresentava al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la problematica relativa alla esecuzione da parte del concessionario delle Ferrovie dello Stato di interventi per la soppressione dei passaggi a livello esistenti nel territorio comunale;

tali interventi, consistenti nella realizzazione di muri comportanti lo sbarramento di principali arterie cittadine, determinerebbero, se realizzati, l'isolamento di una consistente fascia di popolazione di circa 15.000

abitanti con conseguente impossibilità di raggiungere, se non attraverso una passerella pedonale, il centro cittadino, le scuole, i principali uffici pubblici e servizi, lo stesso ospedale;

le preoccupazioni della cittadinanza tutta e la necessità di rendere compatibili le esigenze della società delle Ferrovie con l'attuale assetto urbanistico, adeguandole altresì allo sviluppo socio-economico della città, hanno indotto più volte le Amministrazioni Comunali di Maddaloni a richiedere alla società concessionaria delle Ferrovie dello Stato ed al Ministero dei trasporti l'attuazione di idonee soluzioni alternative;

in ultimo, con la suddetta nota del 21 giugno 2002, si è richiesto al Ministro dei trasporti ed al Presidente del CdA delle Ferrovie dello Stato di promuovere un incontro con l'Amministrazione Comunale di Maddaloni per valutare le gravi conseguenze di siffatti interventi previsti da vasti progetti ed esaminare concrete possibilità di una revisione complessiva delle opere programmate, considerandole anche in rapporto di complementarietà con il vicino Scalo smistamento merci e relativi servizi, di rilevanza europea;

unici riscontri alle legittime istanze dell'Ente per la tutela della collettività rappresentata sono stati una formale comunicazione del Direttore Centrale delle Relazioni Esterne delle Ferrovie dello Stato di difficoltà nel comporre la questione a breve e la comunicazione del Responsabile Compartimentale Infrastrutture della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A di avvio, in ogni caso, dei lavori di chiusura del passaggio a livello al Km 220+821, viepiù ove si consideri che è prossimo l'avvio dei lavori per l'automazione del sistema di apertura e chiusura del passaggio a livello sito nel centro cittadino di Maddaloni alla Via Sergente del Monaco, con ulteriore aggravamento della già critica situazione della viabilità cittadina per effetto dell'anticipazione a cinque minuti del momento di apertura dell'impianto;

rappresentato che:

il traffico ferroviario quotidiano determina la chiusura pressoché ininterrotta dei passaggi a livello esistenti ove si consideri che la tratta è interessata dal passaggio quotidiano di circa 150 treni, di cui 140 nella fascia oraria ricompresa tra le 0.6 e le 11.00 e 15 merci in quella che va dalle ore 23.00 alle 06.00;

la stessa automazione del sistema determinerebbe la chiusura della stazione centrale con conseguente soppressione dei servizi di biglietteria e di prenotazioni, con gravi disagi per una larga fascia di popolazione, anche dei comuni contermini;

considerato che:

tali decisioni, assunte in assoluto dispregio dei diritti della cittadinanza di Maddaloni e con pregiudizio per le prospettive di sviluppo socio-economico dell'intera area, costituiscono lesione degli ambiti di competenza dell'Ente Locale, cui la legge 59/1997 affida tutte le competenze relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità;

gli effetti negativi connessi a tali attività delle Ferrovie dello Stato, anche per il conseguente ulteriore depauperamento della città di ulteriori strutture e servizi, determinerebbero serie tensioni nella cittadinanza che, già per il passato, ha posto in essere manifestazioni di piazza per evitare che esse fossero portate a compimento,

si chiede di conoscere gli intendimenti del Ministro in indirizzo in ordine alla fattispecie rappresentata ed in particolare se non ritenga opportuno promuovere in tempi brevi un incontro tra tutti gli Enti ed Organismi interessati per una valutazione degli aspetti connessi e delle soluzioni alternative possibili.

(4-03569)

BALBONI. – *Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che, in data 7 agosto 2002, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara pubblicava un bando di gara a procedura aperta per la realizzazione di «opere edili ed impiantistiche» «per apparecchiature», «per gli arredi», oltre «oneri finanziari, assicurativi, di manutenzione opere edili e apparecchiature»;

che tale bando mirava alla «realizzazione e consegna in leasing chiavi in mano» della prima parte del nuovo Arcispedale Sant'Anna di Ferrara;

che l'importo complessivo presunto è valutato dallo stesso bando in euro 69.721.681,38 divisi in euro 38.734.267,43 per le opere edili ed impiantistiche, euro 25.822.844,95 per le apparecchiature e euro 5.164.568,99 per gli arredi;

che la durata della locazione finanziaria è pari a 12 anni per le opere edili, 7 anni per le apparecchiature, 5 anni per gli arredi;

che ai sensi del capitolato speciale di appalto l'«immobile oggetto del leasing» deve essere realizzato «dall'appaltatore tramite imprese di propria fiducia»;

che si è appreso da notizie di stampa («Il Resto del Carlino» – Cronaca di Ferrara) che l'Authority per la vigilanza sulle opere pubbliche si è pronunciata in questi giorni, ritenendo illegittima la forma giuridica prescelta per l'indizione della gara di appalto (delibera del 4 dicembre 2002, n. 337);

che la gravità di quanto contestato dall'Authority all'Azienda Ospedaliera è evidente: fingendo di bandire una gara pubblica di soli servizi finanziari, si ottiene, senza espletare alcuna delle gare previste dalla legge, l'aggiudicazione di servizi tecnici di ingegneria ed architettura, forniture di arredi e di apparecchiature sanitarie nonché lavori edili ed infrastrutturali (per un totale complessivo molto rilevante di quasi 140 miliardi di vecchie lire) con palese violazione della normativa e tutela della trasparenza negli appalti pubblici;

che, appresa la notizia, il direttore generale dell'Azienda, dottor Ubaldo Montaguti, dichiarava alla stampa («Il Resto del Carlino» – Cronaca di Ferrara del 13 dicembre 2002) che non intendeva uniformarsi al

deliberato dell'Authority (di per sé non vincolante) perché più che la conformità alla normativa è per lui importante raggiungere il risultato (l'apertura del nuovo ospedale entro la primavera 2004, data prevista per le elezioni amministrative);

che desta meraviglia una simile affermazione da parte di un manager pubblico, che amministra denaro della collettività e dovrebbe avere nella massima considerazione il rispetto della legge,

si chiede di sapere quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo per garantire il pieno rispetto della delibera dell'Authority da parte dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara.

(4-03570)

RONCONI, COMPAGNA. – *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e per gli affari regionali.* – Atteso:

che qualche settimana fa il senatore Giulio Andreotti è stato riconosciuto colpevole presso la Corte d'Appello di Perugia come mandante dell'omicidio Pecorelli e condannato a 24 anni di reclusione;

che il Presidente del Tribunale era il dottor Gabriele Verrina,

si chiede di sapere se risponda a verità che il figlio del giudice Verrina, Francesco Verrina, dipendente presso l'amministrazione di un comune della Toscana, sia stato comandato, prima della conclusione del processo Andreotti, preso l'Ufficio legale della Giunta regionale dell'Umbria e dunque non sottoposto ad un giudizio di merito selettivo ma solo a chiamata diretta.

Si chiede inoltre di sapere:

se tale determinazione della Giunta regionale dell'Umbria non possa essere considerata almeno imprudente e comunque tale da influenzare, almeno potenzialmente, l'attività del giudice Verrina;

se tale determinazione della Giunta regionale non possa predeterminare un approccio non assolutamente indipendente tra la magistratura perugina e la stessa Giunta regionale.

(4-03571)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, ha smembrato il territorio della ex Pretura di Abbiategrasso mediante la destinazione di dodici comuni al circondario del Tribunale di Vigevano, di undici comuni alla sezione distaccata di Rho del Tribunale di Milano e di due comuni al circondario del Tribunale di Pavia;

la decisione assunta appare palesamente in contrasto con i criteri di omogeneità socio-economica, di contiguità territoriale e di assetto dei trasporti dei venticinque comuni rientranti nel territorio della ex Pretura di Abbiategrasso;

la destinazione dei comuni dell'ex Pretura di Abbiategrasso verso tre tribunali (Milano, Pavia e Vigevano) dislocati sul territorio di due pro-

vince (Milano e Pavia) provoca notevoli inconvenienti per i cittadini sul piano della vita civile e amministrativa;

tale smembramento ha causato una brusca diminuzione della mole di lavoro svolta dalla ex Pretura di Abbiategrasso e la conseguente dismissione di alcune aule diffondendo il timore di una possibile chiusura dell'ufficio giudiziario;

un nuovo ampliamento delle competenze del circondario del Tribunale di Milano comporterebbe sicuramente un rallentamento dell'attività giudiziaria e, di conseguenza, disagi per i cittadini;

il circondario del Tribunale di Vigevano ben potrebbe tollerare, invece, un aumento del carico di lavoro dovuto all'ampliamento delle competenze della sezione distaccata di Abbiategrasso,

l'interrogante, al fine di diminuire i disagi delle popolazioni interessate, chiede di conoscere quali siano le ragioni che impediscono l'ampliamento della competenza della sezione distaccata di Abbiategrasso, istituita nel circondario del Tribunale di Vigevano, al territorio dei comuni di:

Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sordiano, Vittuone, attribuiti dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 491/99 alla sezione distaccata di Rho del Tribunale di Milano;

Besate e Motta Visconti attribuiti, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 491 del 1999 al circondario del Tribunale di Pavia.

(4-03572)

